

Piero Vernaglione

Il libertarismo

Indice

1. Una lunga tradizione a difesa della libertà individuale ‘negativa’	2
2. Autoproprietà	5
3. Proprietà delle cose tangibili.....	11
4. Principio di non-aggressione.....	17
5. Azioni lecite	25
6. La libertà come proprietà	29
7. Azioni non volontarie: paternalismo, perfezionismo, egualitarismo, diritti positivi	36
8. Altre implicazioni della teoria.....	46
<i>Appendice</i>	56
Riferimenti bibliografici	58

Per la citazione del presente saggio: P. Vernaglione, *Il libertarismo*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/teoria/libertarismo.pdf>, 31 luglio 2009, agg. 2023.

1. Una lunga tradizione a difesa della libertà individuale ‘negativa’

Il libertarismo è una filosofia politica. Il suo campo di indagine è l’esame delle condizioni e dei vincoli necessari per la realizzazione di un assetto sociale giusto: in ultima analisi, è interessato ai requisiti di legittimità, e quindi ai limiti, nell’uso della forza nei rapporti fra gli individui. In sostanza, il libertarismo, come qualsiasi teoria interna al perimetro della filosofia politica, risponde alla domanda chiave: quali azioni umane possono essere vietate (e, correlativamente, consentite)?¹ Per una teoria erede, e al tempo stesso sviluppo, del liberalismo classico, il tema politico centrale, come si vedrà dettagliatamente nel corso di questo lavoro, è la difesa della libertà individuale, intesa *ex negativo*, come assenza di aggressione e dunque come tutela integrale dei diritti di proprietà.

La dottrina libertaria, in quanto corpo sufficientemente omogeneo di principi e prescrizioni, acquisisce una piena e autonoma identità a partire dalla metà del Novecento, principalmente negli Stati Uniti, per opera di autori come Ayn Rand, Murray N. Rothbard, Roy A. Childs, jr., David Friedman, Robert Nozick, Walter Block, Hans-Hermann Hoppe, Randy E. Barnett, Stephan Kinsella². Radici di tale pensiero sono rintracciabili in molteplici correnti filosofiche, filoni politici e tradizioni di ricerca, anche risalenti: gli Scolastici che avevano proposto teorie soggettivistiche del valore; i Levellers inglesi nel Seicento; il liberalismo classico di John Locke e dei giusnaturalisti dei diritti; il *laissez faire* degli economisti francesi del Settecento, e, nell’Ottocento, di Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari ed Herbert Spencer; l’anarchismo individualista americano di Josiah Warren, Lysander Spooner, Benjamin Tucker, Henry D. Thoreau e Albert Jay Nock; la Scuola Austriaca di economia di Carl Menger, Friedrich von Wieser, Eugen von Bohm-Bawerk, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek³; l’individualismo metodologico; la *Old Right* americana di Henry L. Mencken, Rose Wilder Lane, Isabel Paterson, Frank Chodorov, Garet Garrett e Leonard Read⁴.

Per quanto riguarda le origini del termine “libertario” nella storia, secondo alcune fonti esso apparve per la prima volta nel XVII secolo nel corso dei dibattiti religiosi, a indicare i sostenitori del libero arbitrio contro il determinismo e le teorie sulla predestinazione. Verso la fine dell’Ottocento la parola cominciò a essere usata da piccoli gruppi socialisti e anarco-collettivisti, che intendevano conferire alla dottrina una venatura antiautoritaria. Nella prima parte del Novecento si sviluppano due usi paralleli. Da un lato i gruppuscoli socialisti continuano a usare il

¹ La legittimità nell’uso della forza non implica l’accettazione dello Stato, cioè di un monopolista della forza. In ogni caso, per le correnti di pensiero che prevedono l’esistenza dello Stato - gran parte delle teorie politiche - oggetto della filosofia politica è anche la questione di *chi* deve governare (uno, pochi, molti, e attraverso quali procedure?). Circa la tematica centrale dei limiti nell’uso della forza, i fautori dello Stato a loro volta hanno sostenuto i seguenti modelli, in ordine crescente di costrizione: Stato minimo, Stato più che minimo, Welfare State, Socialismo, Totalitarismo.

² Altri importanti esponenti sono stati o sono Ralph Raico, Morris e Linda Tannehill, John Hospers, Tibor Machan, Jan Narveson, Douglas Den Uyl, Douglas Rasmussen, Richard Epstein, Wendy McElroy, David Boaz, Lew Rockwell, Thomas Di Lorenzo, Justin Raimondo, David Bergland, Bruce Benson, Gary North, Jesus Huerta de Soto. L’*Appendice* e la bibliografia in coda al testo offrono un elenco ancora più esaustivo.

³ Sul fronte economico è stata fonte di ispirazione anche la scuola di Chicago; e, nelle sue interazioni con la scienza politica, anche la scuola della Virginia di James Buchanan.

⁴ Risalendo all’antichità, tracce di un’ispirazione protolibertaria vengono rinvenute nel primo libro di Samuele, nel filosofo cinese del VI secolo a.C. Lao-Tzu, anticipatore della teoria dell’ordine spontaneo, nell’*Antigone* di Sofocle, negli Stoici. Nel *Tao Te Ching* (*Il libro della Via e della Natura*), Lao-Tzu esamina le relazioni fra individuo, Stato e natura. Al centro del suo pensiero vi è il concetto di non-azione, o non-intervento: maggiori sono le restrizioni e le limitazioni e più povero sarà l’uomo, minore l’intervento degli Stati e maggiore l’armonia. I tributi, non la natura, sono la causa principale della povertà dei popoli.

termine, ma con molto minor rigore o attenzione al significato. Su un altro versante, ed è quello che qui interessa, ricorrono a esso i liberali classici, specialmente del mondo angloamericano. Come denominazione della dottrina in esame viene utilizzato per la prima volta nel 1946 da Leonard Read, economista americano fondatore della “Foundation for Economic Education”, il quale definì sé stesso *libertarian*. Coloro che si richiamavano in maniera radicale e coerente al liberalismo classico, infatti, nei primi decenni del Novecento dovettero abbandonare il termine inglese *liberal*, perché di esso si erano appropriati i sostenitori dell'intervento statale e dell'egalitarismo, come, ad esempio, i propugnatori del New Deal negli Stati Uniti e del Welfare State nel Regno Unito.

Nel contesto teorico oggetto del nostro esame, il termine in genere identifica - ed è anche la scelta di chi scrive - sia gli *anarcocapitalisti*⁵ sia i *minarchici*. I primi, considerando aggressione anche il monopolio della forza e l'imposizione fiscale, propugnano l'affidamento al mercato (tramite agenzie private in concorrenza) anche dei servizi - giustizia, polizia e difesa - che caratterizzano lo Stato, con la sua conseguente estinzione. Esponenti di tale filone sono Murray Rothbard, Roy Childs jr., David Friedman, Morris e Linda Tannehill, Walter Block, Randy Barnett, Bruce Benson, Hans-Hermann Hoppe, Stephan Kinsella, Pierre Lemieux, Thomas Di Lorenzo, Lew H. Rockwell Jr., Terry Anderson, Peter J. Hill, Patrick Tinsley, Larry Sechrest, Roderick T. Long, Jorg G. Hulsmann, Edward P. Stringham, Gary Chartier, Gerard Casey, Michael Huemer, Peter T. Leeson⁶.

I minarchici⁷, come da etimo, sono invece favorevoli a uno Stato minimo. Appartengono a questa corrente autori come Ayn Rand, Robert Nozick, Leonard E. Read, John Hospers, Tibor Machan, Richard Epstein, Douglas J. Den Uyl, Douglas B. Rasmussen, David Boaz, Charles Murray, David Kelley, Robert Bidinotto, Leland B. Yeager, Randall G. Holcombe. All'interno del minarchismo si possono distinguere gli esponenti dello Stato minimo senza imposizione fiscale, cioè con volontarietà del contributo (*No Taxation Minimal State*: Rand, Nozick) e i sostenitori dello Stato minimo con imposizione fiscale (*Taxation Minimal State*). La distinzione tra libertari minarchici e liberali classici non è netta e univoca. Secondo alcune interpretazioni il libertarismo è il più genuino erede del liberalismo classico à la Locke e dunque le due etichette risultano intercambiabili. Per un *liberal* come Sam Freeman invece la differenza risiede nella visione del potere politico rappresentato dallo Stato minimo: per i liberali classici è un potere pubblico esercitato imparzialmente e il cui beneficio spetta a *tutti* i cittadini (Locke), mentre per i libertari è alla stregua di qualsiasi altro bene privato, la cui utilizzazione dipende dalla volontà e dalla capacità di pagare delle persone, come si evidenzerebbe in Nozick (le persone acquistano i servizi e i non-

⁵ O *anarco-libertari* o *austro-libertari*.

⁶ Sull'anarcocapitalismo si vedano M. e L. Tannehill, *The Market for Liberty*, Lansing, MI, autopubblicato, 1970; Fox & Wilkes, San Francisco, CA, 1993; M.N. Rothbard, *For a New Liberty: the Libertarian Manifesto*, Macmillan, New York, 1973, ch. 10, 11, 12, trad. it. *Per una nuova libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996; P. Lemieux, *L'anarcocapitalisme*, Presses Universitaires de France, Parigi, 1988; B. Benson, *The Enterprise of Law: Justice Without the State*, Pacific Research Institute for Public Policy, San Francisco, 1990; *To Serve and Protect: Privatization and Community in Criminal Justice*, New York University Press, New York, 1998; E.P. Stringham (ed.), *Anarchy and the Law: The Political Economy of Choice*, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 2007; G. Casey, *Libertarian Anarchy*, Continuum, New York, 2012; G. Chartier, *Anarchy and Legal Order: Law and Politics for a Stateless Society*, Cambridge University Press, New York, 2013; M. Huemer, *The Problem of Political Authority*, Palgrave Macmillan, New York, 2013; L.H. Rockwell Jr., *Against the State: An Anarcho-Capitalist Manifesto*, Rockwell Communication, Auburn, Ala., 2014; P. Vernaglione, *L'anarcocapitalismo*, Amazon Media, Kindle e-book, 2016; in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/teoria/anarcocapitalismo.pdf>, 31 maggio 2020.

⁷ Il termine fu coniato da Samuel Konkin nel 1971.

clienti dell'agenzia dominante diventata Stato minimo non sono protetti da eventuali aggressioni subite da altri non-clienti)⁸.

Per distinguere tra le due impostazioni qui sono stati seguiti due criteri, uno concettuale e uno temporale. In base al primo, sono libertari (minarchici) i sostenitori di uno Stato minimo limitato alle funzioni della giustizia, dell'ordine pubblico, della difesa e del rispetto dei contratti. Di conseguenza, autori che sostengono uno Stato poco più che minimo o *small* (produzione di ulteriori beni pubblici, lievi interventi redistributivi, promozione della concorrenza tramite norme *antitrust*) come James Buchanan, Friederich von Hayek e Milton Friedman sono ascritti al liberalismo. Secondo il criterio temporale, sono da etichettare come libertari i minarchici dalla seconda metà del Novecento in poi, quando il termine "libertario" ha cominciato a diffondersi. Quindi non viene inserito nel novero, ad esempio, un autore che ne avrebbe titolo come Ludwig von Mises, la cui produzione più significativa si colloca nella prima metà del Novecento, e che d'altra parte assegnò a sé stesso l'etichetta di "liberale".

Gli approcci metodologici alla teoria sono diversi, come si può rilevare anche dall'*Appendice* al presente saggio; tuttavia l'impostazione dominante è quella deontologica, o 'dei diritti', che qui verrà seguita. In base a tale approccio, di cui oggi gran parte è l'*austrolibertarismo* o libertarismo *austro-anarchico*, la natura umana e/o le azioni possiedono delle qualità intrinseche che le rendono oggetto di diritti – vita, libertà e proprietà⁹ – i quali quindi sono il punto di partenza dell'elaborazione teorico-politica. I diritti sono la traduzione di un'istanza etica in un vincolo giuridico. Secondo alcune formulazioni, i diritti di derivazione deontologica sono "asseriti *a priori*": tale sintetica descrizione può essere accettata purché non sia confusa con l'idea dei diritti *posti* senza alcuna giustificazione. Nell'ambito del libertarismo (ma non solo) sono fondati su dottrine o linee metodologiche diverse, come il giusnaturalismo, l'oggettivismo, l'*a priori* della logica o il kantismo¹⁰. Nell'austrolibertarismo il deontologismo è associato anche a una notevole risolutezza teorica, ispirata a un fondazionismo forte che avversa le impostazioni relativiste o anticognitivistiche o postmoderne: la *realtà* esiste, c'è una sola descrizione vera di essa ed è possibile formularla attraverso il linguaggio (realismo metafisico); così come la *verità* o, meglio, le verità di ciascun ambito disciplinare. Contro la conoscenza storico-linguistica provvisoria e reversibile, si asserisce la plausibilità delle acquisizioni definitive.

Un fondamento dell'etica, dunque, opposto a quello delle impostazioni teleologiche, come le teorie morali consequenzialiste, che giudicano le azioni in relazione alla loro capacità di raggiungere determinati scopi o di massimizzare un certo stato di cose. I libertari utilitaristi, che aderiscono a questa concezione, infatti sostengono la libertà-proprietà per la sua idoneità a determinare complessivamente maggior benessere (utilità) o felicità nella società. Autori che difendono questa prospettiva, come R.W. Bradford, D. Friedman, D.R. Steele, L. Yeager, C. Murray, J. Kelley e J.A. Miron, ne valorizzano la capacità di fornire strumenti dialettici più utili per convincere l'opinione pubblica o prevalere nelle controversie politico-culturali¹¹.

⁸ Cfr. R. Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia* (1974), il Saggiatore, Milano, 2000.

⁹ Con i corrispettivi doveri di non aggredire i medesimi diritti altrui.

¹⁰ A tali impostazioni si farà cenno nel prossimo capitolo sull'autoproprietà.

¹¹ Cfr. D. Friedman, *The Machinery of Freedom*, Harper and Row, New York, 1973; trad. it. *L'ingranaggio della libertà*, Liberilibri, Macerata, 1997; R.W. Bradford, *The Rise of the New Libertarianism*, in "Liberty magazine", vol.

2. Autoproprietà

Il primo concetto da esaminare è quello di *autoproprietà* (*self-ownership*). Autoproprietà significa che ogni individuo è il proprietario assoluto di sé stesso, cioè del proprio corpo e della propria mente¹². Gli individui sono sovrani di sé stessi. Ciò comporta che ciascuno deve poter decidere liberamente, senza interferenze esterne, che cosa fare di sé e della propria vita; deve poter controllare il proprio corpo senza intromissioni coercitive. Le vite e i corpi delle persone non possono essere usati dagli altri, comprese le autorità pubbliche, per perseguire i propri scopi¹³.

Il principio di autoproprietà traccia una linea immaginaria intorno a ogni individuo, creando uno spazio entro il quale egli possiede piena libertà d'azione e intangibilità¹⁴. L'ontologia del "sé" assunta dal libertarismo deriva dalla teoria metafisica dell'identità personale basata sulla separatezza¹⁵, che dunque è un presupposto epistemico, oltre che normativo¹⁶. Come si vedrà più

13, n. 3, marzo 1999; R.W. Bradford, C. Murray, D. Friedman, D. Boaz, *Freedom: What's Right vs. What Works*, in "Liberty Magazine", vol. 19, no. 1, gennaio 2005, pp. 31-39.

¹² D. Den Uyl e D. Rasmussen aggiungono tre proprietà costitutive che, oltre al corpo, specificamente si possiedono: le facoltà, i talenti e le energie. D. Den Uyl, D. Rasmussen, *Self-ownership*, in "Good Society", 12, 2003, pp. 50-57. Di opposto avviso R. Epstein, S. Kinsella, T. Palmer (v. *infra*, cap. 3). Il concetto di autoproprietà, sebbene embrionalmente, si manifesta già in alcuni pensatori del mondo antico e medievale. Pericle individuò la libertà di Atene nella capacità dei suoi cittadini di evidenziare una caratteristica essenziale: l'essere «i legittimi padroni e proprietari della loro stessa persona» (Tucidide, *La guerra del Peloponneso*). Marsilio da Padova definì *dominium* il controllo di sé stessi, caratterizzato dalla «volontà umana o [dalla] libertà in sé stessa con il suo connesso potere di agire senza impedimenti» (*Il difensore della pace*, 1324). F. de Vitoria, esponente della scuola di Salamanca, affermò che «ogni uomo è una persona ed è padrone del suo corpo e delle sue proprietà» (*La questione degli Indios*, 1539). Il tema della proprietà personale fu centrale nel pensiero dei "Levellers", in particolare di W. Walwyn e R. Overton. John Locke nel *Secondo trattato sul governo* la afferma esplicitamente: «Ogni uomo possiede la proprietà della sua persona: nessuno ha alcun diritto su di essa, tranne lui stesso». Successivamente, a proposito della creazione della società politica, afferma che essa avviene «per la reciproca salvaguardia della vita, libertà e beni, cose che definisco con il termine generale di proprietà».

¹³ L'esempio più clamoroso di violazione del diritto all'autoproprietà è stata la schiavitù. Ve ne sono anche manifestazioni moderne, relativamente alle quali la differenza con la schiavitù antica è una questione di grado, non di natura. Ad esempio, oggi lo sono il divieto di vendita dei propri organi, la coscrizione obbligatoria, l'obbligo del servizio di giurato o di testimone, il divieto di secedere individualmente, il divieto di assumere o di affittare in base a preferenze razziali o religiose (che in sostanza si traduce nell'obbligo di associarsi con determinate persone contro la propria volontà), l'imposizione fiscale se intesa come una quota di lavoro forzato ceduta allo Stato.

¹⁴ *E contrario*, chi è ostile all'autoproprietà, o all'autoproprietà completa, contesta proprio gli esiti di intoccabilità assoluta della persona: un *left-liberal* come David Sobel ritiene che l'autoproprietà sia insostenibile perché impedisce anche interferenze su aspetti minori della vita di ciascuno, paralizzando così l'umanità. Ad esempio, nessuno guiderebbe più la macchina per il timore di sporcare con qualche granello di polvere un passante. D. Sobel, *Backing Away from Self-Ownership*, in "Ethics", 123 (1), 2012, pp. 32-60. Premesso che, relativamente alle molestie, l'autoproprietà protegge solo da quelle dannose (v. *infra*, cap. 4), in ogni caso egli non specifica fino a che punto debba giungere l'indebolimento dell'autoproprietà, e così la porta è aperta all'affievolimento di altri diritti che da essa discendono.

¹⁵ Dal punto di vista filosofico, l'*individuo* del libertarismo e del liberalismo differisce dalla *persona* del cristianesimo e della filosofia greca. La persona è collocata in un sistema relazionale che produce esiti giuridici anche di impronta olistica, mentre l'individuo, pur non essendo atomistico (se non vi fossero interazioni sociali scomparirebbe l'esigenza stessa di una teoria politica), è "asciugato" in un'astrazione concettuale che prescinde da qualsiasi attributo concreto.

¹⁶ Cfr. E. Feser, *Personal Identity and Self-Ownership*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005. In un contesto simile il libero arbitrio è presupposto. Se anche le neuroscienze dimostrassero inconfutabilmente che la possibilità di scegliere a piacimento è un'illusione del nostro cervello (alcuni neuroscienziati lo sostengono), ciò ugualmente non paralizzerebbe o stravolgerebbe gli sviluppi e gli esiti filosofico-politici e sociali del libertarismo (così come di tutte le teorie che presuppongono il libero arbitrio, come ad esempio il liberalismo classico). Come dimostrò Isaiah Berlin, facendo finta di dare uno schiaffo a un filosofo determinista in un dibattito; alle rimostranze di costui replicò che non poteva adirarsi: se il libero arbitrio non esiste, Berlin era obbligato a farlo.

avanti, si possono perdere i diritti sul proprio corpo solo per aver compiuto un'aggressione, altrimenti esso è inviolabile.

È necessario assegnare titoli di proprietà sui corpi delle persone perché questi sono risorse “scarse”, nel senso conferito al termine dalla scienza economica, cioè limitate, non infinite. Ogni individuo ha un solo corpo, e deve svolgere azioni diverse in sequenza nel tempo; che è a sua volta una risorsa scarsa. Compiere un'azione significa per forza rinunciare a una serie di corsi d'azione alternativi, in quanto giudicati apportatori di minore utilità per l'agente. Per il solo fatto che in un dato spazio fisico esista più di una persona, e che le azioni delle persone conducano i loro corpi a contendersi lo spazio dato, sono inevitabili conflitti anche sull'uso dei corpi¹⁷. È quindi necessario fissare regole sulla proprietà anche relativamente ai corpi degli individui: in particolare, è necessario individuare una norma che stabilisca *chi* decide che cosa quel corpo debba fare¹⁸. Per i libertari la regola giusta (ma anche più efficiente) è che ciascuna persona decida per il proprio corpo in maniera totale. E poiché chi dispone ad arbitrio di un bene è automaticamente il vero proprietario di esso (v. *infra*, cap. 3), la regola è l'autoproprietà.

Per dimostrare l'autoproprietà si è fatto ricorso ad argomenti diversi.

a) Impostazione giusnaturalista (M.N. Rothbard, R. Childs jr., A. Rand¹⁹). La natura umana è tale per cui ciascun individuo punta alla conservazione e alla prosperità. A tal fine è assolutamente necessario che gli esseri umani siano liberi di pensare, imparare su sé stessi e sul mondo, selezionare valori, scegliere fini e mezzi²⁰. Paralizzare questo processo attraverso la costrizione va contro ciò che è necessario alla natura dell'uomo per la sua vita e il suo benessere. Il diritto di appartenersi conferisce a ciascuno il diritto di svolgere queste vitali attività senza essere ostacolato da altri. «Il singolo uomo, esaminandosi introspektivamente, [...] scopre il fatto naturale del dominio della mente sul proprio corpo e sulle sue azioni, cioè, della naturale proprietà di se stesso.

¹⁷ «Ad esempio, io potrei voler usare il mio corpo per bere una tazza di tè, mentre qualcun altro potrebbe desiderare di intraprendere con esso una relazione amorosa, dunque impedendomi di avere il mio tè e riducendo anche il tempo a mia disposizione per perseguire i miei scopi per mezzo di questo corpo». H.-H. Hoppe, *A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics*, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1989, p. 11 (traduzione mia).

¹⁸ Hoppe fa notare che anche in una condizione da Giardino dell'Eden, cioè di assenza totale di scarsità, in cui ogni individuo potrebbe disporre di qualunque bene con uno schiocco delle dita, il corpo di ciascuna persona e lo spazio che esso occupa continuerebbero a essere risorse scarse: ciascuno dispone di un solo corpo, se fa una scelta non ne può fare contemporaneamente un'altra e, in ogni dato istante di tempo, può occupare solo un determinato spazio. Anche nel paradiso terrestre, dunque, due persone non potrebbero comunque occupare lo stesso spazio senza pervenire a un conflitto fisico. E dunque una norma dovrebbe continuare ad esistere, ed è quella che stabilisce che ognuno può spostarsi e stazionare in qualunque spazio fisico desideri, purché nessun altro stia già occupando quello stesso spazio (mentre al di fuori del Giardino dell'Eden la regola è “purché nessun altro *abbia già occupato* o usato gli stessi luoghi e beni prima di lui”). Anche in una simile, irrealistica, condizione, dunque, il concetto di proprietà si evolverebbe, ma non scomparirebbe. Cfr. H.-H. Hoppe, *The Ethics and Economics of Private Property*, in E. Colombatto (a cura di), *Elgar Companion to the Economics of Private Property*, Elgar, London, 2004; *Rothbardian Ethics*, in *The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and Philosophy*, Mises Institute, Auburn, AL, 2006, pp. 381-382.

¹⁹ Ayn Rand viene inserita in questo gruppo perché l'Oggettivismo, la teoria metafisica ed etica da lei elaborata, è una concezione naturalistica dell'uomo, di matrice aristotelica, che ha diversi punti in comune con l'impianto giusnaturalista: esiste un'essenza stabile e intrinseca alla natura delle cose e anche dell'uomo, che è conoscibile attraverso la ragione; una volta che l'uomo è presupposto come entità esistente, razionale e fine-in-sé, si ricaveranno di conseguenza le verità etiche e politico-giuridiche a esso inerenti, con la conseguente attribuzione di diritti inalienabili caratterizzati solo 'in negativo': vita, libertà e proprietà. Cfr. A. Rand, *The Virtue of Selfishness*, New American Library, New York, 1964; trad. it. *La virtù dell'egoismo*, Liberilibri, Macerata, 1999.

²⁰ Nel libertarismo giusnaturalista di impostazione aristotelica e tomista l'autonomia garantita dall'autoproprietà è funzionale soprattutto a una vita virtuosa, perché lo sviluppo del carattere morale richiede la capacità della *scelta morale* e dunque il libero esercizio delle proprie capacità.

Crusoe, quindi, possiede il proprio corpo; la sua mente è libera di porsi qualsiasi obiettivo egli desideri e di esercitare la ragione per scoprire quali fini dovrebbe scegliere e per apprendere le ricette che gli consentano di impiegare i mezzi a portata di mano per raggiungerli»²¹.

b) Implausibilità logica e/o operativa delle alternative (Rothbard). L'autoproprietà viene dimostrata *ex negativo*, illustrando tramite la *reductio ad absurdum* l'insensatezza delle conseguenze derivanti dalla sua negazione. Se un uomo *non* ha titolo alla proprietà piena e completa su di sé, sul piano logico vi sono solo due possibilità: 1) la proprietà altrui universale e uguale (il comunismo), oppure 2) la proprietà parziale di un gruppo da parte di un altro.

Nel primo caso nessun individuo ha diritto al cento per cento della proprietà della propria persona. Una stessa parte del corpo di A dovrebbe essere attribuita a B, C eccetera, e la stessa cosa dovrebbe valere per ciascun altro. Tale condizione conduce a una "contraddizione performativa", cioè all'impossibilità pratica di realizzare un assetto sociale funzionante. È infatti fisicamente impossibile che tutti riescano a esercitare un continuo controllo su tutti gli altri, facendo valere così la propria quota paritetica di proprietà parziale su ogni altro uomo. Anche volendo superare tale obiezione, l'ipotesi di frazionamento della proprietà del corpo comunque impedisce che ciascuno possa intraprendere una qualsiasi azione a meno che non abbia ottenuto la preventiva approvazione da parte di tutti gli altri membri della società; ciò che determinerebbe la paralisi della vita individuale e sociale.

Nel secondo caso, una persona o un gruppo di persone ha titolo a possedere non solo sé stessa, ma anche il resto della società. Ciò significa che quest'ultima è composta da esseri inferiori rispetto ai primi. Ma una simile assunzione viola il criterio universalistico di uguaglianza formale fra tutti gli esseri umani, la premessa che gli individui hanno un identico valore *morale*.

Dall'esame di queste due alternative si evince *a contrario* che il principio della proprietà integrale di sé stessi è quello più convincente sotto il profilo etico e più praticabile sul piano sociale, in quanto asseconda la naturale tendenza dell'individuo a dirigere sé stesso verso il soddisfacimento delle proprie preferenze²².

²¹ M.N. Rothbard, *The Ethics of Liberty*, Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ, 1982; trad. it. *L'etica della libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996, pp. 62-63. Alla tradizionale obiezione rivolta all'impostazione giusnaturalistica sulla violazione della legge di Hume (non si può derivare un *valore* da un *fatto*) Rothbard replica sostenendo l'argomento di Leo Strauss, secondo cui la contrapposizione fatto-valore è una costruzione artificiale. Certi giudizi di valore non sono altro che la descrizione di fatti, coincidono con i fatti. L'esempio proposto è il termine "sgarbato" – *rude* – per definire il comportamento di una persona che in una fila ne spinge un'altra: la definizione di "sgarbato" per quel comportamento è una descrizione di un fatto oggettivo, non soggettivo, e al tempo stesso un giudizio di valore. Una posizione simile è sostenuta da H. Putnam: egli, per contestare la dicotomia assoluta fatto/valore e sostenere quello che definisce *intreccio* di fatti e valori, propone il termine "cruelle", che possiede sia usi normativi sia usi descrittivi; un esempio dei secondi è la proposizione di uno storico: "le crudeltà del regime provocarono una ribellione". I valori, inoltre, non sono frutto esclusivo dell'arbitrio; si può argomentare oggettivamente in loro favore. H. Putnam, *Fatto/Valore. Fine di una dicotomia*, Fazi, Roma, 2004. D'altra parte, i pragmatisti classici – Peirce, James, Dewey e Mead – fecero notare che anche la scienza, considerata dai sostenitori della legge di Hume "oggettiva" e non valutativa, ricorre a giudizi normativi: per esempio, lo sono i concetti di "coerenza", "plausibilità", "ragionevolezza", "semplicità", "successo predittivo". Sono valori epistemici, ma sempre valori, un "dover essere" applicato alle modalità del ragionamento.

²² Cfr. M.N. Rothbard, *Per una nuova libertà*, cit., pp. 55-56; *L'etica della libertà*, cit. Edward Feser ha contestato il fondamento filosofico del sillogismo di Rothbard, imputando a esso un salto logico, in quanto dalla necessità di imparare, scegliere ecc. non segue ineluttabilmente un diritto all'autoproprietà. Ad esempio, per svolgere quelle attività si potrebbe aver bisogno di alcuni diritti, ma non necessariamente della proprietà di sé stessi. Inoltre, il fatto che si abbia bisogno di qualcosa non genera un diritto ad averla. E. Feser, *Rothbard as a Philosopher*, in http://web.archive.org/web/20071014120247/rightreason.ektopos.com/archives/2006/04/rothbard_as_a_p.html, 25 aprile 2006. Un'articolata risposta alle critiche di Feser è contenuta in G. Casey, *Feser on Rothbard as a Philosopher*, in "Libertarian Papers", 1, 34, 2009. In particolare, nell'interpretazione di Casey l'autoproprietà per Rothbard è un

c) Ogni persona ha un'intima e indissolubile connessione con quella risorsa "scarsa" che è il proprio corpo: ne ha il controllo diretto perché controlla sempre la propria volontà. Il controllo sui movimenti del proprio corpo implica l'impossibilità della non proprietà di esso (Rothbard, S. Kinsella, J.G. Hulsmann). Gli autori che sostengono questo argomento affermano che, anche se una persona è costretta sotto minaccia a compiere determinate azioni, comunque, a causa di questa inscindibilità fra volontà e movimenti del corpo, la decisione di compierle o no, di piegarsi alla minaccia o no, resta sua. Sarebbe lo stesso linguaggio umano a implicare l'autoproprietà: la frase "io sto suonando il pianoforte" non avrebbe senso se io non fossi proprietario esclusivo del mio corpo²³. In tale condizione essa sarebbe un'affermazione falsa, perché qualsiasi regime proprietario diverso dall'autoproprietà comporterebbe che non sono io a suonare il piano, bensì "io e altri"; il che però è illogico²⁴.

I critici hanno affermato che questa tesi confonde l'individualità fisica con la proprietà, e la controversia ha rappresentato la base di un ulteriore tema oggetto di discussione tra i libertari, la possibilità dell'alienabilità di sé stessi e dunque della schiavitù volontaria²⁵.

assioma (o un principio primo), dunque non deriva dalla constatazione che gli esseri umani devono essere liberi di imparare, scegliere ecc. Non si può imputare di fallacia logica una proposizione posta come assiomatica. Si potrà criticare l'asserzione *a priori* dell'autoproprietà di Rothbard, ma non è quello che fa Feser.

²³ Sempre relativamente all'uso del linguaggio, «la naturalezza [dell'autoproprietà] si riflette nel fatto che, nel parlare dei corpi, è quasi impossibile evitare l'uso di espressioni possessive (indicanti il possesso). Un corpo è normalmente riferito al corpo di una specifica persona: il mio corpo, il tuo, il suo ecc. [...] nel fare ciò stiamo chiaramente assegnando titoli di proprietà, e distinguendo i proprietari autentici». H.-H. Hoppe, *A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics*, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1989, p. 11 (traduzione mia).

²⁴ Kinsella ritiene che l'individualità fisica, cioè il controllo sui movimenti del proprio corpo, implica l'impossibilità della non proprietà di esso. Per un oggetto fisico "occupato" (*homesteaded*) in precedenza (v. *infra*, cap. 3), è possibile rinunciare alla proprietà di esso, abbandonandolo. Con il proprio corpo ciò non è possibile, perché la sua proprietà è radicata nell'inevitabile controllo diretto su di esso da parte dell'attore. S. Kinsella, *Inalienability and Punishment: A Reply to George Smith*, in "Journal of Libertarian Studies" vol. 14, no. 1, inverno 1998, pp. 79-93. È simile a questa la posizione di Rothbard, secondo il quale ogni individuo controlla sempre la propria volontà, e non può non farlo. Anche se obbedisco a un'altra persona, comunque la decisione di farlo resta mia; e l'eventuale minaccia della violenza non cambia le cose, perché sono sempre io a dover decidere se piegarmi alla minaccia. Il fatto che ogni persona non possa alienare la propria volontà in Rothbard rinforza l'autoproprietà. M.N. Rothbard, *L'etica della libertà*, cit., p. 77, 204-206. Secondo Hulsmann l'autoproprietà è fattuale ancor prima che normativa, perché tecnicamente solo io posso utilizzare la mia volontà, solo io posso decidere di sollevare il mio braccio destro. Il fatto che un'altra persona mi possa obbligare a farlo non è una confutazione di tale affermazione, perché è sempre la mia volontà che comanda a (parti del) mio corpo, e questa forma di controllo non può mai essere trasferita. J.G. Hulsmann, *The A Priori Foundations of Property Economics*, in "The Quarterly Journal of Austrian Economics", 7, no. 4, inverno 2004, pp. 41-68.

²⁵ Sebbene prevalga la tesi del rigetto, sostenuta da M.N. Rothbard, S. Kinsella, R. Barnett, D. Gordon, R. Epstein, J.G. Hulsmann: un individuo non può tecnicamente alienare la propria volontà e la possibilità di controllare i movimenti del proprio corpo, dunque la schiavitù volontaria è impossibile. I libertari favorevoli alla tesi della possibilità, e liceità, del contratto volontario di schiavitù (W. Block, R. Nozick, J.C. Lester) sostengono invece che, se si è proprietari di qualcosa, la si può vendere; e il proprio corpo non è escluso dagli oggetti di negoziazione. Essi contestano l'argomento utilizzato nel punto c), in quanto confonderebbe l'individualità fisica con la proprietà: se io sono proprietà di un altro e suono il piano, non c'è bisogno di dire che "io e l'altro" suoniamo il piano; è corretto dire che solo io suono il piano, su ordine dell'altro. «In Alabama nel 1835 il proprietario di schiavi precisamente che cosa otteneva dal suo schiavo? L'impulso morale? La volontà? Un'obbedienza convinta e benevola? Niente di tutto questo. Il padrone otteneva solo il privilegio di non essere punito dalla legge per aggressione, percosse e sequestro di persona nel caso in cui avesse usato violenza contro lo schiavo, come invece sarebbe accaduto se avesse intrapreso queste azioni contro una persona libera. Questo è tutto ciò che la schiavitù volontaria concederebbe al proprietario; non la disposizione morale o la volontà o le altre cose discusse dai critici della schiavitù volontaria». W. Block, *Towards a Libertarian Theory of Inalienability: A Critique of Rothbard, Barnett, Smith, Kinsella, Gordon, and Epstein*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 17, no. 2, 2003, p. 81 (traduzione mia); cfr. anche W. Block, J. Pillard, *Libel, Slander, and Reputation According to Rothbard's Theory of Libertarian Law*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 24, no. 1, 2020, pp. 116-142. J.C. Lester ritiene che Rothbard abbia fatto confusione su ciò che viene alienato in seguito all'atto di sottoporsi volontariamente a schiavitù. Ciò che viene alienato è la proprietà della volontà, non la volontà come attributo della persona. È vero, sostiene Lester,

d) Schemi logici basati sulla *contraddizione performativa* (“a priori della discussione” di H.-H. Hoppe, *estoppel* di Kinsella). La discussione è una forma di azione che implica l’uso di una risorsa scarsa qual è il corpo di ogni individuo. Il solo fatto di sostenere una qualsiasi tesi, di argomentare e/o di opporre delle argomentazioni alle tesi altrui, significa riconoscere automaticamente e necessariamente che l’interlocutore possiede il diritto esclusivo sul proprio corpo, perché egli sta disponendo del proprio corpo (cervello, lingua, corde vocali ecc.) *per il solo fatto* di produrre un’affermazione qualsiasi. Nessuno potrebbe proporre alcunché, o essere convinto di alcunché, se non si presupponesse che il corpo è sua proprietà privata. Di conseguenza, chiunque neghi il diritto all’autoproprietà si sta autocontraddicendo, perché, sostenendo quella tesi, cioè discutendo, sta implicitamente presupponendo il diritto che nega²⁶.

e) Argomento epistemico (o consequenzialista in senso lato; R. Epstein, J.C. Watson): ciascuno conosce meglio degli altri (in particolare dei governanti) le proprie preferenze e circostanze di vita, è in una posizione migliore per prendere le decisioni che hanno effetto sulla propria persona; dunque, è opportuno che ciascuno abbia il controllo su sé stesso (diritti su sé stesso)²⁷.

f) Argomento consequenzialista in senso stretto (J. Brennan, B. van der Vossen, D. Schmidtz): le società in cui gli individui sono autoproprietari, kantianamente fini in sé e non mezzi, sono prospere e con un grado di benessere nettamente superiore alle società che respingono tale principio²⁸.

che non possiamo alienare la nostra volontà nel senso di farla cessare di essere un nostro attributo, ma questo non significa che non possiamo alienare questo nostro attributo nel senso di farlo cessare di essere nostra proprietà. J.C. Lester, *Market-Anarchy, Liberty, and Pluralism*, in J.T. Sanders, J. Narveson (a cura di), *For and against the State: new philosophical readings*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 1996, p. 66.

²⁶ H.-H. Hoppe, *On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property*, in “Liberty” 2, n. 1, 1988, riprodotto in *The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and Philosophy*, Mises Institute, Auburn, AL, 2006. Hoppe mutua il principio da Habermas e Apel (K.O. Apel, *L’Apriori della comunità della comunicazione e i fondamenti dell’etica*, in *Comunità e comunicazione*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1973). Autori libertari che seguono un approccio simile sono S.N. Kinsella, G.B. Madison (*The Logic of Liberty*, Greenwood Press, New York, 1986), F. van Dun (*Economics and the Limits of Value-Free Science*, in “Reason Papers” 11, primavera 1986) e J.G. Hulsmann (*The A Priori Foundations of Property Economics*, cit.). Kinsella ha elaborato il criterio dell’*estoppel*: a una persona dev’essere impedito (*estopped*) di sostenere in tribunale una linea difensiva i cui argomenti contraddicono azioni o affermazioni fatte in precedenza dall’autore. Un aggressore, che ha fatto ricorso alla forza per primo, non può lamentarsi che “l’uso della forza è ingiusto”, e dunque non può recriminare per essere stato punito per il crimine commesso, perché egli in precedenza ha dimostrato di non credere che “l’uso della forza è ingiusto”. Poiché quindi non può moralmente obiettare alla punizione subita, si evince che la punizione è giusta. Ciò significa, in ultima analisi, che il diritto soggettivo che la sanzione crea è un diritto effettivo. È in tal modo dimostrato che gli individui possiedono diritti, e nel caso in esame il diritto alla proprietà di sé stessi. Su queste basi si può mostrare che solo gli atti aggressivi violano i diritti. Il ragionamento sopra esposto non può ad esempio essere applicato ai “crimini senza vittime”, in relazione ai quali un imputato non è in contraddizione se contesta la sanzione, perché egli non ha intrapreso atti violenti. Dunque i soli diritti che gli individui hanno sono diritti contro il “dare inizio” alla violenza. S.N. Kinsella, *Estoppel: A New Justification for Individual Rights*, in “Reason Papers” 17, autunno 1992; *New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory*, in “Journal of Libertarian Studies” 12, no. 2, autunno 1996.

²⁷ Richard Epstein definisce *autonomia* tale condizione. È simile il ‘principio del vantaggio epistemico’ proposto da Jamie C. Watson, secondo cui ciascuno è in una posizione tale per cui *conosce* (ha più informazioni su) i propri interessi (intesi in senso ampio, come desideri, materiali o spirituali) meglio degli altri e dunque deve poterli perseguire finché non confliggono con gli interessi altrui. C’è una ragione *prima facie* per ritenere ciò, cioè bisogna presupporre che sia così perché l’evidenza è tale; dunque fino a prova contraria, come ad esempio per i bambini, nel qual caso si può introdurre un’eccezione al criterio. J. C. Watson, *Prolegomena to an Epistemic Case for Classical Liberalism*, in “Libertarian Papers”, 6, 1, 2014, pp. 21-56, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/articles/2014/lp-6-1-2.pdf>.

²⁸ «Nel nostro sistema di pensiero consideriamo l’autoproprietà un principio morale ma non una premessa posta a fondamento né tantomeno un principio autoevidente. Consideriamo gli individui autoproprietari a causa di ciò che implica il rifiuto di tale idea, sia per le società nel loro insieme sia per gli individui che le rendono ciò che sono. [...] I luoghi che considerano gli individui come fini in sé stessi e le istituzioni come strumenti per supportare gli individui sono felici, prosperi e progressivi. I luoghi che considerano le istituzioni come fini e gli individui come mezzi per

g) Certe pratiche giudicate unanimemente ingiuste e inaccettabili, come la schiavitù o l'obbligo di fornire un occhio sano ai non vedenti, sono tali solo in quanto si assume implicitamente l'autoproprietà²⁹.

h) Alcuni diritti hanno senso solo se si presuppone l'autoproprietà: se la mente di un individuo non è sua, la libertà di pensiero non ha significato; se la lingua non è sua, la libertà di parola non ha significato.

supportarle sono l'opposto». J. Brennan, B. van der Vossen, D. Schmidtz (a cura di), *The Routledge Handbook of Libertarianism*, Routledge, New York, 2018, Kindle e-book, *Introduction* (traduzione mia).

²⁹ Robert Nozick in *Anarchia, Stato e Utopia* accenna al concetto di autoproprietà nella sezione relativa alle teorie distributive; in particolare, quelle "a stato finale", cioè redistributive, «istituiscono una (parziale) proprietà da parte di altri sulle persone, sulle loro azioni e sul loro lavoro. Questi principi comportano uno slittamento dalla nozione di proprietà di se stessi del liberalismo classico a una nozione di diritti di proprietà (parziale) su *altri*». R. Nozick, *op. cit.*, p. 184. Poco prima evidenzia come la sua nozione di proprietà basata sui diritti lockiani «ci aiuta a comprendere perché autori precedenti parlassero delle persone come proprietarie di se stesse e del loro lavoro». *Ivi*, p. 183.

3. Proprietà delle cose tangibili

Dall'autoproprietà si passa alla legittimazione della proprietà sugli oggetti esterni. Questa promana da quella.

Poiché le risorse sono scarse (limitate), cioè non sovrabbondanti o infinite, possono sorgere conflitti sulla loro utilizzazione, perché l'uso di un bene da parte di una persona necessariamente ne esclude (interferisce con, restringe) l'uso da parte di un'altra. È quindi necessaria una regola etica che governi l'uso dei beni finiti³⁰. Il criterio per l'assegnazione del diritto di proprietà è quello lockiano dell'*occupazione originaria (homesteading)*³¹. Il primo che ha compiuto l'azione di occupazione³² di una risorsa *res nullius*³³ è proprietario di essa e dei beni che con essa ha prodotto.

Il primo libertarismo (M. Rothbard, W. Block)³⁴ ha giustificato la nascita di un diritto di proprietà a seguito di occupazione con il lockiano “mescolare il lavoro umano con la natura”. La legittimazione della costituzione di un titolo di proprietà su una risorsa che non è proprietà di alcuno

³⁰ Se gli esseri umani potessero ottenere tutti i beni che desiderano con un semplice schiocco delle dita – cioè se le risorse non fossero scarse – non vi sarebbero conflitti, e dunque non si porrebbe il problema dell'individuazione di un criterio per l'assegnazione della proprietà. Anche nel caso della proprietà collettiva il problema non è eluso, perché chi ne decide la destinazione (per esempio il funzionario pubblico, o i comproprietari nella proprietà comune) è l'effettivo titolare del diritto di proprietà. S. Kinsella ha fatto notare che qualsiasi conflitto fra esseri umani – politico, sociale, religioso – non è altro che una disputa sull'uso di risorse scarse. Non nell'accezione marxista per cui quei conflitti sono determinati da cause economiche, ma nel senso prasseologico secondo cui ogni conflitto rappresenta in ultima istanza un condizionamento non solo sulle risorse materiali, ma anche della libertà dei *corpi* delle persone di intraprendere le azioni desiderate; e i corpi sono anch'essi risorse scarse. «Per esempio, a volte si dice che le persone “combattono per la religione”. Non è vero. Le persone combattono solo per risorse scarse. Il disaccordo sulla religione può essere il motivo del conflitto, ma il conflitto è sempre condotto con la forza fisica, con il supporto di mezzi (per esempio armi), al fine di controllare fisicamente i corpi o le risorse di proprietà altrui. Ad esempio, A può dire a B di cambiare religione oppure morirà; il conflitto qui è su chi controlla il corpo di B. Quando lo stato minaccia di incarcerare le persone se disobbediscono alle leggi sugli stupefacenti, sta affermando un diritto di proprietà sui corpi dei cittadini». S. Kinsella, *The Limits of Libertarianism: A Dissenting View*, in <http://www.stephankinsella.com/2014/04/the-limits-of-libertarianism-a-dissenting-view/>, 20 aprile 2014 (traduzione mia). Questa interpretazione spiega e giustifica l'etichetta di *austro-libertari*, a rigore discutibile, perché la teoria Austriaca appartiene al novero delle discipline descrittive, non normative; è *wertfrei*, quindi non dovrebbe essere chiamata in causa per illustrare una teoria filosofico-politica. Tuttavia la teoria dei diritti di proprietà utilizza le acquisizioni della prasseologia: l'azione umana consiste nell'impiego di risorse scarse (compresi i corpi) per conseguire determinati fini alternativi. Come si è detto sopra, sono i conflitti sull'uso di risorse scarse a generare la necessità di una teoria sull'assegnazione dei diritti di proprietà; che i libertari individuano nel diritto del primo occupante. Una spiegazione della nascita e dello sviluppo del diritto di proprietà basata su un'impostazione diversa, il confronto fra costi e benefici, è quella di Harold Demsetz: la proprietà si afferma per uno scopo preciso, consentire agli utilizzatori di un bene di internalizzare le esternalità quando da tale azione i vantaggi superano i costi. Ad esempio, le terre comuni degli indiani nel Québec nel Seicento o degli allevatori nell'ovest americano nell'Ottocento furono oggetto di un rapido depauperamento (da sovrasfruttamento) rispettivamente degli animali da caccia e dei pascoli; si determinò dunque un'esternalità negativa per l'intera popolazione. La suddivisione in proprietà private accrebbe talmente il prodotto da superare in termini di beneficio per l'intera collettività il costo dell'esclusione di alcuni di essi. H. Demsetz, *The Exchange and Enforcement of Property Rights*, in “Journal of Law and Economics”, 7, 1964, pp. 11-26; *Toward a Theory of Property Rights*, in “American Economic Review”, 1967.

³¹ L'assioma dell'*homesteading* senza clausole limitative è stato proposto per la prima volta da Lysander Spooner in *The Law of Intellectual Property*, del 1855. Nel suo sistema tale principio conduce a un esito anarchico.

³² La semplice *comunicazione*, verbale o scritta, è insufficiente: «chiunque potrebbe rivendicare a parole qualunque cosa desideri, e le dispute sarebbero infinite. Io ora rivendico il sole, la luna e le stelle, e lo stesso fai tu. Il proprietario legittimo deve ancora essere individuato». W. Block, *Defending the Undefendable II: Freedom in All Realms*, Terra Libertas, Eastbourne, UK, 2013, p. xiv (traduzione mia).

³³ I libertari ritengono che, nella condizione di “stato di natura” precedente all'appropriazione, tutte le risorse della Terra (e in futuro di qualsiasi pianeta) vadano considerate proprietà di nessuno. La teoria alternativa sostiene che tali risorse erano proprietà comune di tutti gli esseri umani (le implicazioni di tale tesi sono illustrate nella nota successiva).

³⁴ M.N. Rothbard, *L'etica della libertà*, cit.; W. Block, *Homesteading, Ad Coelum, Owning Views and Forestalling*, in “The Social Sciences”, vol. 3, n. 2, 2008, pp. 96-103.

o sul bene frutto della lavorazione della risorsa deriverebbe dall'applicazione su di essa delle energie mentali e/o fisiche, che appartengono al corpo dell'individuo, e che trasformano fisicamente la materia inerte. Le cose tangibili avrebbero acquisito nuove proprietà fisiche grazie alle azioni dell'individuo, le trasformazioni fisiche sarebbero emanazioni di queste. In breve: poiché ciascuno è proprietario del suo lavoro, è proprietario anche degli oggetti esterni sui quali ha trasfuso tale lavoro³⁵.

Successivamente altri autori (R. Epstein, S. Kinsella, T. Palmer)³⁶ hanno affermato che questo passaggio della sequenza lockiana è errato e che ai fini della costituzione del titolo di proprietà sono sufficienti l'occupazione originaria o il primo possesso. Secondo tale impostazione, in senso stretto il lavoro non si possiede; esso è un tipo di azione - è il modo in cui i corpi agiscono nel mondo - non una cosa oggetto di proprietà da parte dell'individuo che lo esegue; un'azione non è "appropriabile". Dunque, per l'acquisizione della proprietà non c'è bisogno di ricorrere al lavoro (e al possesso del lavoro) e all'attività di creazione successiva³⁷. L'unico eventuale "lavoro" rilevante è quello necessario al compimento dell'atto di occupazione originaria, non altro. La sedia che ho realizzato con il legno del mio albero è mia perché è mio l'albero, non perché ho applicato lavoro successivo all'albero o perché ho creato "valore". È sufficiente l'azione di occupazione originaria dell'albero. Secondo questo punto di vista l'idea lockiana di "mescolare il lavoro" con una risorsa scarsa è pertinente solo perché *indica* che l'utilizzatore della risorsa la possedeva già, ma il lavoro non è la scaturigine del diritto di proprietà³⁸.

Possono essere oggetto di proprietà tutte le entità che possiedono il requisito della delimitazione, della demarcazione, che hanno confini o bordi visibili; circostanza che a sua volta dipende dalle condizioni tecnologiche. Per una cosa mobile la presa di possesso originaria può effettuarsi ghermendo direttamente la cosa in senso fisico, traendola a sé; in tale modalità di appropriazione è compresa anche la cattura degli animali liberi. Per una risorsa immobile l'*homesteading* avviene marcandola (recingendola con dei confini visibili) o, per altri libertari, lavorandola anche una sola volta (v. *infra*)³⁹.

³⁵ Si è sostenuto che la teoria lockiana (abbozzata in precedenza anche da Tommaso d'Aquino e da Giovanni Quidort) rappresenterebbe la legittimazione della teoria del valore-lavoro. Tuttavia si confondono due concetti differenti: la teoria spiega l'origine etica della proprietà, cioè a chi spetta il bene, non il valore economico (prezzo) del bene di cui si è diventati proprietari. Inoltre l'espressione "lavoro" va intesa come la profusione di energie umane in qualsiasi attività economica, non solo come il lavoro alle dipendenze in cambio di un salario.

³⁶ S. Kinsella, *Against Intellectual Property*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 15, n. 2, primavera 2001; ripubblicato da Mises Institute, Auburn, AL, 2008; R. Epstein, *Possession as the Root of Title*, in "Georgia Law Review", vol. 13, 1979, pp. 1221-1243; T.G. Palmer, *Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects*, in "Harvard Journal of Law & Public Policy", 13, n. 3, 1990, pp. 817-886.

³⁷ Kinsella critica la seconda parte dell'affermazione di Rothbard "un individuo possiede la sua persona e perciò il suo proprio lavoro". "Possedere il proprio lavoro" (o la vita o le idee) per Kinsella è una metafora ingannevole. Questa tesi è alla base del rifiuto dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale: infatti, se non è la *creazione* la fonte dei diritti di proprietà, allora non si ha diritto alla proprietà di oggetti non scarsi come le idee, create dalla mente, la cui diffusione non priva il proprietario del possesso di esse. Per un esame esteso della tematica si veda P. Vernaglione, *Proprietà intellettuale*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/temi-lib/proprietà-intellettuale.doc>, 31 luglio 2009.

³⁸ I libertari di impostazione utilitarista invece legittimano la proprietà privata con l'argomento, tipicamente consequenzialista, degli incentivi: la cura di ciò che è proprio, per goderne i frutti, e il desiderio di acquisire in futuro altre proprietà spinge gli agenti a lavorare e intraprendere. Ciò che non avviene con la proprietà comune.

³⁹ Coloro che ritengono che l'acquisizione originaria dovrebbe avere delle restrizioni, cioè che le risorse esterne prive di proprietà dovrebbero essere divise equamente fra tutti i membri della società in quanto comuni, vengono definiti *left-libertarian* (libertari di sinistra). Esponenti di tale corrente come Hillel Steiner, Philippe Van Parijs, Michael Otsuka e Peter Vallentyne, dunque, riconoscono la proprietà di sé stessi ma non la proprietà individuale della natura. Essi, così come i *liberal* (C. Brettschneider, M. Murray, W. Kymlicka, R. Arneson) e alcuni marxisti analitici (G.A. Cohen),

supportano la propria posizione menzionando la ‘clausola limitativa’ del liberale John Locke, la quale, nella sua versione completa, è la seguente: vi sono due limiti all’appropriazione: 1) ciascuno può acquisire soltanto ciò che è in grado di produrre con il suo lavoro e ciò che è in grado di usare/consumare (in modo che non vi sia il deterioramento e lo spreco dei beni non utilizzati; ad esempio, una persona stacca alcuni frutti dagli alberi e poi li lascia marcire; sta violando la quota di proprietà altrui in quanto proprietà comune); e 2) agli altri deve rimanere una quantità di beni sufficiente. Nella versione di Steiner, ciascuno ha il diritto che gli altri non si appropriino di più di una quota uguale di risorse esterne; in quella di Otsuka e Vallentyne, invece, ciascuno ha il diritto che gli altri non si appropriino di una quota superiore a ciò che è compatibile con l’uguaglianza delle opportunità di benessere. Inoltre, la privatizzazione di ogni sezione di territorio a seguito del criterio del primo occupante potrebbe lasciare alcuni individui senza i mezzi di sussistenza e quindi destinati alla morte. Dato lo *status quo* rappresentato da possessi delle risorse naturali molto diffusi fra individuo e individuo, per i *left-lib* il suddetto principio di giustizia di fatto deve tradursi in un trasferimento di reddito reiterato dai proprietari verso coloro che non hanno accesso alle risorse (in sostanza l’equivalente di una rendita, o di un’imposta). Tali limitazioni non si applicano solo all’acquisizione iniziale, ma anche all’eredità: perché le persone morte non sono in grado di esercitare poteri e dunque non hanno più diritti sui loro beni, che quindi diventano *res nullius*; e/o perché nel tempo le risorse naturali vengono consumate e la popolazione aumenta, quindi ogni nuovo nato ha una quota di risorse naturali minore e deve essere ricompensato; la conseguenza è che l’eredità verrebbe notevolmente ristretta. Il filosofo G. A. Cohen, di orientamento marxista, proprio attraverso l’utilizzazione della clausola lockiana ha cercato di confutare il libertarismo (nella versione nozickiana), sostenendo la plausibilità della compresenza dell’autoproprietà e della proprietà comune del mondo esterno. Riferendosi all’affermazione fatta da Locke nel *Secondo trattato sul governo*, secondo la quale Dio ha dato la terra agli uomini “in comune”, Cohen sostiene che, se la posizione iniziale è la proprietà comune, e non l’assenza di proprietà, qualsiasi individuo ha un diritto di veto sull’appropriazione tentata da qualsiasi altro (o il diritto di trattare per essere ricompensato). Ipotizzando che il mondo sia abitato da due sole persone, Abile e Infermo, il secondo potrebbe utilizzare la sua comproprietà sulle risorse consentendo ad Abile di intraprendere qualsiasi attività produttiva purché produca una quota anche per lui. Tale procedura rappresenterebbe il fondamento di legittimità delle politiche di redistribuzione del reddito. Cfr. G.A. Cohen, *Self-Ownership, World-Ownership, and Equality*, in F. Lucash (a cura di), *Justice and Equality, Here and Now*, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1986. Una posizione simile è espressa dal *liberal* Alan Haworth: in un’economia sviluppata quale quella contemporanea, diversa dall’appropriazione iniziale nello stato di natura, in seguito a uno scambio bilaterale un terzo potrebbe trovarsi in una “condizione peggiore” di prima (che Haworth intende anche come riduzione delle opportunità), e dunque si dovrebbe attendere il suo consenso (esprimibile, ad esempio, attraverso le procedure democratiche). A. Haworth, *Anti-Libertarianism. Markets, Philosophy and Myth*, Routledge, London, 1994. I libertari contestano queste tesi sulla base di due argomenti. Innanzi tutto, non accolgono la clausola lockiana, sulla base di argomenti diversi: 1) essa impedirebbe qualsiasi proprietà privata della terra, perché si può sempre dire che la riduzione della terra disponibile lascia ogni altro, che avrebbe potuto appropriarsi di quella terra, in una condizione peggiore (Rothbard); 2) l’impossibilità della comparazione interpersonale delle utilità, che impedisce di misurare con precisione l’eventuale peggioramento nella condizione di alcuni (W. Block); 3) il fatto che nel processo di appropriazione non viene violato alcun diritto, perché non esiste un diritto del mondo a rimanere nella condizione in cui si trova in un determinato momento della sua storia (R. Pilon). In secondo luogo, negano la correttezza dell’interpretazione della frase di Locke compiuta da Cohen. L’espressione “in comune” va intesa nel senso di “in generale”. Infatti Locke più avanti afferma: «Se fosse necessario un consenso del genere [di tutta l’umanità], l’uomo sarebbe morto di fame, nonostante tutte le ricchezze che Dio gli ha dato». Randal G. Holcombe ritiene che l’espressione “comune a tutti gli uomini” vada intesa nel senso che, nello stato di natura, le risorse sono “disponibili” per chiunque, non “proprietà” di tutti. R.G. Holcombe, *Common Property in Anarcho-Capitalism*, in “Journal of Libertarian Studies”, vol. 19, n. 2, primavera 2005. Per Gerard Casey la semplice esistenza, senza una qualsiasi azione, non può dare diritto alla proprietà (collettiva) delle risorse naturali. Per dimostrarlo osserva che, se i primi esseri umani che popolavano solo la zona orientale dell’Africa erano proprietari anche dell’Alaska o della Siberia, della cui esistenza non erano a conoscenza, allora erano collettivamente proprietari anche di Plutone o di qualsiasi pianeta disabitato di qualsiasi galassia, dei quali parimenti non erano a conoscenza; e lo stesso vale oggi per tutti gli abitanti della Terra. G. Casey, *Libertarian Anarchy*, cit., p. 68. In un altro lavoro argomenta la stessa tesi nel seguente modo: «si immagini il pianeta senza esseri umani, una situazione che dev’essere esistita. In questo scenario è chiaro che nessuno è proprietario di niente perché non esiste nessun individuo. Ora, si immagini la stessa situazione ma questa volta aggiungendo 100 esseri umani. Adesso chi possiede che cosa? Ora l’intero pianeta è proprietà comune dei 100 esseri umani? Si supponga che vivano in caverne del Kilimanjaro. Sono proprietari dell’Oklahoma? Appare estremamente implausibile, per cui l’esperimento mentale sembra pendere dal lato dell’assenza di proprietà più che della proprietà comune». G. Casey, *Murray Rothbard*, Continuum, New York, 2010, p. 56 (traduzione mia). I libertari quindi ribadiscono che la condizione iniziale del mondo esterno non è la proprietà comune bensì l’assenza di proprietà. La critica più convincente alle tesi di Cohen è contenuta nel saggio di Tom G. Palmer, *G. A. Cohen on Self-Ownership, Property, and Equality*, in “Critical Review”, vol. 12, n. 3, primavera 1998. Posizioni simili sono espresse da An Feallsanach e da Richard A. Epstein. Per quanto riguarda il rischio che un *newcomer* possa rimanere privo dei mezzi di sussistenza in un mondo composto di aree

Se una persona acquista la risorsa (da un proprietario legittimo), allo stesso modo il prodotto finito da lei realizzato è sua proprietà.

Per quanto riguarda la terra⁴⁰, ci si può appropriare solo della parte su cui si è intervenuti con il proprio lavoro; inoltre non è necessario lavorarla in maniera continuativa, è sufficiente che sia stata messa a frutto almeno una volta⁴¹. L'estensione dell'area di cui è legittimo appropriarsi è l'*unità tecnologica*, e deve essere tale da consentire l'uso e il godimento del bene; dunque essa dipende dalla natura della risorsa in questione. Per esempio, se si tratta delle frequenze radio o televisive, l'estensione è data dall'ampiezza sullo spettro elettromagnetico e dalla lunghezza dell'onda.

In un terreno, le pertinenze devono essere incluse. Circa il sottosuolo e il soprassuolo, contrariamente alla dottrina *ad coelum* di Accursio ed Edward Coke, non si estendono come un cono fino al centro della Terra e fino al cosmo, ma solo fino allo spazio essenziale per l'uso e il godimento del terreno. Negli spazi molto profondi, sia al di sotto sia al di sopra della superficie, non è stata compiuta alcuna azione di occupazione (o, in base alla precedente teoria di ispirazione lockiana, non è stato mescolato lavoro). Non vi è una distanza standard e unica, l'estensione in altezza e in profondità varia da situazione a situazione. Dunque, in un terreno impiegato ad esempio in un'attività agricola, sottoterra si ha diritto alla profondità necessaria all'integrità delle radici; mentre sopra la superficie, se vi si coltivano alberi molto alti, lo spazio aereo deve raggiungere un'altezza superiore a quella attribuita a un terreno dedicato al pascolo, ma non superiore alle necessità di estensione degli alberi. Invece in una strada non vi devono essere interferenze a un'altezza pari o inferiore a quella del veicolo più alto potenzialmente in transito.

L'occupazione originaria di un terreno che confina con zone di territorio prive di proprietà dà al proprietario il diritto di produrre emissioni – sostanze inquinanti, rumori, odori sgradevoli ecc. (*nuisances*, molestie) – in tali zone circostanti. È equivalente a un diritto di *servitù*. Se invece un

completamente privatizzate da precedenti occupanti, Hoppe ha osservato che, innanzi tutto, «sul piano pratico il problema non esiste: se non fosse per gli Stati, che restringono l'accesso alle terre di nessuno, vi sarebbe abbondanza di terre libere. [Secondariamente], questi *newcomer* vengono al mondo in qualche luogo fisico – normalmente come figli di genitori che sono proprietari o affittuari di sezioni di terreno. [...] Se i genitori non vogliono ospitarli, i *newcomer* sono liberi di cercare in altre zone del mondo datori di lavoro o persone disposte a vendere del suolo o a far loro la carità. [...] Se non trovassero *nessuno* disposto a impiegarli, aiutarli o a commerciare con loro, allora, più che rammaricarsi, sarebbe lecito domandarsi che cosa è che non va in *loro*. Evidentemente sono tipi particolarmente sgradevoli e farebbero meglio a darsi una regolata». H-H. Hoppe, *On the Indefensibility of Welfare Rights: A Comment on Conway*, in "Austrian Economics Newsletter", vol. 11, n. 1, 1990, pp. 15-16. Va precisato che, per i libertari, in un sistema di mercato puro non è previsto, né richiesto, che tutti gli spazi siano privatizzati. Potrebbero esistere beni o sezioni di territorio che sono privi di proprietario, perché nessuno è interessato o ha convenienza ad appropriarsene. È lo Stato moderno, non il privato, che si è «autoattribuito il controllo legale e il pieno possesso di ogni *res nullius* e ha cancellato ogni spazio vergine». C. Lottieri, *Rischi ambientali e società: gli equivoci della regolamentazione*, in C. Lottieri, G. Piombini, *Privatizziamo il chiaro di luna!*, Faccio, Treviglio (Bg), 1997, p. 69.

⁴⁰ La terra ha una caratteristica che la distingue dal fattore capitale e dagli altri beni tangibili risultato della produzione, ed è la *non-riproducibilità*. Questa caratteristica ha indotto molti pensatori (per esempio Henry George e i suoi seguaci) a ritenere che la proprietà della terra non possa essere trattata alla stessa stregua degli altri beni. Tuttavia questa caratteristica non cancella (tutt'altro) o altera il requisito fondamentale della *scarsità*, che rende i beni oggetto di azione umana, e dunque di un prezzo sul mercato.

⁴¹ A questo proposito, in America si è discusso a lungo sul diritto di proprietà della terra degli indiani nativi e sulla ingiusta espropriazione che avrebbero subito. Per W. Block «non è affatto scontato che gli Indiani siano i legittimi proprietari degli interi Stati Uniti. Sotto il diritto libertario essi potrebbero rivendicare legittimamente solo le parti di territorio che avevano originariamente occupato, non quelle che hanno attraversato per cacciare. Essi possedevano i sentieri che usavano per spostarsi dalle località invernali a quelle estive. Tali valutazioni sono basate sulla teoria dell'*homsteading* lockiana-rothbardiana-hoppiana. Stimo che quindi essi possedessero al massimo l'uno per cento della terra degli Stati Uniti». W. Block, *The Privatization of Roads & Highways*, Mises Institute, Auburn, AL, 2009, p. 414 (traduzione mia).

terreno adiacente era già proprietà di qualcuno *prima* che il nostro proprietario acquisisse il suo, allora l'emissione si configura come un'invasione ed è illecita.

L'*homesteading* è una delle situazioni che pone alla teoria libertaria quello che W. Block e W. Barnett hanno definito problema del *continuo* (*continuum challenge*), consistente nella difficoltà di - e nella inevitabile arbitrarietà nel - fissare in alcuni casi una soglia oltre la quale una particolare azione risulti legittima o illegittima (altri casi sono la distanza tra due persone tale per cui l'agitare un pugno possa essere considerato minaccia di violenza o l'età per stabilire quando un rapporto sessuale può essere considerato stupro)⁴².

Nella letteratura libertaria un tema molto discusso è stato il cosiddetto *forestalling*, la circostanza in cui un individuo si appropria di un terreno con una configurazione tale da rendere impossibile a chiunque altro di appropriarsi di un altro terreno contiguo (ad esempio, una configurazione "a ciambella", in cui il buco è la parte di territorio senza proprietari, ma cui nessuno può accedere se il proprietario del territorio "ciambella" non vuole). Un problema analogo si pone se un individuo è proprietario e risiede in una sezione di territorio "circondata": essendo tutte le porzioni di terreno, compresi sentieri e strade, proprietà privata, non esistendo quindi vie di accesso pubbliche, un individuo circondato da proprietà private i cui possessori gli impedissero l'accesso resterebbe intrappolato nella sua proprietà. In entrambi i casi si configurerebbe un grave conflitto fra libertà e proprietà (R. Nozick, F. van Dun, G. Tullock). W. Block è l'autore che si è occupato in maniera più estesa dell'argomento, affermando la non appropriabilità nella forma che preclude ad altri l'accesso o la concessione di un diritto d'accesso (clausola contestata da Kinsella), attenuando la gravità del problema nel secondo caso a seguito di alcune soluzioni (garanzia in anticipo del titolo di accesso, possibilità di realizzare gallerie o ponti)⁴³.

Circa l'aria, chiunque respiri, dunque tutti gli esseri umani, utilizza l'ossigeno contenuto nell'atmosfera e quindi acquisisce un titolo sulla quantità utilizzata. Al tempo stesso un individuo può appropriarsi in maniera esclusiva di una certa quantità di litri d'aria – ad esempio uno scienziato che la immette in un contenitore per effettuare esperimenti – sottraendola agli altri. Anche in questo caso l'estensione dipende dall'unità tecnologica.

La legittimità della proprietà sugli oggetti esterni può essere ulteriormente dimostrata con lo stesso ragionamento per assurdo utilizzato per dimostrare l'autoproprietà, che qui non verrà ripetuto.

Il diritto di proprietà implica il potere assoluto di disporre ad arbitrio del bene, e cioè di: detenerne il possesso (controllarlo)⁴⁴, usarlo, percepirne i frutti, trasformarlo, venderlo, barattarlo, regalarlo, prestarlo, affittarlo, trasferirlo agli eredi, metterlo in palio in un gioco d'azzardo, abbandonarlo, distruggerlo⁴⁵. La proprietà dunque è un *titolo a compiere azioni*.

⁴² W. Block, W. Barnett, *Continuums*, in "Ethics and Politics", 10, n. 1, 2008, pp. 151-166.

⁴³ W. Block, *Van Dun on Freedom and Property: A Critique*, in "Libertarian Papers", 2, n. 4, 2010; *The Privatization of Roads & Highways*, Mises Institute, Auburn, AL, 2009; *Forestalling, Positive Obligations and the Lockean and Blockian Provisos: Rejoinder to Stephan Kinsella*, in "Ekonomia-Wroclaw Economic Review", vol. 22, n. 3, 2016, pp. 27-41. Le critiche di Kinsella a Block sono contenute in S. Kinsella, *The Blockian Proviso*, in "Mises Wire", 11 settembre 2007, <https://mises.org/blog/blockean-proviso>.

⁴⁴ Il *possesso* è diverso dalla *proprietà*: il primo designa la detenzione di fatto della cosa, la seconda la legittimità a disporre della cosa, il *titolo* su di essa. Si può avere il possesso di un oggetto senza esserne il proprietario; per esempio, guidare un'automobile prestata da un amico.

⁴⁵ Secondo Hulsmann, sulla base dell'*a priori della discussione*, è possibile dimostrare sul piano puramente fattuale, senza ricorrere ad argomenti normativi (cioè di tipo etico), non solo l'autoproprietà e l'*homesteading*, ma anche la

Essa può assumere le forme più diverse: ad esempio può configurarsi come un ‘fascio di diritti’: su uno stesso bene possono insistere diversi titolari con facoltà distinte. O come proprietà collettiva, circostanza in cui la proprietà fa capo a diverse persone (ad esempio, un immobile cointestato a tre individui)⁴⁶.

Il diritto di proprietà garantisce anche il *diritto di esclusione*, cioè la facoltà da parte del proprietario di estromettere chiunque egli desideri dal godimento dei beni di sua proprietà, e di respingere qualsiasi pretesa altrui su quei beni⁴⁷.

Questa trincea è particolarmente importante nei confronti dello Stato. Per i libertari la proprietà privata crea una sfera nella quale l’individuo è libero dall’ingerenza del potere politico.

Come detto, una volta garantito il diritto di proprietà, è garantito anche il **diritto allo scambio** (libero contratto), cioè è assicurato anche il libero scambio dei beni e dei servizi oggetto di tale diritto. In economia dunque l’esito della teoria libertaria è la *laissez-faire*⁴⁸, esteso naturalmente anche a livello internazionale⁴⁹.

Per quanto riguarda i beni, sono quindi leciti tutti (e solo) i titoli di proprietà costituiti con la prima occupazione, con lo scambio o in seguito a un regalo ricevuto da proprietari legittimi.

legittimità dell’offrire in cambio o regalare il bene che si possiede e l’illegittimità del furto o della frode, tutte situazioni che non modificano fisicamente il bene, come avviene invece con l’appropriazione originaria. Il ragionamento è il seguente: supponiamo che Jones abbia raccolto, e sia proprietario di, una mela e Smith abbia pescato, e sia proprietario di, un pesce. Se i due desiderano procedere allo scambio, ciò comporta che entrambi riconoscano che l’altro è proprietario del bene di cui si è originariamente appropriato e che entrambi diano l’assenso al desiderio dell’altro *a patto che* l’altro dia l’assenso al proprio desiderio. Dopo lo scambio, Smith non può obiettare al suo appropriarsi della mela attraverso Jones senza autocontraddirsi, perché egli ha dato l’assenso al fatto che Jones si appropriasse della mela. Dunque il rispetto degli accordi che portano allo scambio sono dimostrati, mentre le eventuali violazioni non lo sono. E questo senza aver fatto asserzioni normative – Smith *non deve* obiettare all’appropriazione di Jones – ma solo attraverso la constatazione fattuale che, se Smith obietta all’appropriazione di Jones, contraddice sé stesso. Nel caso in cui Smith si appropri della mela senza dare in cambio il pesce (furto), manca il consenso di Jones, perché tale consenso era condizionato dalla clausola *a patto che* (Smith dia in cambio il pesce), e tale consenso è ritenuto da Smith giusto per il solo fatto di trattare (parlare) con Jones. J.G. Hulsmann, *The A Priori Foundations of Property Economics*, cit., pp. 54-56.

⁴⁶ Tutte queste rimangono forme di proprietà privata e non vanno confuse con la proprietà statale. Sulla varietà delle possibili forme proprietarie si veda C. Lottieri, *Beni comuni, diritti individuali e ordine evolutivo*, IBL Libri, Torino, 2020.

⁴⁷ Lo *jus excludendi alios* è particolarmente rilevante in relazione a beni come l’abitazione o un terreno, la cui natura è tale da consentire all’individuo di collocarsi all’interno di essi. Per questo tipo di beni i confini della proprietà assumono il significato di vero e proprio baluardo per la libertà dell’individuo, uno spazio che garantisce in concreto la libertà di azione. L’esclusione da qualsiasi intrusione di soggetti esterni, fra i quali anche lo Stato, comporta automaticamente la effettiva, tangibile libertà di movimento dell’individuo proprietario.

⁴⁸ Inoltre, in base a un teorema della prasseologia, il *teorema dello scambio volontario*, un atto di scambio tra due o più soggetti ha luogo solo se esso migliora (almeno *ex ante*) la posizione di benessere di ciascun partecipante. Dunque, se uno scambio fra due individui è volontario, essi, compiendo quell’azione, “rivelano” le loro preferenze; quindi il loro benessere *ex ante* (e, con l’esperienza, anche *ex post*) aumenta necessariamente.

⁴⁹ Il diritto degli individui di intraprendere scambi volontari con chiunque si estende alle transazioni fra individui residenti in Paesi diversi. Il commercio internazionale non deve essere ostacolato da alcuna barriera, né tariffaria, né quantitativa. Il protezionismo, oltre a essere immorale, è inefficiente: l’applicazione più importante del teorema dei costi comparati si ha proprio a livello internazionale. L’aumento degli scambi su base mondiale genera una divisione del lavoro su scala più ampia, che consente a ciascun soggetto di produrre i beni in cui ha un vantaggio comparativo, il che genera benefici per tutti i partecipanti allo scambio.

4. Principio di non-aggressione

A questo punto, sulla base di quanto precede, è possibile giungere alle conclusioni di filosofia politica. Autoproprietà e proprietà sugli oggetti materiali sono state dimostrate valide; allora ne consegue che l'assetto giuridico di qualsiasi società dev'essere incentrato sul seguente principio: deve essere illegale dare inizio alla violenza contro un individuo o i suoi beni senza il suo consenso. Il principio di non-aggressione⁵⁰ può essere enunciato così: "è illegittimo intraprendere aggressioni verso i non-aggressori". In altri termini, nessuno può usare *per primo* la forza fisica contro un altro essere umano o i suoi beni⁵¹.

L'uso della forza è giusto e legittimo solo per rispondere a una violenza iniziale, cioè per interrompere la violenza intrapresa *per prima* da una persona (legittima difesa) o per sanzionare colui che ha *dato inizio* alla violenza (*enforcement rights*)^{52,53}.

L'"aggressione" va intesa come l'uso o la minaccia⁵⁴ della violenza fisica contro una persona o una proprietà altrui⁵⁵. Aggressione è quindi sinonimo di invasione (fisica)⁵⁶.

⁵⁰ Rothbard usò l'espressione "assioma di non-aggressione", tuttavia negli ultimi anni si è diffuso il più corretto termine *principio*. Infatti, più che un assioma è un principio derivativo, in quanto è l'esito di passaggi logici che lo precedono, che hanno all'origine elementi fondanti diversi da esso. Per esempio l'autoproprietà, o, per gli utilitaristi, l'utilità. Usare il termine *assioma* invece suggerirebbe che la non-aggressione è un postulato iniziale, in sé concluso, auto-evidente, un enunciato *a priori* logicamente non confutabile (in logica, vero in ogni possibile universo, di tipo tautologico, come ad esempio l'assioma di uguaglianza: per ogni x , $x=x$); o, come in matematica, un postulato arbitrario. Come si è visto, per gli austrolibertari i *diritti di proprietà* sono il fondamento vero della teoria, e sono anche logicamente precedenti al principio di non-aggressione.

⁵¹ Le prime, e più autorevoli, formulazioni del principio sono quelle di Ayn Rand e Murray Rothbard. In *The Textbook of Americanism* (1946), la Rand scrive che «nessun uomo ha il diritto di intraprendere l'uso della forza fisica contro un altro uomo». Simile l'enunciato di Rothbard: «nessun uomo o gruppo di uomini può aggredire il corpo o la proprietà altrui». Un vecchio adagio americano illustra con buona approssimazione il principio libertario: *Your freedom to swing your arm stops where my nose begins*: "La tua libertà di muovere il tuo braccio si ferma dove comincia il mio naso".

⁵² Sebbene di minor rilievo, un altro caso particolare di uso legittimo della forza è l'impiego dei mezzi di correzione da parte dei genitori nei confronti dei figli o in generale l'esecuzione delle azioni espressione della potestà genitoriale. Questo è l'unico caso in cui per il soggetto passivo dell'atto forzoso, ad esempio un bambino, può mancare sia un precedente atto di violenza sia il consenso.

⁵³ In un sistema sociale senza Stato, se si verifica un'aggressione, nessun terzo non coinvolto ha l'obbligo di intervenire per difendere i diritti dell'agredito, né nel corso dell'aggressione né successivamente per fare giustizia (cattura e sanzione). Ciascun individuo ha la responsabilità di salvaguardare i propri diritti, personalmente o rivolgendosi a un'agenzia di protezione; comunque impiegando proprie risorse. Se non lo fa, peggio per lui, il suo diritto eventualmente violato resterà pregiudicato, e non vi è alcun difetto o lacuna in un simile ordinamento giuridico. La vittima non può pretendere, in nome della 'giustizia', che altri ripristinino il suo diritto leso. I diritti sono universali, ma la loro applicazione (*enforcement*) spetta a ciascun titolare. Per estensione, non vi è alcun obbligo morale per uno Stato di intervenire a fianco di un altro Stato a sua volta aggredito. M.N. Rothbard, *America's Two Just Wars: 1775 and 1861*, in J. V. Denson (a cura di), *The Costs of War: America's Pyrrhic Victories*, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 1997.

⁵⁴ La minaccia, chiara e diretta (intimidazione), è l'unico limite ammesso dai libertari alla libertà di espressione; un esempio tipico è la frase "o la borsa o la vita!".

⁵⁵ Il principio di non-aggressione, dunque, va inteso in una rigorosa accezione "negativa", proibitoria, e non va confuso con l'intento di minimizzare l'ammontare totale di aggressione nella società, tipico di un'ottica consequenzialista, secondo cui è lecito infliggere un dato ammontare di aggressione per prevenirne uno maggiore. Un esempio di tale impostazione potrebbe essere l'imposizione della coscrizione come deterrente a invasioni straniere. I libertari non accolgono tale interpretazione, che legittima azioni positive. Utilizzando la terminologia di R. Nozick, la proibizione dell'aggressione è un *vincolo collaterale* da rispettare, non un obiettivo da promuovere.

⁵⁶ Fra i libertari a volte viene usato il termine "coercizione" come sinonimo di "aggressione" (probabilmente per l'influenza di Ayn Rand). Tuttavia tale uso non è corretto: "aggressione" significa usare per primo la forza, dunque in maniera illegittima, mentre la "coercizione", cioè costringere qualcuno a fare qualcosa che non vuol fare, è una modalità d'uso della forza, e può essere giusta, per esempio se applicata come risposta a un'aggressione altrui (come la

Gli atti aggressivi alla fine si possono ridurre a due grandi tipologie: l'aggressione al corpo e ai beni altrui.

La prima può consistere a sua volta o in un danno diretto al corpo o nella restrizione delle azioni possibili per la vittima (restrizione della libertà in senso stretto). Il danno diretto al corpo può assumere due modalità, che in ordine di gravità sono: l'omicidio e la compromissione dell'integrità fisica (nel linguaggio del diritto penale italiano, le lesioni, le percosse, la violenza sessuale). La restrizione alle azioni che la vittima avrebbe voluto/potuto intraprendere si ha in tutti i casi in cui attraverso la minaccia o un'azione diretta si costringe una persona a essere ristretta in un luogo (anche senza un danno fisico visibile, come nel caso precedente), come ad esempio nel sequestro di persona; o la si costringe a compiere un'azione o svolgere un'attività contro la sua volontà⁵⁷. In sostanza, la si priva coattivamente della libertà di autodeterminazione⁵⁸.

Non è necessario che l'aggressione infligga danni severi o dolore fisico persistente: anche uno sputo in faccia o il cappello fatto saltare dalla testa rappresentano invasione fisica⁵⁹. Così come il semplice stato di apprensione indotto nella vittima (es. dirigersi verso di lei puntando una pistola)⁶⁰.

L'aggressione ai beni invece può assumere tre modalità: la sottrazione (furto, rapina, estorsione, frode⁶¹) per i beni mobili (incluso il denaro), lo sconfinamento per i beni immobili⁶² e il

sanzione). "Coercizione" (come "forza" o "violenza") è un termine neutrale, "aggressione" ha la connotazione negativa implicata dalla violazione di un diritto.

⁵⁷ Ad esempio il servizio militare. La riduzione in schiavitù è la fattispecie che nella misura più estrema rappresenta l'obbligo a compiere azioni contro la propria volontà; ma incorpora anche l'assenza di libertà come impedimento. La sintetica espressione "aggressione" dei libertari racchiude dunque l'"impedimento e la *costrizione*", la cui assenza qualificava la libertà per i liberali.

⁵⁸ Fattispecie che per alcuni aspetti coincide con la *violenza privata* nel Codice penale italiano (art. 610).

⁵⁹ Su tutta la tematica inerente ai criteri per valutare l'esistenza di un'aggressione e i limiti dell'autodifesa v. *infra*, cap. 8 e M.N. Rothbard, *Law, Property Rights, and Air Pollution*, in "Cato Journal" 2, no. 1, primavera 1982, pp. 55-99; trad. it. *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/essays/diritto-diritti-proprietà-e-inquinamento.pdf>, 31 luglio 2009.

⁶⁰ Come si è detto, la minaccia rappresenta un'aggressione. Per un'aggressione imminente, "apprensione" è un termine più appropriato di "paura", perché evidenzia la consapevolezza dell'aggressione in arrivo e dell'azione dell'aggressore che causa quella consapevolezza, più che lo stato psicologico soggettivo della vittima. L'apprensione non è la stessa cosa della paura: la circostanza che la vittima sia coraggiosa non riduce o elimina la colpevolezza dell'aggressore. L'apprensione è la circostanza che per i libertari rende punibili i tentativi di reato (tentato omicidio, tentato furto ecc.): se la vittima si rende conto del tentativo, anche se non portato a termine, l'apprensione in lui suscitata fa scattare l'obbligo del risarcimento per il colpevole.

⁶¹ La maggior parte dei libertari assimila la frode al furto (Rothbard la definisce "furto implicito"; molte violazioni di contratto rientrerebbero in questa fattispecie). Alcuni critici sostengono che il libertarismo non possiede uno standard coerente e convincente per condannare la frode: qualunque "rappresentazione fuorviante" dei fatti rilevanti non è altro che una manifestazione della libertà di espressione, e dunque non si dovrebbe configurare come un'aggressione. Inoltre i "cattivi acquisti" esistono, sono conseguenza della superficialità o dell'ingenuità del compratore e in questi casi i libertari, rifuggendo dal paternalismo, si appellano alla responsabilità personale dell'acquirente. J.W. Child, *Can Libertarianism Sustain a Fraud Standard?*, in "Ethics" 104, luglio 1994, pp. 722-738; T.I. Emerson, *The System of Freedom of Expression*, Random House, New York, 1970. Alcuni libertari replicano a tale obiezione pervenendo all'identificazione della frode non con il furto ma con la violazione di contratto, in base al seguente ragionamento: la comunicazione è il prerequisite necessario per l'effettuazione di qualsiasi trasferimento di titoli di proprietà e non può essere equiparata a un mero atto di espressione di opinioni. Se il comportamento del frodatore è volontario e il bene non viene proprio trasferito o è un bene diverso da quello concordato o contiene sostanze che possono danneggiare la salute, allora in questi casi si tratta di violazione di contratto e la frode è sanzionabile. M.D. Friedman ritiene che la frode sia diversa dal furto, ma sia ugualmente perseguibile su basi libertarie. Egli considera la frode un'alterazione delle convinzioni (dello stato della mente) della vittima, una circostanza diversa dalla sottrazione *tout court* del bene perpetrata dal ladro. La vittima trasferisce *volontariamente* la sua proprietà al truffatore. Naturalmente lo fa perché ingannata, ma tale circostanza è diversa dall'inizio della violenza del ladro o del rapinatore, che non hanno bisogno di indurre una falsa credenza nella vittima. Tuttavia Friedman ritiene che, anche se su altre basi, la frode possa essere coerentemente vietata dal libertarismo. Il suo fondamento è rappresentato dai "vincoli collaterali all'azione" di Nozick,

danneggiamento (per entrambi). Per quanto riguarda gli immobili va effettuata un'ulteriore classificazione dei tipi di invasione: la violazione di proprietà, che è l'invasione da parte di un oggetto tangibile, e la molestia, che è l'invasione da parte di sostanze intangibili (onde radio, onde acustiche, particelle, fumi ecc.)⁶³. Le molestie a loro volta si possono suddividere in visibili (percepibili dai sensi umani; es. rumori eccessivi, odori sgradevoli, fumi) o invisibili (es. onde radio, radiazioni a bassa intensità). Mentre la violazione di proprietà e la molestia visibile sono sempre illegittime, perché interferiscono con l'uso e il godimento della proprietà da parte del proprietario, la molestia invisibile non sempre lo è, ma solo se provoca un danno, da provare oltre ogni ragionevole dubbio. Il danno, rappresentando un'interferenza con il possesso esclusivo, l'uso o il godimento della proprietà da parte del titolare, trasforma l'oltrepassamento dei confini in invasione. Dunque, finché non sarà provato che le onde radio sono dannose, il proprietario di un terreno non potrà interferire con le onde radio che lo attraversano, che appartengono a chi le trasmette, cioè a chi per primo ha trasmesso nell'etere un'onda a una data frequenza di X kilohertz.

Un altro aspetto di rilievo è che vi deve essere una connessione causale diretta fra l'azione dell'invasore e il danno subito dalla vittima⁶⁴ (e, per alcuni autori, l'*intenzione*⁶⁵), escludendo quindi

derivati dalla nozione kantiana del rispetto dovuto agli esseri umani in quanto agenti razionali, il cui status richiede che non siano mai trattati come mezzi. Per Friedman questo criterio etico preclude non solo la violenza in senso stretto ma anche la frode, nella quale l'esecutore *intenzionalmente* impedisce che la vittima possa compiere una libera scelta; ed è questo che distingue la frode dalle rappresentazioni esagerate o tendenziose che possono condurre le persone a effettuare scelte svantaggiose, e che non vanno sanzionate. M.D. Friedman, *Libertarian Philosophy in the Real World: the Politics of Natural Rights*, Bloomsbury, New York, 2014, ed. digitale.

⁶² In questa modalità è compresa anche l'invasione per *occupare* un edificio altrui, ad esempio l'appartamento. Costringere una persona a cedere il suo immobile, come avviene ad esempio in molte estorsioni, può essere considerata, ai fini della nostra classificazione non strettamente giuridica, una modalità dell'occupazione degli immobili.

⁶³ Nel caso dell'inquinamento provocato dalle singole automobili, la difficoltà pratica di individuare il responsabile ed esigere il risarcimento, in una società libertaria è risolta dal fatto che, essendo le strade private, il responsabile dell'inquinamento sarebbe il proprietario della strada su cui transitano le automobili e i ricorrenti sarebbero i residenti vicini alla strada. Il litisconsorzio (*joinder*), cioè l'unione di più ricorrenti o più convenuti nella stessa causa, molto utile nelle questioni ambientali, dovrebbe essere consentito solo se i convenuti (presunti aggressori) hanno agito in concorso o solo se i ricorrenti (presunte vittime) hanno un interesse comune nettamente prevalente sugli interessi individuali. La teoria libertaria invece respinge l'"azione collettiva" perché in essa si agisce per conto anche di coloro che non sono consapevoli o non hanno acconsentito ad aderire alla causa.

⁶⁴ L'onere di provare l'aggressione spetta al ricorrente, cioè alla presunta vittima, colui che accusa il convenuto del reato, in quanto è il ricorrente che generalmente cerca di cambiare lo stato di cose presente (i libertari sono favorevoli al *lasciar fare*) e quindi deve naturalmente assumere il rischio del fallimento della prova o della persuasione. Dunque, vige la presunzione di innocenza per il convenuto. Per quanto riguarda lo standard della prova, esso deve essere sempre "al di là di ogni ragionevole dubbio", che è uno standard più rigoroso della "prevalenza fra le fonti probatorie" (*preponderance of evidence*) o "più probabile che no", in cui è sufficiente il 51% a favore della colpevolezza per condannare il convenuto. Nel diritto contemporaneo il primo tipo di standard di prova è utilizzato nel diritto penale e il secondo nel diritto civile, ma per i libertari dovrebbe essere usato sempre il primo, in quanto non conta la gravità della sanzione, ma la verifica della colpevolezza in sé, che merita sempre lo stesso rigore probatorio: i convenuti meritano la stessa protezione sia negli illeciti civili sia in quelli penali. D'altra parte, per i libertari il diritto penale dovrebbe confluire nel diritto che disciplina l'illecito civile (*tort*; v. *infra*, cap. 8). Se non vi è certezza sullo svolgimento dei fatti, non bisogna procedere, perché è meglio lasciare che un atto aggressivo resti impunito, dunque che un colpevole sia assolto, anziché imporre la coercizione a un innocente.

⁶⁵ Per H.-H. Hoppe, a differenza di Rothbard, la responsabilità sorge non solo in presenza del requisito oggettivo della causalità "fisica", ma anche del requisito soggettivo dell'*intenzione* (*intent*). Il rapporto di causalità e la colpa sono due elementi distinti, e devono essere presenti entrambi affinché si possa attribuire la responsabilità. Ciò comporta che, se è assente la colpa, ed esiste solo la relazione di causalità, l'attore non può essere considerato responsabile, e quindi colpevole; ma anche che, se è presente la colpa, l'attore è colpevole pure se manca, nel rapporto di causalità, l'invasione fisica diretta da parte sua. In sostanza, non tutte le invasioni fisiche comportano responsabilità, ma alcune azioni comportano responsabilità anche in mancanza di invasione fisica. Un esempio del primo caso è quello del guidatore A che sta transitando su una strada; B da dietro un albero salta sulla strada e viene ucciso da A. A non dovrebbe essere

gli effetti *potenziali*⁶⁶ e *indiretti*. Tale circostanza qualifica la responsabilità diretta (*strict liability*)⁶⁷. Dunque, esemplificando, per i libertari non va punito il fumatore per presunti danni che il fumo passivo possa aver provocato alle persone che vivono vicino a lui⁶⁸. I libertari respingono qualsiasi forma di responsabilità indiretta, come quella del datore di lavoro per i danni causati a terzi dal dipendente nell'ambito dell'attività lavorativa. Parimenti, non devono essere considerate illecite azioni che possono provocare un danno indiretto, cioè una semplice perdita di benessere, ma che non rappresentano aggressioni all'altra persona, come ad esempio la concorrenza, o la rivelazione di pettegolezzi diffamatori, o l'omissione di soccorso, o il rifiuto di fare l'elemosina, o di sottoscrivere un contratto, o di sposare una persona⁶⁹.

considerato responsabile. La vita, infatti, comporta un inevitabile elemento di rischio. Al criterio di Rothbard va quindi aggiunta questa clausola: nessuno è responsabile per gli "accidenti" che avvengono, il cui rischio dev'essere assunto individualmente (ed eventualmente assicurato). Ma, come detto, per Hoppe l'elemento intenzionale genera responsabilità anche in assenza di invasione fisica diretta. L'esempio è il seguente: A è un superiore gerarchico di B; si supponga che A possa calcolare con precisione in quale momento un albero venga colpito da un fulmine; quindi, volendo uccidere B, A lo invia sotto quell'albero; e B viene colpito dal fulmine. In questo caso Hoppe ritiene che A sia colpevole, perché ha causato l'evento, in quanto la sua volontà è fondata sulla consapevolezza della certezza del rapporto di causalità. Se A non avesse la certezza della caduta del fulmine, non dovrebbe essere considerato colpevole, perché in tale circostanza vi sarebbe solo la speranza, ma mancherebbe l'*intent*, che, come abbiamo visto, è l'elemento che configura l'*azione*. Rothbard, invece, presumibilmente non avrebbe considerato A giuridicamente colpevole in nessuno dei due casi, perché, sulla base del suo criterio di sola causalità, avrebbe valutato gli ordini di A come pure espressioni verbali, non come cause "fisiche" di un atto invasivo. L'azione che genera la colpa, seguendo la prasseologia misesiana, va intesa in un'accezione ampia: anche il non agire è una forma di azione, dunque l'intenzione si manifesta senza dubbio nella volontarietà, ma anche nella negligenza (avrei potuto evitare il fatto dannoso, e allora il non averlo fatto dipende da me, è una mia "azione"). H.-H. Hoppe, *Property, Causality, and Liability*, in "The Quarterly Journal of Austrian Economics", vol. 7, n. 5, inverno 2004, pp. 87-95. S. Kinsella, per evidenziare l'importanza dell'intenzione nell'attribuzione della responsabilità, offre il seguente esempio: A spedisce un pacco-bomba a B, che, aprendolo, muore nell'esplosione. Il corriere che ha consegnato il pacco, nonostante faccia parte della catena causale "fisica" che genera l'omicidio, essendo inconsapevole, quindi privo dell'intenzione, è ovviamente innocente. Il corriere è stato, in senso prasseologico, uno dei *mezzi* utilizzati dall'assassino (insieme ad altre risorse, come alcuni oggetti fisici: l'esplosivo, la carta del pacco ecc.) per conseguire il suo *fine*. Dunque, non è detto che l'intervento di un altro individuo interrompa sempre la catena causale; a volte è vero, come ad esempio nell'istigazione a delinquere (la libera volontà degli istigati toglie responsabilità all'istigatore, che dunque non è *causa* del crimine commesso; sebbene per Kinsella questo non sia sempre vero, dipende dai mezzi impiegati), ma non è una regola. S. Kinsella, P. Tinsley, *Causation and Aggression*, in "The Quarterly Journal of Austrian Economics", vol. 7, n. 4, inverno 2004, pp. 97-112.

⁶⁶ Ad esempio, se si è ubriachi si *potrebbe* provocare una rissa, o un incidente automobilistico; dunque in molti sistemi giuridici si vieta *tout court* il consumo di alcolici. I libertari replicano che questi sono danni ipotetici, non certi e collocati in un orizzonte temporale futuro troppo esteso, mentre la compressione di libertà derivante dal divieto di bere alcolici è certa e diretta. Poiché i divieti non si possono imporre caso per caso, ma vengono introdotti in maniera generalizzata, l'esito finale è la violazione di un bene certo, la libertà, in nome di un astratto principio di precauzione. Il diritto, è la conclusione, non può fare sociologia, deve occuparsi delle connessioni dirette tra fatti.

⁶⁷ Se il danno è provocato nel corso di una legittima difesa (ad esempio, nel respingere un aggressore rompo il suo orologio), non vi è responsabilità.

⁶⁸ Il fatto che molti fumatori non contraggono il cancro ai polmoni, e viceversa che alcuni non-fumatori lo contraggono, dimostra che per questa malattia operano molte variabili complesse, e dunque non vi è una prova di una causazione diretta fra il fumo e la malattia; di conseguenza la correlazione non può essere utilizzata come prova giuridica per la colpevolezza di qualcuno. In generale, non si possono utilizzare le correlazioni statistiche o probabilistiche come prova che una data azione sia aggressiva. Correlazione non è causazione.

⁶⁹ L'esponente di maggior spicco della tradizione di pensiero opposta, interventista e socialista, che considera "coercizione" (aggressione) verso un individuo il rifiuto di negoziare con lui, è stato Robert L. Hale: cfr. *Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State*, in "Political Science Quarterly", 1923. Da pensatori ostili al libero mercato è stato introdotto il concetto di "potere economico", considerato equivalente a qualsiasi altro potere di tipo coercitivo. Un soggetto che tipicamente ne disporrebbe è la grande impresa nei confronti dei dipendenti o dei fornitori. Tuttavia per i libertari tutti questi rapporti fanno parte della libertà contrattuale. Un licenziamento è il rifiuto da parte del datore di lavoro di continuare un determinato scambio; «in regime di libertà [...] ogni uomo ha il potere di effettuare o meno gli scambi come e con chi reputi conveniente». M.N. Rothbard, *Power and Market*, Institute for Humane

L'“aggressione”, e la conseguente non-libertà, dei libertari è molto distante anche dal “dominio”, e la non-libertà, del neorepubblicanesimo, consistente nella condizione in cui un agente ha la capacità di interferire in maniera arbitraria⁷⁰ nelle scelte di un altro agente a seguito di uno squilibrio di potere tra i due (non solo politico, anche economico o sociale); dove nell'interferenza va compresa anche la condizione di soggezione psicologica, non solo l'aggressione in senso stretto⁷¹. Come si vedrà fra breve, il criterio libertario risolve le contraddizioni lasciate in piedi da definizioni vaghe e imprecise del concetto di libertà.

Nella concezione in esame, il *consenso* è un elemento importante: *volenti non fit injuria*, di conseguenza se il soggetto passivo (colui che subisce una violenza) è consenziente, come avviene, ad esempio, in un incontro di boxe o in un duello⁷², l'atto violento non dev'essere vietato: non rappresenta infatti un'aggressione nel senso sopra esposto⁷³.

In sintesi: ciascuno dovrebbe essere libero di fare tutto ciò che vuole con le proprie risorse, purché questo uso non interferisca *fisicamente* con l'uso e il godimento delle risorse di un'altra persona.

Il principio di non-aggressione è una regola generale, applicabile in tutte le situazioni. Se vi fossero delle eccezioni sarebbe o una regola sbagliata o un semplice criterio guida impiegabile in molte circostanze ma non in tutte⁷⁴. Le situazioni da “scialuppa di salvataggio” e la condizione dei bambini hanno rappresentato le principali sfide rivolte ai libertari⁷⁵ in relazione alla coerenza del principio di non-aggressione.

Le *lifeboat situations* sono quelle contingenze in cui una persona, per salvare la propria vita, è costretta a violare un diritto di proprietà su beni fisici altrui, come il naufrago che si aggrappa a una scialuppa di salvataggio non sua. L'eccezione introdotta pregiudicherebbe la coerenza della teoria e in particolare l'assolutezza del principio di non-aggressione.

I libertari dei diritti replicano che tali situazioni non creano alcuna difficoltà logica alla teoria e continuano a difendere l'inviolabilità dei diritti anche in tali casi estremi. Colui che viola la proprietà altrui, anche se per salvare la propria vita, è un invasore e va sanzionato. Nel caso del naufrago, subirà la punizione dopo essere approdato alla terraferma.

W. Block ha ritorto contro i critici l'accusa di incoerenza. Se fosse vero, ha osservato, che per salvare una vita (in pericolo non a causa di aggressioni altrui) bisogna violare un diritto di proprietà

Studies, Menlo Park, CA, 1970, p. 281 (traduzione mia). Negare ciò significa introdurre per il lavoratore un ‘diritto’ sulla proprietà del datore di lavoro.

⁷⁰ Un atto è arbitrario se soggetto solo alla decisione e al giudizio dell'agente che lo compie.

⁷¹ Di conseguenza fra le violazioni dell'indipendenza di un individuo sono comprese anche circostanze psicologiche soggettive come la riverenza, il servilismo o la condiscendenza verso le figure sociali in posizione di forza (il datore di lavoro, il superiore, il marito prepotente, il creditore, il docente tirannico, il genitore dispotico), anche se queste non stanno effettivamente esercitando le azioni di soggiogamento, essendo sufficiente che *possano* (abbiano il diritto e la capacità di) compierle senza temere sanzioni. Esponenti di tale corrente di pensiero sono P. Pettit, B. Kriegel, J. Habermas, R. Bellamy, R. Dagger, F. Lovett, M. Viroli, C. Laborde, J. Maynor.

⁷² Altri esempi di “intrusioni” legittime, in quanto richieste dal soggetto passivo, sono gli interventi di un chirurgo o di un dentista, o le sofferenze fisiche desiderate dal masochista.

⁷³ Circa l'“autoritarismo” nelle interazioni sociali, se volontario, per i libertari è lecito. D'altra parte, nelle società contemporanee vi sono diverse dinamiche caratterizzate dall'esercizio dell'autorità che sono normalmente accolte, come i genitori nei confronti dei figli (v. *infra*) o i docenti nei confronti degli studenti.

⁷⁴ «Il PNA è una regola generale [...] Se una regola generale non si applica ai casi specifici, allora c'è qualcosa che non va: o non è una regola generale (bensì una linea guida, che può prevedere eccezioni) o è una regola generale sbagliata. Per definizione una regola generale deve potersi applicare ad ogni situazione specifica». W. Block, K. Williamson, *Is Libertarianism Thick or Thin? Thin!*, in “Italian Law Journal”, 3, n. 1, 2017, p. 5 (traduzione mia).

⁷⁵ Anche dai libertari utilitaristi.

su beni fisici, perché i libertari utilitaristi non si privano di una parte delle loro ricchezze per salvare alcune persone che muoiono di fame, ad esempio in altre zone del mondo? E non basterebbe privarsi di una limitata somma di denaro, perché le implicazioni logiche del loro argomento impongono che il trasferimento debba continuare finché il loro tenore di vita è superiore a quello delle persone che stanno morendo di fame; cioè alla fine il trasferimento dev'essere di entità tale da lasciare nelle loro tasche solo la quantità di denaro che impedisce loro di morire di fame, non di più. Il fatto che non si comportino in questo modo dimostra che essi stessi non prendono sul serio il loro argomento⁷⁶.

Ayn Rand ha risposto che la mancata applicazione delle regole normali in situazioni di emergenza non intacca la solidità complessiva della teoria. In un naufragio o in un incendio un individuo può offrire un aiuto, ma nelle situazioni che l'autrice definisce *metafisicamente* normali, ciò che non deve essere imposta è una prestazione continuativa nel tempo, ad esempio per alleviare la povertà o le sofferenze fisiche degli altri⁷⁷.

Quante alle presunte difficoltà logiche create dalla condizione dei bambini, il problema è legato all'uso dei mezzi di correzione o all'imposizione delle condotte da parte dei genitori nei confronti di esseri umani non in grado di dirigere le proprie vite. Ad esempio, Thomas Szasz ha osservato che un genitore deve ricorrere alla forza per impedire al figlio piccolo di finire su una strada in cui passano le macchine; e ha concluso che l'assioma di non-aggressione è impossibile nella pratica⁷⁸. Tuttavia la potestà dei genitori sui figli viene ammessa dai libertari (anzi, invocata, in quanto deterrente rispetto alle intromissioni dello Stato nelle scelte relative ai figli): i genitori sono proprietari dei figli, anche se è una proprietà dalla natura particolare, limitata sia nel tempo sia nella qualità. I genitori mantengono i figli in una sorta di custodia provvisoria (un'"amministrazione fiduciaria") fin quando essi non sono intellettualmente in grado di provvedere a sé stessi; dunque azioni dei genitori che limitano le libertà dei figli sono legittime e non in contraddizione con il principio di non-aggressione⁷⁹.

⁷⁶ W. Block, *Turning Their Coats For the State*, in <http://www.lewrockwell.com/2003/02/walter-e-block/turning-their-coats-for-the-state/>, 17 febbraio 2003.

⁷⁷ Secondo il libertario utilitarista Raymond Bradford questa replica di Rand distrugge l'universalità del principio di non-aggressione: «se si ammette che l'assioma non vale in alcune situazioni in cui non sussistono le condizioni "proprie dell'esistenza umana", in pratica ciascuno può eluderlo ogniqualvolta non gli piacciono le circostanze in cui si trova. [...] Che cosa impedisce a un individuo di dichiarare uno stato personale di emergenza ogni volta in cui usa per primo la forza? [...] [P]er garantire la validità di certe situazioni di emergenza, i libertari morali hanno trascurato l'universalità dell'assioma di non-aggressione. Alla domanda "quando è legittimo intraprendere l'uso della forza contro gli altri?" i libertari morali rispondono "mai! A meno che, naturalmente, tu non abbia realmente *bisogno* di farlo..."». R.W. Bradford, sotto lo pseudonimo di Ethan O. Waters, *The Two Libertarianism*, in "Liberty", n. 5, maggio 1988, p. 8 (traduzione mia).

⁷⁸ John Hospers ha proposto un caso più sofisticato, quello dei genitori che per motivi religiosi rifiutano cure mediche che potrebbero salvare la vita al loro figlio. In questo caso Rand ha risposto che il figlio dovrebbe essere sottratto ai genitori, per salvaguardare i suoi diritti. Di diverso avviso Rothbard.

⁷⁹ La libertaria Kathleen Touchstone sostiene che lo Stato dovrebbe esistere solo per garantire i diritti dei bambini – e degli handicappati mentali – in caso di uccisione o abusi da parte dei genitori o dei tutori. Ella ritiene che l'anarcocapitalismo su questo fronte evidenzi una "falla". In tale sistema solo la vittima può intraprendere azioni per tutelare il diritto eventualmente violato. Ma i soggetti suddetti non sono "per natura" in grado di provvedervi, e dunque si creerebbe una disparità fra individui nel possesso dei diritti. La presenza dello Stato quindi deve servire a garantire tali diritti agendo contro gli eventuali familiari o curatori aggressori. Di più: a causa di questa incapacità naturale a provvedere a sé stessi, per l'autrice i bambini godono dei diritti "positivi" alla cura da parte dei genitori, con la protezione statale nel caso in cui vengano violati. K. Touchstone, *Rand, Rothbard, and Rights Reconsidered*, in "Libertarian Papers", 2, 18, 2010.

È importante sottolineare che per i libertari i limiti alle azioni umane che implicano non-libertà sono solo quelli imposti da altri esseri umani. Le cause naturali, impersonali e autoinflitte non rappresentano compressioni della libertà/proprietà. Gli ostacoli naturali non devono essere considerati limitazioni della libertà ma assenza di *potere*. Ne è un esempio l'impossibilità per gli esseri umani di attraversare l'oceano con un salto. Alcune leggi naturali non possono essere violate, e tuttavia l'azione impedita non è un'assenza di libertà, che nell'accezione "negativa" implica sempre l'interferenza da parte di persone fisiche. Inoltre i vincoli devono essere *esterni*, non *interni*, alla persona: elementi caratteriali (inclusi i desideri irrazionali o le credenze false⁸⁰) e fisici (malattie, dipendenze da sostanze, povertà ecc.), anche se possono ridurre la gamma di azioni del singolo, non rappresentano una compressione della libertà nell'accezione libertaria, incentrata solo su interazioni sociali. Questo è un elemento centrale nella differenza fra libertari ed egualitari (di vario grado) e, come si vedrà più oltre, ha implicazioni enormi in relazione alla legittimità delle politiche da intraprendere.

Da queste considerazioni segue che la funzione di base del diritto⁸¹ (escludendo qui le norme sorgenti da accordi contrattuali specifici) deve essere quella di proteggere l'individuo, e la sua proprietà, dalla violenza degli altri⁸². I diritti libertari sono tipicamente diritti "negativi", che implicano cioè un correlativo obbligo altrui a *non fare*⁸³. I diritti (a specifiche libertà) non sono altro

⁸⁰ Secondo la concezione della libertà come *autorealizzazione/autoperfezionamento*, sostenuta da comunitaristi come C. Taylor e dai neoaristotelici A. Sen e M. Nussbaum, la qualità degli scopi è rilevante per qualificare la libertà. La libertà coincide con la realizzazione non degli scopi triviali, ma di quelli fondamentali, che sono quelli che aristotelicamente garantiscono la fioritura umana, cioè lo sviluppo delle facoltà umane. Secondo questa concezione, dunque, una persona che passa tutto il suo tempo a guardare telenovelas soffre di vincoli interni e non visibili alla libertà. Di converso, divieti di segno paternalistico, come quello sul fumo, non sono considerati una compressione della libertà bensì l'esatto opposto, dal momento che rimuovono un ostacolo all'autorealizzazione e a una vita migliore.

⁸¹ Non è questa la sede per dilungarsi sulla natura e le modalità della produzione giuridica in una società libertaria. Si può qui solo accennare brevemente ad alcuni orientamenti generali. Nella visione libertaria il diritto non coincide con la legislazione, le norme emanate dai parlamenti o da altre autorità in una logica *top-down*. Il diritto è stato il prodotto di un'articolata evoluzione che, nelle forme consuetudinarie o giudiziali, ha visto emergere regole utili per impedire la disintegrazione e consentire lo sviluppo delle comunità umane. L'elaborazione teorica prevalentemente angloamericana del libertarismo evidenzia una preferenza per il diritto giurisprudenziale, più idoneo a prevenire la proliferazione normativa, inevitabilmente associata a una compressione della libertà economica e sociale. Sul piano dei contenuti un ordinamento giuridico sarebbe caratterizzato da poche norme, generali e astratte, volte a proteggere i diritti (negativi) degli individui. Ma, ancor più dei contenuti, è probabilmente la modalità libertaria di implementazione dei vari ordinamenti a marcare la distanza dalla struttura giuridica contemporanea: il pluralismo ordinamentale e l'adesione volontaria dei libertari sono antitetici rispetto al monopolio della legislazione e all'obbligo di sottomissione dominanti nei sistemi statali moderni.

⁸² Il libertarismo dunque non esclude affatto l'uso della forza, e la legittimità di essa in varie circostanze della vita sociale. I libertari dunque non sono "utopisti", nel senso attribuibile all'anarchismo collettivista o a Rousseau: non ritengono che l'uomo sia naturalmente "buono" ma traviato dalle istituzioni. L'uomo è una mescolanza di bene e male, e l'uso della forza contro gli aggressori è, realisticamente, uno strumento a cui anche una società libertaria difficilmente potrà rinunciare. «Il libertario non è né ottimista né pessimista sulla natura umana. [...] Alcune persone sono buone; alcune no. Alcune persone buone talvolta si comportano male; alcune persone malvagie a volte si comportano bene». G. Casey, *Libertarian Anarchy*, Continuum, New York, 2012, p. 56 (traduzione mia). Questo aspetto risulta ancora più chiaro se esaminato dal punto di vista del libertarismo anarchico: già nell'Ottocento un anarchico individualista come Benjamin Tucker scriveva: «Anarchismo significa assenza di Stato, ma non assenza di norme e di coercizione. [...] Gli anarchici si oppongono allo Stato non perché non credano nella punizione del crimine e nella resistenza agli aggressori ma perché non credono nella protezione forzososa». B. Tucker, in "Liberty", vol. 8, n. 30 (212), 2 gennaio 1891, p. 2 (traduzione mia).

⁸³ Un concetto antitetico è invece quello di libertà "positiva". Tale nozione si afferma a cavallo fra Ottocento e Novecento e identifica la libertà con la *capacità effettiva (potere)* di agire, facendo slittare il concetto di libertà verso quello di *benessere*, con il connesso diritto a ricevere risorse economiche dagli altri. Sul piano teorico è Thomas H. Green, in *Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract* del 1881, a definire il concetto, e tutto il cosiddetto

che l'applicazione alle diverse circostanze particolari di un unico diritto/dovere alla non-aggressione (diritto di non essere aggrediti e dovere di non aggredire)⁸⁴. Gli unici diritti "positivi" (obbligo per altri di compiere un'azione a favore del titolare) ammessi sono quelli che sorgono dai contratti, dunque sono obblighi volontari, o dal risarcimento⁸⁵; e sono diritti *speciali*; diritti *generali* sono solo negativi.

liberalsocialismo inglese di fine Ottocento (*New Liberalism*), rappresentato, oltre che da Green, dalle figure di B. Bosanquet, D.G. Ritchie e L.T. Hobhouse, segue questa nozione di libertà; successivamente fatta propria dalle teorie di ispirazione democratica, socialdemocratica, socialista, cristiano-sociale e in generale welfarista. Nel Novecento ha una prosecuzione e uno sviluppo, anche se su basi filosofiche a volte diverse, nel pensiero *liberal* (J. Rawls, R. Dworkin). Sostengono la libertà positiva anche i neoaristotelici A. Sen e Martha Nussbaum (*Creating Capabilities*, 2011), il comunitarista Charles Taylor (*What's Wrong with Negative Liberty*, 1985), Cass Sunstein (*The Second Bill of Rights*, 2004) e Henry Shue (*Basic Rights*, 1980). Come si è già visto (v. *supra*, nota 61), all'interno di questo filone autori come Sen, Nussbaum e Taylor estendono la concezione della libertà come *capacità* integrandola con (trasformandola) la nozione di libertà come *autorealizzazione/autoperfezionamento*, nella quale, oltre ai *mezzi* garantiti dal *liberalism*, è centrale il giudizio sugli *scopi*. In ogni caso, l'esito delle due concezioni è quasi sempre il medesimo, una consistente redistribuzione delle risorse. Ad esempio, l'erogazione gratuita o semigratuita di un servizio come l'istruzione incrementa sia la libertà come capacità sia la libertà come perfezionamento. La critica libertaria ai diritti positivi è esaminata nel capitolo 7.

⁸⁴ Secondo Jan Narveson il significato libertario di libertà è sintetizzabile con l'espressione "diritto di fare". Il possesso di un diritto è in ultima istanza un *action-right*, non un *being-right* né un *having-right*, entrambi casi particolari del primo. La "libertà di essere" infatti è inglobata nella "libertà di avere", intesa come diritto della persona di possedere certe qualità, caratteristiche, proprietà. La libertà di avere "cose" a sua volta discende esclusivamente dalla "libertà di fare". Il diritto all'azione (la "libertà di determinare" effetti sugli altri e sullo stato delle cose attraverso la "scelta" da parte dell'agente A di una persona o di una cosa, precisa Narveson) dunque incorpora gli altri due. J. Narveson, *The Libertarian Idea*, Temple University Press, Philadelphia, PA, 1988, pp. 18, 80, 81, 82.

⁸⁵ All'interno della teoria libertaria si dibatte se, in caso di mancata esecuzione dell'obbligazione contrattuale assunta, l'effetto debba essere solo di tipo economico (niente pagamento e risarcimento) o se sia lecito costringere il contraente a svolgere il servizio. Secondo W. Block possono essere stipulati entrambi i tipi di contratti, magari in relazione all'importanza dell'attività: per un'esibizione canora a un matrimonio sarebbe sufficiente l'esito economico, mentre per la vigilanza a un bambino in piscina verrebbe concordato l'obbligo di intervenire. W. Block, *Defending the Undefendable II*, cit., pp. 196-198.

5. Azioni lecite

Dal fatto che sono consentite tutte le azioni tranne gli atti palesi di aggressione, si desume che le norme giuridiche *non* devono: 1) vietare agli individui le azioni e le attività che “danneggiano” sé stessi⁸⁶ o imporre loro comportamenti ‘nel proprio interesse’⁸⁷, in quanto ciascuno, essendo proprietario del proprio corpo, deve poterne disporre come crede; 2) vietare gli scambi consensuali, cioè tutti gli scambi intrapresi volontariamente dalle persone (il *laissez faire*, già incontrato a proposito dei beni tangibili, riguarda anche i servizi, dunque anche le prestazioni che le persone svolgono con il proprio corpo). Sono dunque illegittimi i tre tipi di norme giuridiche attualmente vigenti e variamente sostenute dalle altre concezioni politiche: paternalistiche, perfezionistiche e redistributive⁸⁸. Ciò implica – ed è un punto dirimente rispetto ad altri filoni politico-culturali – la liceità di attività, azioni e comportamenti in genere vietati dalla legge come la produzione, lo scambio e il consumo di droghe, farmaci e alcolici⁸⁹, la pornografia, la prostituzione, l’omosessualità, le diverse pratiche sessuali, il nudismo, l’usura, il gioco d’azzardo, la prodigalità, il suicidio, l’eutanasia su richiesta dell’interessato, il rifiuto di cure salva-vita, il rifiuto delle trasfusioni o dei trapianti per motivi religiosi, l’automutilazione⁹⁰, i rituali religiosi di autoflagellazione, le pratiche sadomasochistiche, la libera compravendita degli organi, il rifiuto di indossare il casco e le cinture di sicurezza, la gravidanza surrogata, l’insider trading⁹¹. Tutte azioni legittimate dall’autoproprietà, dal consenso di coloro che le vogliono intraprendere e dall’assenza di aggressione fisica a terzi non consenzienti⁹².

Inoltre, come abbiamo visto, poiché lo Stato è il soggetto che si caratterizza per l’imposizione del monopolio della forza e della tassazione, modalità d’azione entrambe coercitive, i libertari anarcocapitalisti conducono il principio di non-aggressione fino alle ultime conseguenze e auspicano che anche i servizi inerenti alla protezione e alla giustizia siano lasciati al mercato, sancendo così l’estinzione dello Stato⁹³.

⁸⁶ Sulla scia del John Stuart Mill di *On Liberty*, non si dovrebbe impedire alle persone di compiere scelte sbagliate finché fanno del male solo a sé stesse. Con le parole di Lysander Spooner: «i vizi non sono crimini».

⁸⁷ Come ad esempio il consumo, o un maggior consumo, dei cosiddetti *merit goods*.

⁸⁸ Sull’opposizione libertaria a paternalismo, perfezionismo, egualitarismo e “diritti” economico-sociali v. *infra*, cap. 7.

⁸⁹ Questo diritto deriva innanzi tutto da ragioni etiche, l’autoproprietà (diritto di ingerire o iniettare nel proprio corpo le sostanze desiderate) e la libertà di intraprendere scambi volontari. Per le obiezioni al proibizionismo basate su considerazioni economiche e consequenzialistiche, anziché etiche, si vedano M. Thornton, *L’economia della proibizione* (1991), Liberilibri, Macerata, 2009; P. Vernaglione, *Il libertarismo applicato ai singoli temi - Droghe*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/temi-lib/droghe.doc>, 31 luglio 2009.

⁹⁰ Il Codice civile italiano vieta “gli atti di disposizione del proprio corpo [che] cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica” (art. 5).

⁹¹ Nell’*insider trading* è giudicata illecita, solo per il mercato finanziario, la possibilità di realizzare maggiori profitti grazie alla superiore informazione che si possiede; ma tale circostanza è la norma in un’economia di mercato, e non vi dovrebbe essere niente di male. Oltretutto è un “crimine” senza vittime: supponiamo che B, l’insider trader, acquisti da A azioni di una società a 1 dollaro l’una, sapendo che in futuro vi sarà una fusione che coinvolge la società in questione; dopo la fusione B rivende le azioni a 2 dollari; se l’informazione non ci fosse stata, A avrebbe venduto ugualmente le azioni a 1 dollaro, a un altro individuo C; dunque egli non sarebbe stato privato di alcunché.

⁹² La libertà di aborto non è stata inserita in questo elenco perché il tema è controverso all’interno del mondo libertario, sebbene la tesi dell’ammissibilità sia maggioritaria. I contrari (l’organizzazione americana “Libertarians for Life” [D. Gordon, D.N. Irving], Edward Feser, Andrew Napolitano, Ron Paul) lo ritengono un’aggressione alla vita dell’embrione prima e del feto poi; i favorevoli un diritto derivante dall’autoproprietà della donna, che può rimuovere dal proprio corpo un ospite indesiderato (cfr. M.N. Rothbard, *Per una nuova libertà*, cit., p. 161).

⁹³ Come fa notare Lew H. Rockwell Jr., le regole morali vanno applicate indistintamente a tutti i soggetti, non può esservi un doppio standard, per lo Stato e per gli individui: «Lo Stato incoraggia l’opinione pubblica a credere che vi

Questi esiti della teoria hanno frequentemente, ma erroneamente, attirato sui libertari l'accusa di "libertinismo" o "edonismo" o "materialismo" o "relativismo" o di "non credere in alcun principio morale". Il libertarismo, come detto, è una filosofia politica, in particolare è il sottoinsieme dell'etica che si occupa del giusto ruolo della violenza nella vita sociale; non è una teoria morale completa o una filosofia sociale o una teoria estetica, antropologica o sociologica, non offre una morale personale comprensiva né indicazioni per le filosofie di vita individuali. Una persona non deve essere invasa nel corpo e nella proprietà, ma ciò che essa *fa* con il suo corpo e i suoi beni (purché non invada corpo e beni altrui) è irrilevante per la teoria libertaria. Tuttavia ciò non significa che i singoli libertari non abbiano un proprio sistema morale completo o propri sistemi di valori circa i comportamenti personali. E non significa che, sia sul piano politico sia in base alla propria morale personale, essi approvino o incoraggino i comportamenti trasgressivi o viziosi o gli stili di vita alternativi consentiti dal principio di non-aggressione⁹⁴.

Sotto questo aspetto il libertarismo ha un notevole pregio: pur non essendo una struttura morale totale, non è in conflitto con le strutture morali totali scelte dagli individui. Il libertario può ritenere che la virtù vada promossa e che alcuni comportamenti siano viziosi o indecenti; per la prima potrà mobilitarsi attraverso la persuasione, l'educazione o l'esempio; contro i secondi potrà ricorrere, oltre alla persuasione e alla propaganda, alle cosiddette sanzioni informali, come l'ostracismo, il boicottaggio, l'esclusione dalle amicizie; o a qualsiasi altra forma di azione non violenta, mai alla coercizione.

Il discorso si ripropone a proposito del sostegno al libero mercato, che attira ai libertari l'accusa di "egoismo". Il *laissez faire* non è una forma di darwinismo sociale, *non* proibisce l'assistenza volontaria a coloro che ne hanno bisogno. E un libertario può essere personalmente un convinto altruista. Ciò che non accetterà mai è che l'egoismo degli altri sia rettificato con la forza⁹⁵.

È inoltre frequente un altro fraintendimento: si afferma che la *tolleranza* sia l'elemento distintivo del libertarismo. Tale atteggiamento è associato a - quasi sempre fatto discendere da - un punto di vista relativista: se non vi sono valori o credenze oggettive, niente può giustificare la soppressione delle idee e dei comportamenti altrui. Questa però è la posizione prevalente nel liberalismo, non nel libertarismo più coerente: secondo il quale i comportamenti (non aggressivi), le idee e le opinioni altrui non vanno messi fuorilegge perché *non rappresentano aggressioni*, non perché non sappiamo se sono buoni o cattivi, giusti o sbagliati. Anche se ci accordassimo unanimemente su un criterio valido per distinguere le idee giuste da quelle sbagliate, le idee sbagliate ugualmente non dovrebbero essere vietate, perché non rappresentano un'aggressione fisica. Il libertario non è relativista; proclama alcuni valori assoluti, come l'autoproprietà e la non-aggressione: solo grazie a essi la 'tolleranza' e il 'pluralismo' possono essere salvaguardati; con il relativismo, sarebbero

siano due categorie di regole morali: una che apprendiamo da bambini, e che implica l'astensione dalla violenza e dal furto, e un'altra che si applica soltanto allo Stato, che, unico, può aggredire individui pacifici in tutti i modi». L. H. Rockwell Jr., *Against the State: An Anarcho-Capitalist Manifesto*, Rockwell Communication, Auburn, AL, 2014, ed. digitale (traduzione mia).

⁹⁴ M.N. Rothbard, *Myths and Truths About Libertarianism*, in "Modern Age", inverno 1980, pp. 9-15.

⁹⁵ Molti libertari ritengono che politiche redistributive e assistenzialiste nel lungo periodo indeboliscano la fibra umana o disincentivino il lavoro o l'impresa. E per controbattere all'accusa di essere cinici e spietati, perché contrari all'aiuto coercitivo delle persone in difficoltà, spesso utilizzano tesi empiriche delle scienze sociali. Ad esempio, evidenziando quanto sia fuorviante utilizzare l'empatia e le emozioni suscitate da casi singoli come guida morale e base degli interventi a efficacia collettiva, come quelli economici o di politica internazionale. Su questo punto si veda P. Bloom, *Against Empathy: The case for rational compassion*, The Bodley Head, Londra, 2017. Tuttavia queste considerazioni consequenzialiste non riguardano la filosofia politica in senso stretto (se non per degli utilitaristi radicali).

ideologie arbitrarie, come tutte le altre, e non vi sarebbe ragione di accettarle più del cannibalismo o della schiavitù⁹⁶.

Si confonde anche il libertarismo con l'individualismo. In realtà, con un individualismo rozzo, secondo il quale solo le azioni individuali sono legittime. Ma una simile asserzione impedirebbe la cooperazione. «Non vi è niente di male nell'agire *collettivamente*, purché venga fatto su base volontaria. Se fossero legittime solo le azioni individuali, [...] allora dovremmo rifiutare gli sport di squadra come il football, il basket o il baseball e celebrare solo le virtù degli sport individuali. [...] [U]na cosa completamente stupida»⁹⁷. Ciò non toglie che il concetto di *bene comune* sia respinto o trattato con molta accortezza dai libertari: esso non è altro che la somma dei beni (utilità) individuali conseguibili dalle interazioni sociali, e tale disaggregazione non è concettualmente compromessa neanche quando i beni prodotti generano esternalità o quando la loro struttura giuridica assume forme proprietarie.

Di recente è emersa una distinzione fra libertari “sottili” (*thin*) e “densi” (*thick*): i primi limitano la teoria al principio di non aggressione e ai suoi sviluppi, mentre i secondi integrano questo nucleo filosofico-politico con alcuni presupposti culturali e/o sociologici, o “di sinistra” (inclusione, non discriminazione, sostegno ai diritti civili) o “di destra” (diritto di discriminare, esclusione territoriale, moralità religiosa⁹⁸). Walter Block, che si colloca fra i *thin*, ritiene che solo questi siano i veri libertari⁹⁹.

Sarebbe opportuno a tale proposito distinguere due termini spesso utilizzati come sinonimi: etica e morale. Il criterio distintivo prevalente (H. Kelsen) definisce *etica* la scienza che studia la *morale*. J. Habermas invece attribuisce alla moralità la natura universalistica e normativa mentre l'etica riguarda l'autocomprensione di un gruppo in un contesto pluralistico. Ai fini del discorso interno alla filosofia politica, e per una migliore comprensione del pensiero libertario, preferisco, sulla scorta della terminologia prevalente tra i libertari deontologi, una diversa concettualizzazione. L'etica definisce il campo delle azioni proibite, e dunque legittimamente vietate dalle norme giuridiche, avendo individuato i fondamenti razionali che implicano uno status deontologico per tutti gli individui; la morale invece definisce il campo dei comportamenti a cui gli individui si vincolano spontaneamente in base ai propri principi (la morale personale), ma su cui il diritto non deve intromettersi. Naturalmente all'interno dei principi morali di un individuo possono essere compresi anche valori che appartengono all'etica (es. il divieto di uccidere), ma questa intersezione o incorporazione non pregiudica la distinzione concettuale proposta. Un libertario quindi può giudicare *immorale* un dato comportamento, ad esempio l'esercizio della prostituzione, senza cadere in alcuna contraddizione; cosa che invece avverrebbe se lo definisse *anti-etico*, e dunque da vietare anche sul piano giuridico¹⁰⁰.

⁹⁶ Cfr. W. Block, *Milton Friedman on Intolerance: A Critique*, in “Libertarian Papers”, 2, 41, 2010, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/article/2010/lp-2-41.pdf>; S. Kinsella, *Milton Friedman on Intolerance, Liberty, Mises, Etc.*, in <http://blog.mises.org/archives/011004.asp>, 9 novembre 2009; H-H. Hoppe, *The Western State as a Paradigm: Learning from History*, in Paul Gottfried, ed., *Politics and Regimes: Religion & Public Life*, Vol. 30, Transaction Publishers, Edison, NJ, 1997.

⁹⁷ W. Block, *Defending the Undefendable II*, cit., p. xix (traduzione mia).

⁹⁸ Per un esame del rapporto fra alcuni valori tradizionali e l'implementazione di una società libertaria si veda P. Vernaglione, *Paleolibertarismo*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/teoria/paleolibertarismo.pdf>, 31 maggio 2020).

⁹⁹ W. Block, K. Williamson, *Is Libertarianism Thick or Thin? Thin!*, cit.

¹⁰⁰ Alcuni autori utilizzano il termine *giustizia* per indicare il campo qui ricompreso nell'*etica*: «oggetto del diritto è la giustizia, che concerne il dare agli altri ciò che è loro dovuto e pretendere dagli altri il medesimo comportamento.

L'oggetto della morale invece si estende da questioni banali che confinano con l'etichetta a questioni serie come l'omicidio e il furto che chiaramente si sovrappongono ai temi che interessano la giustizia». G. Casey, *op. cit.*, p. 94 (traduzione mia).

6. La libertà come proprietà

Un aspetto importante delle conclusioni cui si è finora giunti è la confluenza nell'unico concetto di proprietà (inteso in senso ampio, anche come autoproprietà)¹⁰¹ di tre diritti che la tradizione liberale manteneva distinti: vita, libertà e proprietà (degli oggetti); nel senso che il perimetro protettivo dei diritti è coestensivo alla proprietà. Vediamo perché.

Vita Il mio diritto alla vita non è altro che il diritto a rimanere in vita *se lo desidero*, che ha come correlativo negativo il divieto imposto ad altri di uccidermi (se io non ho minacciato o soppresso la vita altrui o se non l'ho chiesto espressamente); e tale divieto discende dall'autoproprietà; dunque è un diritto di proprietà. Solo in questa accezione va intesa la "sacralità" della vita per i libertari; non invece come una indefettibilità assoluta, perché vi sono cinque circostanze in cui è legittimo sopprimere la vita altrui: la legittima difesa, l'uccisione del nemico in guerra¹⁰², l'eutanasia su richiesta del paziente, la pena di morte e l'aborto¹⁰³. Più il diritto di sopprimere la propria vita, con il suicidio.

Circa il diritto all'autodifesa, la minaccia dev'essere chiara e imminente (v. *supra*, *assault*), dev'essere un atto manifesto. I meri insulti, violenze verbali, vaghe minacce future, guardare in cagnesco o il semplice possesso di un'arma non possono essere considerati aggressioni. La reazione deve essere proporzionata alla violazione subita (principio di proporzionalità) e diretta solo contro l'aggressore (*targeting principle*); ma all'agredito deve essere dato il diritto di procedere sulla base della supposizione che l'aggressione (in corso) sia mortale, e dunque di poter reagire con mezzi altrettanto mortali. L'uso di modalità che possono procurare la morte deve essere consentito anche nel caso in cui l'aggressione riguardi i beni (violazione di domicilio, furto di beni mobili)¹⁰⁴.

¹⁰¹ Per illustrare come il concetto di proprietà sia alla base di qualsiasi tema sociale, il giurista libertario Butler Shaffer inizia il suo saggio *Boundaries of Order* elencando 92 temi che esauriscono tutte le questioni che oggi hanno rilevanza per la vita sociale (aborto, istruzione, salari minimi, ambiente, droghe, eutanasia, immigrazione ecc.) e rilevando come le controversie su ciascun tema riguardano in ultima istanza la natura e i limiti della proprietà (pp. 1-4). Egli ha sottolineato che, nell'accezione libertaria, *proprietà* non indica innanzi tutto il materialistico possesso di cose tangibili, «come ritengono erroneamente le persone di orientamento ascetico», bensì descrive una dimensione umana molto più elevata: «implica la questione di *come e da chi* le decisioni sulle persone devono essere prese [...]. Il significato più profondo della proprietà riguarda la definizione delle nostre relazioni reciproche così come del nostro personale senso dell'essere. Come suggeriscono le origini comuni del termine, "proprietà" è un modo di descrivere un comportamento "appropriato": e tale condotta è "appropriata" quando è lasciata all'individuo i cui interessi sono in causa». B. Shaffer, *Boundaries of Order: Private Property As a Social System*, Mises Ins datitute, Auburn, AL, 2009, p. 29 (traduzione mia).

¹⁰² Poiché, come si vedrà nella sezione dedicata alla politica estera (cap. 8), i libertari approvano solo le guerre difensive, e anche con modalità che non colpiscano gli innocenti, questa circostanza potrebbe essere considerata un'estensione di quella precedente, la legittima difesa.

¹⁰³ Sulle condizioni che per i libertari rendono "giusta" una guerra e le sue modalità di conduzione cfr. M.N. Rothbard, *Per una nuova libertà*, cit., pp. 365-366. Sulla pena di morte e, come detto, sull'aborto non vi è unanimità all'interno del pensiero libertario, ma su entrambi i temi la tesi dell'ammissibilità è prevalente.

¹⁰⁴ Rothbard ha osservato che nel diritto contemporaneo, sulla scorta della dottrina prevalente della forza "ragionevole", il diritto della vittima di difendere sé stessa e i suoi beni è stato notevolmente indebolito. Nel diritto oggi vigente, a una vittima di aggressione è consentito usare la forza massima, o "letale", solo (a) in casa sua, e solo se è in corso un attacco personale diretto; o (b) se non c'è alcun modo di fuggire quando si è oggetto di un'aggressione personale. Tutto ciò è una pericolosa assurdità. *Qualsiasi* aggressione personale potrebbe risolversi in un'uccisione; la vittima non ha modo di sapere intenzioni e reazioni dell'aggressore, se si fermerà senza infliggerle una grave lesione oppure no. Alla vittima dovrebbe essere consentito di agire sul presupposto che *qualsiasi* attacco è implicitamente mortale, e quindi di usare in risposta una forza mortale. Altrimenti viene sempre concesso il vantaggio della prima mossa al criminale, ed è inaccettabile. Per quanto riguarda la difesa dei beni, non si ammette che essa possa condurre all'uccisione dell'aggressore, sulla base del seguente argomento: poiché la sanzione legale per il furto non è l'uccisione, allora la

Il diritto all'autodifesa implica il pieno diritto al possesso di armi¹⁰⁵. Per il difendente, come per qualsiasi persona, deve valere il principio della responsabilità oggettiva, per cui se provoca un danno fisico (non giustificato dal grado di minaccia subita), anche involontariamente, è colpevole.

Libertà La libertà consiste nella possibilità di svolgere azioni, con il proprio corpo, con i propri beni e/o sui propri beni, ma subendo come limite i corpi e i beni altrui; dunque ancora una questione di “proprietà”. Nella concezione proprietarista la libertà “negativa” dei liberali, la non interferenza¹⁰⁶, diventa la condizione in cui qualsiasi individuo non è impedito nello svolgere *con le proprie risorse* qualsiasi azione (purché non si tratti di un'aggressione alle *risorse altrui*). Con una formula sintetica: la libertà è la condizione in cui i diritti di proprietà di una persona non vengono invasi.

La libertà di un individuo quindi non dipende dal contenuto delle sue azioni; non esiste una libertà di azione “in sé”, ma solo il diritto di agire all'interno dei confini posti dai diritti legittimi di proprietà¹⁰⁷.

Con questo criterio della libertà come non-aggressione sono risolti con chiarezza tutti i conflitti che alcune definizioni liberali non riuscivano a comporre¹⁰⁸.

I diritti umani, o di libertà, dunque non sono altro che diritti di proprietà, nel senso che sono circoscritti dall'autoproprietà e dalla proprietà esterna. Ad esempio, non esiste un diritto assoluto alla libertà di espressione; la questione fondamentale è: *dove* viene compiuta l'azione. Non posso irrompere in casa tua e tenere un comizio; la mia libertà di parola è limitata dal tuo diritto di proprietà sulla casa. Qualunque situazione inerente alla libertà di espressione può essere interpretata secondo il criterio della proprietà: con il mio corpo (*mia proprietà*), cioè con le mie corde vocali, con la mia lingua, con la mia mano che impugna una penna o batte su una tastiera, posso esprimere le mie idee; ma lo posso fare o all'interno della mia *proprietà* fisica (la mia casa, un mio teatro, se ne sono il proprietario) oppure in una proprietà altrui, ma con il consenso del proprietario (per esempio affittando una sala, o sottoscrivendo un contratto di collaborazione con un giornale, o con una radio, o essendovi invitato).

Questa soluzione si contrappone alla teoria prevalente che, sacralizzando la libertà di manifestazione del pensiero, presuppone un impossibile diritto assoluto all'accesso per tutti. In termini economici, ciò significherebbe che l'offerta di spazio e tempo è gratuita, il che determinerebbe una domanda di essi (cioè una domanda/pretesa di accesso) elevatissima, che sicuramente eccede di gran lunga l'offerta. Ma il tempo e lo spazio sono risorse ‘scarse’ (limitate):

vittima non può sparare al ladro nemmeno nel momento del furto. Tuttavia la punizione e la difesa sono due cose diverse e devono essere trattate diversamente. La punizione è un atto di risarcimento *dopo* che il crimine è stato commesso e il criminale è stato preso, ristretto e processato; la difesa è un atto che avviene mentre il crimine è in corso, ed è una condizione molto diversa. M. N. Rothbard, *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, cit., pp. 8-9.

¹⁰⁵ I libertari contestano qualsiasi restrizione: di per sé la detenzione di una pistola non è un atto aggressivo, così come non lo è il possesso in casa di oggetti quali i coltelli, le mazze o le pietre; e non la si può vietare sulla base di un processo alle intenzioni. Inoltre, il divieto toglie in pratica alle vittime qualsiasi possibilità di autodifesa. I criminali, che possono rifornirsi di armi anche in un regime di proibizione, ne conseguono un vantaggio psicologico che si traduce di fatto in un incentivo a delinquere.

¹⁰⁶ Per una sintetica rassegna delle concezioni di libertà dei liberali e più in generale nella storia del pensiero si veda P. Vernagione, *Libertà*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/filosofia-politica/liberta.doc>, 31 luglio 2009, agg. 2023.

¹⁰⁷ Come affermato correttamente da Lord Acton, la libertà è il più alto fine *politico*, non il più alto fine nella vita dei singoli individui. Gli individui hanno bisogno della libertà per realizzare i propri fini, la cui importanza è soggettiva. La libertà è una precondizione, non un fine ultimo.

¹⁰⁸ Ad esempio, la massima formale di Kant “la libertà di ciascuno finisce dove comincia la libertà degli altri”, in cui è assente il criterio di demarcazione, o l’“assenza di danno” di John Stuart Mill.

il tempo concesso a un oratore su un podio o lo spazio concesso in un giornale non sono infiniti, devono essere suddivisi, e deve esistere un criterio di selezione. La decisione del proprietario è il criterio eticamente più giusto e operativamente meno arbitrario. Tale impostazione ovviamente rifiuta l'esistenza di un presunto "diritto all'informazione", inteso nel senso di un diritto a essere informati, un classico diritto positivo contemporaneo. Proclamare un diritto di sapere (ma poi, *che cosa?* Chi stabilisce se quella data informazione è veritiera?) significa automaticamente obbligare altri a diffondere le notizie in proprio possesso o le proprie opinioni, che sono loro proprietà. Ciascuno non ha altro diritto che quello di ricercare e acquisire le informazioni o le opinioni che gli altri hanno deciso liberamente di diffondere, gratuitamente o a pagamento.

Questo inglobamento della libertà nella proprietà non opera necessariamente nel senso della limitazione. Ad esempio, sempre a proposito della libertà di espressione, per i libertari il diritto a manifestare il pensiero prevale sulla reputazione, in quanto la reputazione non è un'entità che appartiene al calunniato, bensì consiste dei giudizi contenuti nelle menti delle altre persone; e le menti sono loro proprietà, e dunque non sono sottoponibili a controllo; le parole e le opinioni non sono invasioni fisiche. Da qui l'illegittimità dei reati di ingiuria, diffamazione, calunnia, vilipendio. E, per motivi diversi, di altri reati commessi attraverso la manifestazione di pensieri o intenzioni, come l'istigazione¹⁰⁹, il boicottaggio, l'aggiotaggio, la violazione del diritto d'autore o il ricatto¹¹⁰. L'unica libertà di espressione non ammessa dai libertari è quella funzionale alla minaccia dell'uso della forza o alla commissione di un crimine in un rapporto associativo di tipo gerarchico: un esempio del primo tipo è la frase "o la borsa o la vita" proferita da un rapinatore; un esempio del secondo l'ordine di uccidere da parte di un capomafia.

Una questione simile si ripropone nell'ambito degli spazi pubblici. Nei "luoghi pubblici" (strade, piazze, marciapiedi ecc.) la teoria dominante fa in genere discendere dalla natura pubblica di un bene un diritto assoluto di accesso per tutti. Tale situazione però genera inevitabilmente conflitti. Anche qui il libero accesso - cioè, in termini economici, l'offerta gratuita di una risorsa limitata quale è lo spazio - genera un permanente eccesso di domanda rispetto all'offerta. Di qui i conflitti. Sono quindi necessari criteri di selezione. Nella realtà, la decisione viene presa caso per caso dall'amministratore pubblico. Tuttavia il problema non è risolto, perché gran parte delle persone che accedono allo spazio pubblico sono contribuenti, dunque hanno finanziato (coercitivamente) la produzione e manutenzione del bene, dal cui godimento possono essere esclusi in base all'arbitrio del funzionario statale. Ad esempio, relativamente alle strade, un conflitto tipico è quello fra automobilisti e manifestanti. Quale che sia la decisione presa dal burocrate pubblico, una delle due categorie (anche di contribuenti) vedrà limitati o violati i propri diritti: di circolare con l'automobile o di manifestare. Altri esempi di conflitti nello spazio pubblico sono quelli fra automobilisti e lavavetri ai semafori, fra prostitute e residenti, o fra barboni molesti e passanti sui marciapiedi.

¹⁰⁹ Sulla tematica più generale degli *inchoate crimes*, i reati che rappresentano un passaggio intermedio e antecedente alla commissione di un altro reato (delitti tentati, associazione a delinquere, istigazione, incitamento, favoreggiamento), si veda B. O'Neill, W. Block, *Inchoate Crime, Accessories and Constructive Malice in Libertarian Law*, in "Libertarian Papers", 5, 2, 2013, pp. 219-250, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/article/2013/lp-5-2-3.pdf>.

¹¹⁰ Come avviene per l'utilità, anche la libertà non è quantificabile e misurabile. In base ad un esempio proposto da W. Block, se una legge contiene sia un innalzamento del 7% del salario minimo sia una riduzione dei dazi doganali del 6%, non si può dire se a seguito della sua introduzione la libertà complessiva sia aumentata o diminuita; si può solo dire che la prima misura riduce la libertà, in quanto accentua un'aggressione (già esistente) ai diritti di proprietà, e la seconda la aumenta, in quanto rimuove parzialmente un'aggressione ai diritti di proprietà. W. Block, *Klein and Clark are Mistaken on Direct, Indirect, and Overall Liberty*, in "Libertarian Papers", 5, 1, 2012, pp. 89-110, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/article/2013/lp-5-1-4.pdf>.

Anche questo tema conferma la stretta relazione fra libertà e proprietà. L'intero problema infatti non insorgerebbe se le strade fossero proprietà privata di individui o aziende. In tal caso, infatti, come avviene per ogni altra forma di proprietà privata, esse potrebbero essere affittate o donate a individui o gruppi di individui. Sarebbe il proprietario a decidere se affittare la propria strada ai manifestanti o agli automobilisti, e quando, e a quale prezzo. In tal caso non sorgerebbe conflitto, perché agli esclusi, a differenza dei contribuenti per le strade pubbliche, non verrebbero sottratte risorse economiche.

Inoltre, la libertà economica a volte è un importante propulsore delle libertà personali o "civili". «Si consideri, ad esempio, la libertà di associazione. Le associazioni generalmente intraprendono attività economiche e commerciali. Raccolgono quote di iscrizione, amministrano fondi, risparmiano e offrono diversi tipi di beni e servizi, come attività per il tempo libero, istruzione, strutture sportive. Lo stesso si può dire della libertà religiosa [...]. Molte delle attività svolte dai gruppi religiosi richiedono il possesso e il controllo di risorse produttive e il godimento di diritti imprenditoriali»¹¹¹.

L'illustrazione dei precisi caratteri della libertà libertaria consente anche di fare luce sulla vera natura di una categoria di diritti che generalmente viene associata al libertarismo: i "diritti civili". Se intesi nell'accezione ottocentesca, cioè come libertà "dallo Stato", potrebbero coincidere in gran parte con le libertà libertarie. Tuttavia oggi l'etichetta non indica soltanto le libertà "negative" dei singoli, ma comprende anche l'integrazionismo forzoso e l'attribuzione di privilegi (spesso di gruppo, quindi collettivistici) che spesso implicano per altri l'obbligo di compiere azioni, conferendo così ai diritti una connotazione "positiva" che non appartiene alla concezione libertaria. Molti di questi *civil rights* sono presentati come (o nascosti dietro l'etichetta di) politiche anti-discriminatorie e/o inclusive: diritto a scavalcare altri in una graduatoria per l'assunzione o l'ammissione a vari servizi (quote riservate); diritto a non subire epiteti ingiuriosi o sprezzanti o sarcastici se si appartiene a una data minoranza; diritto a essere scelto come locatario se membro di una data categoria; diritto all'ingresso e alla fruizione dei servizi di luoghi aperti al pubblico come ristoranti, alberghi, negozi; diritto all'assegnazione di una casa per una coppia (etero o omosessuale); diritto del disabile di potersi muovere agevolmente nella città; pene più alte per le aggressioni a categorie specifiche (le donne, gli omosessuali) o introduzione di reati specifici come il femminicidio o l'omofobia; proclamazione del libero e 'pari' accesso a risorse pubbliche come le strade o gli strumenti di informazione; obbligo di approvare il multiculturalismo nelle scuole; immigrazione indiscriminata.

È esemplare in questo senso la posizione dei libertari sull'intera tematica dell'omosessualità. In linea con la visione della libertà come semplice assenza di aggressione, essi sono interessati solamente alla garanzia della libertà di intraprendere rapporti omosessuali. Dunque i "diritti dei gay" (delle lesbiche, dei bisessuali, dei transessuali, dei transgender, dei queer) consistono, come per qualsiasi altra persona, nel solo diritto a non essere aggrediti nella persona e nella proprietà (sia da soggetti privati sia dallo Stato quando considera l'omosessualità un illecito penale o quando impone trattamenti psichiatrici coercitivi). E non anche, come sostengono i *liberal* e molti libertari di sinistra, nella pretesa, dietro il ricatto semantico della "discriminazione", che tutti esprimano

¹¹¹ J. Queralt, *Are Economic Liberties Basic Rights?*, in J. Brennan, B. van der Vossen, D. Schmidtz, (a cura di), *op. cit.*, pp. 290-291 (traduzione mia). Tale constatazione rende problematica l'operazione di separazione e gerarchizzazione che la sinistra, *liberal* e radicale, opera tra libertà civili e libertà economiche, non conferendo alle seconde la stessa dignità assegnata alle prime.

approvazione nei confronti dell'omosessualità (*enforced approval*)¹¹²; o che si proceda alla corporativizzazione di quella condizione attraverso privilegi giuridici e aiuti statali; o che si violi l'uguaglianza giuridica inventando nuove fattispecie penali che aggravano le sanzioni per i reati contro gli omosessuali. Inoltre, poiché ciascuno deve poter disporre come crede delle proprie risorse e possedere piena libertà contrattuale, sono assolutamente leciti comportamenti, erroneamente definiti “discriminatori”, quali il rifiuto da parte di un datore di lavoro di assumere un omosessuale o da parte di un proprietario di un appartamento di affittare a un omosessuale. Per i libertari il dato biologico è irrilevante ai fini morali e giuridici, nel senso che anche i libertari che ritengono che vi sia un nocciolo biologico che distingue i due generi (la maggioranza) non concludono che tale disparità istituisca differenze nello status morale degli individui e di conseguenza la necessità di trattamenti differenti sul piano giuridico (come invece sostiene, ad esempio, il femminismo della differenza).

Il rifiuto della statizzazione dei rapporti familiari è alla base anche della freddezza libertaria nei confronti delle rivendicazioni volte alla legalizzazione dei matrimoni o delle unioni civili omosessuali. Questa non farebbe che sottomettere anche i matrimoni omosessuali alla legislazione coercitiva e uniformante cui sono attualmente sottoposti i matrimoni eterosessuali, con il corollario dei cosiddetti “diritti positivi”¹¹³ spettanti ai coniugi¹¹⁴. Invece per i libertari nessun tipo di matrimonio dovrebbe essere disciplinato dalla legislazione, “convalidato” dallo Stato, bensì lasciato ai contratti di diritto privato; differenziati secondo le preferenze e gli orientamenti religiosi o culturali dei contraenti. L'obiettivo primo dei libertari è la separazione fra lo Stato e il matrimonio¹¹⁵.

Alla luce di queste considerazioni assume una maggiore evidenza la forte impronta pubblicistica e statalistica dei “diritti civili”. L'espressione stessa manifesta l'ambiguità del concetto: essi, infatti, presuppongono l'identificazione dell'individuo con il *civis*, contraddistinto dalla condizione di appartenenza allo Stato; sono perciò diritti intimamente connessi con l'esistenza dello Stato, che solo può concederli e garantirli.

Sono quindi esplicitate le ragioni per cui questa etichetta “contenitore” non è accolta dai libertari (se non, come detto, dai libertari di sinistra).

¹¹² Come abbiamo visto sopra, per i libertari non esiste alcun diritto a essere “approvati” dagli altri.

¹¹³ Il matrimonio comporta diversi effetti in ambiti sociali ed economici, come il diritto di visita in ospedale, il diritto di successione, le detrazioni fiscali per il partner a carico, il diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare, l'azione di risarcimento per danni subiti dal partner, il congedo parentale, la pensione di reversibilità, l'assegnazione di un'abitazione. Gli ultimi tre sono diritti positivi *generali*, gravanti sui contribuenti o su soggetti terzi, e dunque considerati illegittimi dai libertari.

¹¹⁴ D'altra parte, la statizzazione è proprio ciò cui aspirano entrambe le parti che si confrontano: sia i favorevoli sia i contrari ai matrimoni gay ambiscono al riconoscimento pubblico del matrimonio (solo tra etero per i contrari, sia etero sia gay per i favorevoli), in quanto ritengono che sia questa “ufficializzazione” ad assegnare a esso un valore superiore, a conferirvi un sigillo di approvazione. Non a caso il filosofo Michael Sandel ha coniato il termine *deufficializzazione* per designare la posizione libertaria, verso cui è ostile.

¹¹⁵ Una posizione diversa è espressa da Stephan Kinsella: in dissenso da coloro che definisce libertari “puristi”, sostiene che i libertari, nel concreto contesto di statizzazione contemporanea, dovrebbero difendere la possibilità del matrimonio tra omosessuali: «i libertari “puristi” affermano che non dovremmo estendere i limiti dello Stato in questo modo. D'accordo, lo Stato non dovrebbe nemmeno possedere le strade. Ma noi non ci opporremmo a una legge che vieta ai gay di utilizzare le strade? Non ci nasconderemmo di certo dietro la posizione “Certo, non è bello che lo Stato vieti ai gay di utilizzare le strade, ma la soluzione non è di consentire ai gay di utilizzare le strade – è di abolire le strade pubbliche”». S. Kinsella, *The Libertarian Case for Gay Marriage*, in <https://www.stephankinsella.com/2009/06/the-libertarian-case-for-gay-marriage/>, 24 giugno 2009.

Proprietà fisica In questa accezione il termine “proprietà” è usato anche dai liberali e ha lo stesso significato attribuito a esso dai libertari, l’assolutezza del diritto di proprietà sugli oggetti materiali¹¹⁶, di cui abbiamo già esaminato le implicazioni nel capitolo 3. Qui si ribadisce soltanto che la proprietà privata dei beni si estende a dimensioni della libertà economica come la libertà di intraprendere, di risparmiare e di investire¹¹⁷. E si applica anche a settori, come l’ambiente, tradizionalmente ritenuti riserva esclusiva della mano pubblica¹¹⁸. I libertari sono dunque radicalmente antistatalisti, quale che sia la natura e il grado dell’intervento in campo economico, dalla pianificazione al keynesismo all’ordoliberalismo¹¹⁹.

La concezione ora illustrata consente di derivare il concetto, e una definizione, di *diritto soggettivo*. Esso è la traduzione di un’istanza etica in un vincolo giuridico. Se i diritti generali sono solo “negativi”, e gli unici diritti “positivi” sono quello derivanti da un obbligo contrattuale, allora

¹¹⁶ Per i *liberal* invece le libertà economiche non sono diritti fondamentali, non hanno la stessa dignità di diritti come la libertà di espressione o religiosa o come alcuni diritti positivi. Liam Murphy e Thomas Nagel hanno criticato il libertarismo nella sua idea dei diritti di proprietà come antecedenti alle istituzioni giuridiche; secondo i due autori i diritti di proprietà derivano da convenzioni giuridiche e sono resi possibili dall’azione dello Stato e dall’imposizione fiscale (idea già sostenuta in passato da Hobbes e Bentham). L. Murphy, T. Nagel, *op. cit.* Una replica a tali tesi è contenuta in E. Mack, *Libertarianism*, Polity Press, Cambridge, UK, 2018, pp. 129-137. Gli egualitaristi obiettano che l’universalità del diritto di proprietà (dei diritti in generale) sarebbe violata dall’esistenza di gradi diversi di ricchezza fra gli esseri umani (semplificando, dall’esistenza dei ricchi e dei poveri), perché il ricco beneficerebbe di tale diritto molto più del povero. Tuttavia essi fraintendono completamente la natura dei diritti “negativi” libertari, che garantiscono la possibilità di compiere un’azione, non il risultato finale. Come ha osservato Mark D. Friedman, un individuo può non sentire alcuna esigenza di esprimere le proprie opinioni, però il Primo Emendamento continua a vigere; o, per i sostenitori dei diritti politici, una persona può disinteressarsi completamente di politica e non votare, ma questo non significa che gli sia stato compresso il diritto all’elettorato attivo. M.D. Friedman, *op. cit.*

¹¹⁷ La libertà economica, oltre a essere assenza di interferenza, è garantita anche dalla tutela *ex post* dei diritti di proprietà e dal rispetto dei contratti; dunque, necessita di tribunali e polizia efficienti. Dover attendere molti anni per conseguire un risarcimento o riscuotere un credito, o per rientrare in possesso di un proprio immobile nonostante l’inquilino sia moroso sono esempi di circostanze che limitano la libertà economica nel senso specificato.

¹¹⁸ La natura spesso controintuitiva o alternativa ai modi di pensare consolidati delle proposte libertarie si manifesta nella maniera più clamorosa in materia di ambiente. Non vi è infatti forse idea più radicata nel senso comune di quella che considera l’ambiente un bene collettivo, il cui assetto va sottratto alle logiche del mercato e del profitto, e regolato da normative, divieti e azioni pubbliche “positive”. I libertari invece ritengono che l’inquinamento sia un fenomeno legato non al capitalismo, ma alla sua assenza; non alla libertà economica, ma al mancato funzionamento di un mercato basato sui diritti di proprietà. E la soluzione quindi risiede in una più ampia assegnazione e rispetto dei diritti di proprietà; dunque nella privatizzazione totale di qualsiasi elemento naturale, dalla terra all’acqua, dalle foreste agli oceani, ai laghi e ai fiumi. Associata al libero sviluppo della tecnologia. Ciascun proprietario, infatti, è incentivato a conservare e valorizzare i propri beni. La salvaguardia dell’ambiente avverrebbe attraverso l’internalizzazione delle esternalità: si fanno pagare i costi dell’inquinamento ai soggetti responsabili, ma non attraverso la mano pubblica, bensì lasciando che il danneggiato intraprenda un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni e per l’interruzione dell’azione inquinante, con un ulteriore effetto di deterrenza nei confronti degli inquinatori. Cfr. T.L. Anderson, R.D. Leal, *Free Market Environmentalism*, Westview Press, San Francisco, 1991; AA.VV., *Man and Nature*, The Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, N.Y., 1993; C. Lottieri, G. Piombini (a cura di), *Privatizziamo il chiaro di luna! Le ragioni dell’ecologia di mercato*, Faccio, Treviglio (BG), 1997; C. Lottieri, *Per una ecologia di mercato*, in “Biblioteca della libertà”, n. 150, maggio-agosto 1999; N. Papafava, *Proprietari di sé e della natura*, Liberilibri, Macerata, 2004.

¹¹⁹ Si oppongono quindi alle politiche economiche contemporanee caratterizzate da spesa pubblica e tributi alti, disavanzi di bilancio strutturali, debiti pubblici fuori controllo. Il costruttivismo è anche fallimentare in termini consequenzialisti: il tentativo di dirigere i sistemi economici dall’alto, non disponendo delle informazioni e conoscenze di tempo e di luogo sparse tra gli individui, si risolve sempre in disastri. Come anche i progetti di palingenesi sociale.

un diritto soggettivo è la pretesa assoluta di ciascun individuo a non essere aggredito nel corpo e nei beni di cui è proprietario, garantita dalla legittimità dell'uso della forza contro il trasgressore¹²⁰.

Diritti così costruiti non sono mai in conflitto reciproco, sono *compossibili*, cioè possono coesistere con gli uguali diritti di altri, nel senso che l'esercizio di un proprio diritto da parte di A non preclude mai l'esercizio di un proprio diritto da parte di B. Non ci sono sovrapposizioni o zone grigie; è possibile individuare in ogni controversia con chiarezza il titolare del diritto senza il ricorso a valutazioni relative al maggior benessere finale o al (presunto) maggior valore morale di una data azione¹²¹ o ad arbitrari e mutevoli bilanciamenti di diritti realizzati *ad hoc* a seconda delle circostanze¹²².

¹²⁰ Questa definizione “snella” di diritto soggettivo è notevolmente diversa dalle definizioni *mainstream* della teoria giuridica contemporanea, fondate su concezioni più articolate in quanto presupponenti diritti positivi generali e legittimità delle prerogative statali, come la teoria statica di W.N. Hohfeld, la teoria del bilanciamento dei diritti di R. Dworkin o il positivismo giuridico. In generale, le tradizioni di pensiero democratica, *liberal* e repubblicana, a differenza del libertarismo, prevedono diverse tipologie di diritti: parlano di “generazione” dei diritti, la cui successione sarebbe la seguente: diritti civili (libertà “dallo Stato”; diritti di I generazione), diritti politici (II generazione), diritti sociali (III generazione), diritti delle generazioni future, dell'ambiente, alla salvaguardia del patrimonio artistico, alla pace e simili (IV generazione). Per alcuni la successione è un ordine di priorità assiologica (di importanza; di modo che un eventuale conflitto fra diritti sarà risolvibile facendo ricorso all'ordine lessicografico stabilito); per i seguaci di visioni più interventiste ed egualitariste invece la successione è esclusivamente cronologica.

¹²¹ Nei termini di Locke: A vuole sacrificare un vitello per compiacere Dio, B non vuole perché ritiene che il sacrificio dispiaccia a Dio; la controversia non viene risolta stabilendo se a Dio piaccia o dispiaccia il sacrificio, valutando il contenuto morale o religioso delle due posizioni, ma stabilendo *chi è il proprietario* del vitello.

¹²² I diritti ‘positivi’, invece, oltre a essere in conflitto con quelli ‘negativi’, sono anche reciprocamente conflittuali. Infatti, essendo le risorse a disposizione di un Paese (e quindi dello Stato attraverso l'imposizione fiscale) non illimitate, destinarne una quota maggiore a un settore comporta inevitabilmente una riduzione in un altro settore: ad esempio, un aumento della tutela del “diritto” alla salute (aumento delle spese per le cure mediche) pregiudica il “diritto” all'istruzione (riduzione delle spese per le scuole o le università), o il “diritto” a una retribuzione equa di altri dipendenti pubblici, o il “diritto” al sussidio di disoccupazione e così via.

7. Azioni non volontarie: paternalismo, perfezionismo, egualitarismo, diritti positivi

Una teoria che, come si è visto, ammette solo gli scambi volontari e le azioni che non rappresentano aggressioni ad altri logicamente avversa le dottrine che, a vario titolo e in diverso grado, violano tali principi. Saranno ora esaminate alcune impostazioni teoriche che per i libertari danno luogo a coercizione ingiusta.

È definita *paternalismo giuridico* la concezione, opposta al libertarismo, che ammette la (minaccia dell'uso della) forza contro un individuo adulto per tutelare i suoi interessi – ossia per evitare che cagioni a sé stesso un danno fisico, psichico o economico. La premessa di tale impostazione è che gli interessi delle persone sono contrapposti alla loro stessa volontà; cioè che molti individui non sono i migliori giudici del proprio benessere in quanto non responsabili o non razionali o non lungimiranti; anche perché manipolati o suggestionati¹²³. Aderiscono al paternalismo l'utilitarismo olistico (l'individuo, avendo legami comunitari, non può danneggiare sé stesso altrimenti danneggia altri, riducendo il benessere collettivo) e l'impostazione teologica (Dio dà la vita e la toglie, e nessuno può disporre di ciò che non gli appartiene).

Per i libertari invece la libertà comprende anche la libertà di commettere errori. È vero, replicano, che gli individui non sono soggetti perfettamente razionali e saggi, ma tale constatazione non conduce sul piano logico alla concentrazione della decisione nelle mani del soggetto pubblico. Per diverse ragioni. Innanzi tutto, poiché ciascuno ha una mente e un io diversi, vi sono molte più probabilità che conosca ciò che è intimamente meglio per sé stesso rispetto a quanto non possa fare un funzionario pubblico. La condizione di libertà è un prerequisito necessario affinché i “migliori interessi” siano conseguiti. La correzione degli errori lasciata agli individui e alla persuasione è un modo più efficiente della costrizione. In secondo luogo, il divieto indiscriminato penalizza i consumatori (di tabacco, di alcolici, di bibite, di slot machine) moderati, che sono la maggioranza. In terzo luogo, l'individuo può assumere o consultare esperti per ridurre o eliminare gli errori. Infine, una volta ammesso il principio, si rischia il *piano inclinato*, perché risulta difficile sul piano logico obiettare a imposizioni ulteriori: se è in causa il benessere fisico delle persone, perché non imporre anche l'attività fisica o le diete? E perché limitare l'intervento alla protezione del fisico, e non estenderlo all'anima e alla mente, impedendo di leggere libri “cattivi”, vedere “cattive”

¹²³ Tale pregiudizio “francofortese” è alla base delle diffuse intemerate contro il “consumismo”; un concetto che ha le sue origini nelle critiche al consumo di Karl Marx (“feticismo delle merci”) e Thorstein Veblen e si perfeziona e definisce negli anni Cinquanta del Novecento con l'economista americano Victor Lebow (*Price Competition in 1955*). Se con il termine si designano solamente comportamenti oggetto di indagine di discipline come la sociologia o la psicologia, una filosofia politica, qual è il libertarismo, potrebbe avere poco da dire. Tuttavia l'espressione ha acquisito una connotazione fortemente critica nei confronti del capitalismo e del mercato (responsabili di un'artificiale pulsione all'acquisto indiscriminato di beni di consumo, all'“edonismo”) e una specifica interpretazione in termini prasseologici (distinzione fra bisogni reali e bisogni fittizi, indotti; fra beni necessari e superflui; beni standardizzati e di lusso), per cui i libertari hanno ragioni per sentirsi chiamati in causa e sostenere una battagliera controversia. Anche perché l'esito, intenzionale o meno, di questa offensiva è quasi sempre l'imposizione coercitiva di specifici stili di vita, in nome di un'equivalenza fra vita virtuosa e vita austera e, più recentemente, in nome della difesa dell'“ambiente”. Per i libertari invece ciascuno deve poter sempre riorganizzare liberamente la gerarchia tra essenziale e accessorio. Una difesa della società dei consumi, dell'allargamento degli orizzonti del desiderio, degli oggetti come espansione delle facoltà umane e del loro contenuto estetico come espressione dello spirito umano è contenuta in P. Bruckner, *Il fanatismo dell'apocalisse* (2011), Guanda, Parma, 2014, in particolare la terza parte.

commedie o “cattivi” dipinti e così via? Se si abolisce la libertà dell’uomo di stabilire il proprio consumo, gli si tolgono tutte le libertà.

Può essere considerata una sottoclasse del paternalismo anche la circostanza dello scambio in condizioni di necessità (*desperate exchange*), che comporterebbe uno “sfruttamento” del venditore (es. la vendita di un rene per esigenze economiche) e dovrebbe quindi essere vietato. Per i libertari c’è volontarietà (assenza di aggressione) anche in questo tipo di relazione e dunque si oppongono al divieto.

Il libertario John Hospers riteneva che interventi di segno paternalistico fossero legittimi se volti ad assecondare gli obiettivi dell’individuo, restringendo la nozione di volontarietà¹²⁴. Un’impostazione simile a quella di Hospers è espressa da Sarah Conly, che sostiene il paternalismo quando serve per conseguire i fini scelti dall’individuo e ritiene che in tale versione non sia incompatibile con il libertarismo¹²⁵.

L’economista Richard H. Thaler e il giurista Cass R. Sunstein hanno sostenuto un “paternalismo libertario” attraverso la teoria della “spinta gentile” (*nudge*). Gli individui, tutt’altro che perfettamente razionali, commettono errori cognitivi: se il legislatore o il governante, attraverso interventi leggeri e mirati, può correggere l’errore, l’individuo migliora il suo benessere. “Paternalismo” perché l’intervento è volto a evidenziare e suggerire la scelta migliore, “libertario” perché all’individuo resterebbe la libertà di scelta. Non si tratterebbe di un’interferenza aggressiva, di un’imposizione, bensì di una guida; non verrebbero modificati i fini degli individui, ma i mezzi per raggiungerli. Esempi di tale interventismo “mite” sono il silenzio-assenso nell’adesione ai fondi pensionistici delle aziende o nella donazione degli organi, le immagini scioccanti sui pacchetti di sigarette, la migliore esposizione sugli scaffali dei negozi degli alimenti più salubri¹²⁶. David Gordon ha replicato che l’Argomento Epistemico non sostiene che gli individui non commettono errori di valutazione, ma che possono decidere per sé stessi meglio dei governanti. Anche i governanti sono soggetti a errori (oltre a essere autointeressati). Inoltre non è possibile provare che gli individui dei quali si vuole modificare il comportamento siano caduti vittime di errori cognitivi: per esempio, un fumatore potrebbe essere completamente informato e consapevole dei danni del fumo, ma anche, dal suo punto di vista, dei benefici psicologici, e dunque potrebbe ancora desiderare di fumare. Infine, Sunstein incorre nella distorsione utilitarista di considerare la preferenza per la libertà di scelta come una componente del benessere; il benessere come obiettivo della moralità gli impedisce di comprendere il rispetto per l’autonomia delle persone¹²⁷.

Una seconda teoria morale è il *perfezionismo* (o *moralismo giuridico*), secondo il quale alcuni consumi o comportamenti sono “immorali” o “degradanti” in sé, anche se non danneggiano materialmente o violano i diritti di alcuno, mentre altri sono “moralì” e “nobili”. Lo Stato ha un interesse legittimo alla promozione della stabilità morale e di alcuni significati della “vita buona”, sostenendo la virtù e punendo il vizio (e la “mercificazione” di alcune attività) anche attraverso la

¹²⁴ J. Hospers, *Libertarianism and Legal Paternalism*, in “Journal of Libertarian Studies”, vol. 4, n. 3, estate 1980, pp. 255-265. Sullo stesso numero della rivista gli replica David Gordon, ribadendo la posizione libertaria standard di non-interferenza: *Comment on Hospers*, pp. 267-272.

¹²⁵ S. Conly, *Paternalism and the Limits of Liberty*, in J. Brennan, B. van der Vossen, D. Schmidtz (a cura di), *op. cit.*, pp. 427-434; *Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

¹²⁶ R.H. Thaler, C.R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, Yale University Press, New Haven, CT, 2008; C.R. Sunstein, *Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism*, Yale University Press, New Haven, CT, 2014.

¹²⁷ D. Gordon, *Cass Sunstein’s Phony Paternalism*, in “The Austrian”, vol. 1, no. 4, luglio-agosto 2015.

coercizione giuridica, sulla base di paventate disintegrazioni o corruzioni della società (*disintegration thesis*; a volte ulteriormente supportata con l'argomento del pendio scivoloso: se si permette il comportamento *x*, non immorale ma moralmente ambiguo, è probabile che si apra la strada e venga tenuto in futuro il comportamento *y*, immorale). Il perfezionismo tendenzialmente fa leva su due strategie argomentative: i valori o vengono asseriti come verità etica oggettiva (il neogiusnaturalismo di John Finnis) o interpretati come semplice morale condivisa (è il caso di esponenti del pensiero comunitario come A. Etzioni, A. MacIntyre, M. Sandel e M. Walzer, per i quali il nucleo di valori condivisi vanno intesi come opinione prevalente in un dato momento storico)¹²⁸.

Su questa tematica fu significativa la polemica che intercorse, negli anni Sessanta del Novecento in Inghilterra, fra il giurista Herbert Hart e Lord Devlin circa la repressione penale dell'omosessualità e della prostituzione: il primo avversava il divieto in base al principio milliano della liceità delle *self regarding actions*, mentre il secondo lo caldeggiava sostenendo che una morale condivisa è una componente irrinunciabile dell'organizzazione sociale, nel senso che rappresenta un aspetto essenziale della struttura di una società, ne determina l'identità in quanto tale e la preserva; di conseguenza la società ha la facoltà di interferire tramite il diritto con gli atti che distruggono le regole morali fondamentali¹²⁹.

Può essere inclusa all'interno del perfezionismo anche l'idea (espressa ad esempio da M. Walzer, M. Sandel e M. Nussbaum) che affidare al libero mercato la compravendita di alcuni beni o servizi invii un messaggio "sbagliato", incoraggiando gli interessi materiali e l'egoismo e svalutando i contenuti spirituali. Più in generale è frequente l'accusa rivolta al libero mercato e al capitalismo di generare o favorire il collasso dei valori morali, subordinati al perseguimento della ricchezza e del piacere individuali. Secondo Leo Strauss ed Eric Voegelin l'origine intellettuale del capitalismo è il pensiero di John Locke, che mette in ombra la cristianità non prendendo sul serio la rivelazione e valorizza gli aspetti edonistici e utilitaristici; interpretazione del filosofo inglese respinta dai libertari.

Distinto dal perfezionismo è il *perfettismo*, la concezione politico-ideologica che ritiene possibile la perfezione in tutte le attività umane, anche economico-sociali. I libertari sono antiperfettisti. La stessa società libertaria non sarà una società perfetta; riuscirà a circoscrivere probabilmente meglio di altri sistemi le aggressioni, gli episodi di corruzione, i casi di povertà, ma, come ha osservato Rainer Zitelmann, «la vera domanda che dobbiamo porci è se questi problemi sono specificamente legati a un ordine economico basato sul mercato o se siano in realtà delle costanti antropologiche che sono sempre esistite in tutti i periodi storici e in tutti i diversi modelli di società»¹³⁰. L. von Mises definì "complesso di Fourier" l'idea nevrotica che l'imperfezione sia inaccettabile e si debba e si possa realizzare un'utopia in cui qualsiasi disagio scompare, e l'abbondanza sostituisce la scarsità in un vagheggiato Paese della cuccagna¹³¹. La palingenesi, ha osservato Sergio Ricossa, è sempre associata a un attivismo politico distruttivo, da *tabula rasa*: «il collettivista è convinto che la

¹²⁸ J.F. Stephen, *Liberty, Equality, Fraternity* (1874), Liberty Fund, Indianapolis, IN, 1993; J. Finnis, *Legge naturale e diritti naturali* (1980), Einaudi, Torino, 1996; R.P. George, *Making Men Moral*, Clarendon Press, Oxford, 1993; A. Etzioni, *The Spirit of Community: Rights, Responsibility, and the Communitarian Agenda*, Crown Publishers, New York, 1993, pp. 23-53.

¹²⁹ H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in "Harvard Law Review", 1958, pp. 593 sgg.; P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, Londra, 1965.

¹³⁰ R. Zitelmann, *La forza del capitalismo* (2018), IBL Libri, Torino, 2020, Kindle e-book, cap. 10.

¹³¹ L. von Mises, *Liberalismo* (1927), Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2021, pp. 35-39.

perfezione si trovi bell'e fatta dietro un ultimo diaframma da abbattere. Egli perciò passa la vita a demolire, giacché c'è sempre un ultimo diaframma. Il borghese Taine osservava che i francesi avevano distrutto tredici forme di governo in ottant'anni. Sappiamo che hanno continuato senza mai trovare quel che cercano, e così fanno altri popoli»¹³².

Il terzo fronte, per una teoria come quella libertaria che prefigura la completa libertà d'azione, anche in campo economico, è rappresentato dall'egualitarismo¹³³, dal riconoscimento di diritti positivi e dalla redistribuzione, che dei primi due è lo strumento.

L'uguaglianza che il libertarismo avversa è quella sostanziale, non quella di status morale e giuridica che si esplica nella "uguaglianza di libertà"¹³⁴ o "uguaglianza dei diritti", in cui i diritti sono solamente quelli negativi alla non-aggressione della proprietà. È evidente che riconoscere il diritto a ricevere denaro, beni o servizi senza previo contratto (*rights of recipience*) implica che ad alcune persone vengano imposte prestazioni forzose, trasgredendo il principio di non-aggressione. Per un'impostazione deontologica la violazione dei diritti è la ragione principale di ostilità al redistribuzionismo¹³⁵. Tuttavia nell'esame che segue verranno presi in considerazione anche altri argomenti addotti dai teorici libertari e liberali classici.

L'idea di uguaglianza (sostanziale), che interseca, e spesso si sovrappone a, quella di *giustizia sociale*¹³⁶, gode di ottima fama, nonostante di essa siano mancate sia una definizione rigorosa sia

¹³² S. Ricossa, *Straborghese* (1980), IBL Libri, Torino, 2013, p. 75.

¹³³ Sull'egualitarismo si veda M.N. Rothbard, *Egalitarianism As a Revolt Against Nature*, in "Modern Age", autunno 1973, pp. 348-357; trad. it. *L'egualitarismo, rivolta contro la natura*, in "Rothbardiana", <https://www.rothbard.it/essays/egualitarismo-rivolta.pdf>, 31 luglio 2009; *Egalitarianism and the Elites*, in "Review of Austrian Economics" 8, no. 2, 1995, pp. 39-57.

¹³⁴ H. Spencer, *Social Statics*, Chapman, London, 1851.

¹³⁵ Il prelievo forzoso o l'obbligo a prestazioni violano anche il principio morale kantiano di considerare ciascun uomo come un fine in sé, non come un mezzo per realizzare i fini altrui. «Tassare i proventi del lavoro è come legittimare il lavoro forzato. [...] Equivale a prendere delle ore del tempo di una persona e imporgli di svolgere attività varie. [...] Questo conferisce agli altri un diritto proprietario su di voi». R. Nozick, *op. cit.*, p. 172. Il filosofo Loren Lomasky ha fatto notare che le nostre convinzioni morali sono tali per cui «assegniamo un maggior peso al nostro dovere di non danneggiare gli altri rispetto al dovere di aiutarli. Un esempio rivelatore è che considereremmo sbagliato se un medico tagliasse e distribuisse le parti di un paziente sano per salvare le vite di altri cinque pazienti, anche se riteniamo che i medici hanno in generale il dovere di aiutare gli altri pazienti. Il dovere di non fare del male prevale sulle considerazioni di utilità e sul dovere di aiutare». L. Lomasky, *Harman's Moral Relativism*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 3, n. 3, 1979, pp. 284-285 (traduzione mia). Inoltre, la solidarietà, per essere frutto di un'opzione morale, dev'essere volontaria, non obbligatoria. L.E. Carabini ha osservato che nei piccoli gruppi (famiglia, amici, luogo di lavoro, condominio, quartiere), la dimensione sociale prevalente per l'individuo, l'aiuto agli altri lo immaginiamo e pratichiamo sempre in chiave volontaria, mai attraverso l'uso della forza; non così quando la platea si estende all'intera società: «nel caso un vicino avesse bisogno di aiuto, non vi verrebbe mai in mente di andare in giro per il quartiere a minacciare chi non volesse contribuire. Istintivamente, capiamo che la carità è volontaria [...] Tuttavia, nell'arena politica, ci troviamo a giustificare, persino a promuovere, l'uso della forza fisica come mezzo adeguato per estorcere aiuto. E quando viene usata, ci riferiamo a questa forza in modo paradossale come un atto di carità e compassione». L.E. Carabini, *Nati per la libertà* (2008), IBL Libri, Torino, 2018, Kindle e-book, cap. 7. Infine, è stato osservato che lo Stato redistributivo è uno Stato etico, perché non è neutrale dal punto di vista dei valori.

¹³⁶ Alcuni autori hanno evidenziato come il poco nobile sentimento dell'invidia spesso pesi più del sentimento di giustizia nel consenso alla redistribuzione del reddito H. Schoeck, *L'invidia e la società* (1966), Liberilibri, Macerata, 2005. Varie teorie di psicologia sociale, come la teoria del confronto sociale, dei gruppi di riferimento, dell'ansia da status o della deprivazione relativa, hanno sostenuto la tesi secondo cui per molte persone la propria felicità è determinata dal confronto con gli altri e non dalla propria condizione in termini assoluti. La spiegazione non rappresenta una giustificazione dell'istanza avanzata da chi recrimina. Tibor R. Machan ha osservato che i "ricchi" possono essere tali grazie a un'azione aggressiva (ad esempio le conquiste dei monarchi nel passato) oppure grazie alla propria intraprendenza (Steve Jobs, Bill Gates). Il pregiudizio negativo verso i ricchi oggi dominante, ipotizza Machan, probabilmente deriva dal fatto che per secoli le persone molto ricche raggiungevano tale status attraverso sottrazioni ingiuste dei beni altrui, protette dalla legge. Negli ultimi due secoli il decollo dell'attività economica ha generato un

una fondazione teoretica solida a seguito di una dimostrazione stringente¹³⁷. Secondo l'impostazione egalitarista le distanze e le differenze tra le risorse degli individui, che siano artificiali (J.-J. Rousseau) o esito di differenze naturali, sono ingiuste "in sé". Anche se (o senza sapere se) quelle differenze sono determinate da un diverso impegno e sacrificio, dunque dal merito.

Gli argomenti principali a sostegno della tesi dell'ingiustizia sono due: la dipendenza dell'individuo dalla società e il possesso di risorse frutto del caso, della fortuna.

Il primo argomento è volto ad attenuare o confutare la legittimità dei guadagni personali, soprattutto quando sono di grande entità, e giustificare il trasferimento dei redditi alla "collettività" (e, con un salto logico, allo Stato). Se il merito di ciò che si è riusciti a realizzare è dovuto, in misura più o meno grande, all'ambiente in cui si vive – al contesto infrastrutturale, culturale, istituzionale – allora non si ha titolo ad appropriarsi di tutti i frutti dei propri sforzi, iniziative e invenzioni; quei frutti vanno condivisi. Ad esempio, le strade (pubbliche) consentono ai titolari della maggior parte delle attività economiche di svolgere tali attività e conseguire profitti; il contributo offerto dalle strade è un vantaggio acquisito dai produttori privati grazie a un bene collettivo.

Di tale ragionamento i libertari hanno evidenziato alcune fragilità. Innanzi tutto, sul mercato è possibile valutare il contributo di ciascuno al prodotto complessivo attraverso la produttività marginale; e non vi è alcun compenso addizionale da attribuire. Riprendendo l'esempio delle strade, se fossero private il costo emergerebbe sotto forma di pedaggio imposto agli utilizzatori; è la scelta di rendere le strade pubbliche e gratuite che impedisce l'emergere del contributo di tale infrastruttura, e dunque del suo proprietario, all'output complessivo. Inoltre, nel caso in cui l'attività statale, anziché essere rappresentata da strade o illuminazione o protezione, è costituita dal trasferimento di una somma di denaro (es. l'indennità di disoccupazione), colui che è stato tassato per fornirla non riceve neanche una contropartita (che invece è stata assegnata al disoccupato), dunque in tal caso il contributo (sottratto con la forza) non è giustificato da un beneficio ricevuto.

In secondo luogo, il fatto che l'essere umano tragga un vantaggio enorme dalle interazioni con gli altri, dalla socialità (senza di essa qualsiasi individuo non avrebbe a disposizione nemmeno il linguaggio per esprimere i concetti, oltre alle conoscenze sviluppatasi in tutta la storia umana precedente), non significa che egli sia deterministicamente una semplice e passiva espressione o derivazione del "tutto" sociale. Se fosse così, non si potrebbero spiegare le innumerevoli situazioni in cui individui specifici, rielaborando le idee ricevute, hanno prodotto grazie alla propria individualità nuove idee e progressi nei vari campi del sapere e della tecnologia. Il collettivismo «nega che gli individui possano formarsi idee per proprio conto, governare le proprie vite alla luce di tali idee ed essere responsabili dei risultati di esse. [...] Sebbene noi siamo esseri sociali, vi è una

elevato numero di ricchi diventati tali grazie ai propri meriti, perché in grado di produrre beni e servizi graditi agli acquirenti. Tuttavia molte persone non distinguono le due diverse origini della ricchezza, ed estendono l'avversione e il sospetto a qualsiasi tipo di ricco. T.R. Machan, *Libertarianism, For and Against*, Roman & Littlefield, Lanham, MD, 2005, pp. 71-72.

¹³⁷ Si dà talmente per scontato che una data distanza tra i redditi o le ricchezze sia ingiusta, senza dimostrare perché, che spesso, a giustificazione di un intervento redistributivo, si ritiene sufficiente la mera presentazione di statistiche economiche. Tuttavia, come ha osservato Gianfranco Miglio, «dal fatto che, ad esempio, Milano abbia un reddito *pro capite* doppio di quello di Agrigento, non può derivare alcun diritto degli agrigentini ai soldi dei milanesi». G. Miglio, A. Barbera, *Federalismo e secessione*, Mondadori, Milano, 1997, p. 56.

insopprimibile individualità delle nostre vite, e per la nostra realizzazione ciò implica che dobbiamo poter essere sovrani delle nostre vite»¹³⁸.

Il terzo errore consiste nel salto logico di identificare nei trasferimenti coercitivi dell'imposizione fiscale i canali che ripristinano una condizione di giustizia, risarcendo chi davvero ha contribuito alla ricchezza complessiva. Ma «le imposte non sono lo strumento per rimettere alla società i nostri debiti. Se lo fossero, probabilmente alcuni di noi più che al paese in cui vivono dovrebbero mandare un assegno mensile al professore di liceo che per primo ha visto in loro del talento, devolvere quote del proprio reddito per mettere fiori sulla tomba della nonna che per prima li ha accompagnati al pianoforte, inviare i propri ringraziamenti alla famiglia di Charles Darwin o a quella di Guglielmo Marconi»¹³⁹. Inoltre, i benefici che il soggetto ha ricevuto dalle generazioni precedenti e dai contemporanei non erano stati da lui richiesti.

Il secondo argomento evidenzia il peso della sorte e non del merito nelle vicende umane. Ad esempio, le capacità personali sono un “dono”¹⁴⁰ ricevuto geneticamente¹⁴¹. Premesso che essere fortunati non significa essere ladri¹⁴², la questione fondamentale è che la straordinaria creatività scientifica di Einstein, come pure quella artistica di Gauguin, devono essere considerate loro proprietà e non proprietà collettive della società. Esse caratterizzano infatti così *intimamente* la loro personalità che – eccetto che in una società schiavistica – non possono essere trattate come proprietà della società, come non possono esserlo i loro occhi o le loro mani; altrimenti alcuni individui vengono trattati come mezzi e non come fini¹⁴³. D'altra parte, se una persona non merita il

¹³⁸ T.R. Machan, *Libertarianism, For and Against*, cit., p. 68 (traduzione mia).

¹³⁹ A. Mingardi, *L'intelligenza del denaro*, Marsilio, Venezia, 2013, p. 213.

¹⁴⁰ J. Rawls, *Una teoria della giustizia* (1971), Feltrinelli, Milano, 1997.

¹⁴¹ Viene così riconosciuto implicitamente che l'umanità è caratterizzata da un alto grado di varietà, diversità, differenziazione: in breve, disuguaglianza. Le differenze tra gli esseri umani relativamente a molte caratteristiche (intelligenza, bellezza, forza, salute, doti naturali, vocazioni, attitudini, carattere) sono una circostanza che un certo egalitarismo radicale non sempre ha ammesso. Inoltre, ovunque sia necessaria una produzione creativa, la polarizzazione (non solo economica) è una legge ferrea di qualsiasi società. «La maggior parte delle pubblicazioni scientifiche è curata da un gruppo molto ristretto di scienziati. Una piccola percentuale di musicisti produce quasi tutta la musica commerciale registrata. Una manciata di autori scrive i libri più venduti. Ogni anno, negli Stati Uniti, si vende un milione e mezzo di titoli diversi. Di questo gran numero di titoli, però, solo cinquecento vendono più di centomila copie. Analogamente, solo quattro compositori classici (Bach, Beethoven, Mozart e Ciajkovskij) hanno scritta quasi tutta la musica che viene suonata oggi dalle orchestre moderne». J.B. Peterson, *12 regole per la vita, My Life*, Città di Castello (Pg), 2018, Kindle e-book, cap. 1. Questo, come evidenziarono R. Michels e V. Pareto, è vero anche per le organizzazioni: si forma invariabilmente un'élite o oligarchia di individui che, in conseguenza di superiori capacità, personalità, carisma, intelligenza, motivazione ecc., ne assumono la leadership. Se tale ruolo non viene assunto con la forza, non vi è niente di male in ciò, anzi rappresenta la premessa per decisioni più efficienti ed efficaci.

¹⁴² Tibor R. Machan ha osservato che nella tesi della redistribuzione coercitiva che chiama in causa la mancanza di merito vi è un *non sequitur*: il fatto che un individuo non meriti un asset in suo possesso non comporta automaticamente che gli altri abbiano il diritto di portarglielo via. T.R. Machan, *Libertarianism, For and Against*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2005.

¹⁴³ Se non si riconosce il diritto alla proprietà delle proprie caratteristiche naturali si rischia, sulla base dell'argomento del *piano inclinato*, di giungere al culmine logico della perequazione delle doti naturali. Con conclusioni aberranti: l'obbligo per un individuo con gli occhi sani di cedere un occhio a un cieco o un rene a un paziente in dialisi. R. Nozick ha fatto notare che la rettifica di un elemento giudicato “immeritato” come la bellezza fisica dovrebbe condurre a un'assurda costrizione per gli individui di bell'aspetto, sovvenzionare interventi di chirurgia estetica a favore delle persone esteticamente sgradevoli. R. Nozick, *op. cit.* Il mito greco di Procuste allude alla suggestione dell'uniformità corporale; e sebbene concezioni simili oggi ci appaiano come degli incubi distopici, tuttavia nel corso della storia a volte si sono manifestate in pensatori o in esperimenti sociali terminati tragicamente (la Cambogia di Pol Pot). Il comunismo dell'illuminista francese G.B. Mably (*Dialoghi di Focione*, 1764; *Dotte proposte*, 1768; *Dei diritti e dei doveri del cittadino*, 1758, pubblicato nel 1789) da premesse giusnaturalistiche trae conclusioni ugualitarie: gli uomini sono perfettamente uguali, nel senso di uniformi. Mao Tse-tung sosteneva che qualunque individuo, anche di genio, è una mera espressione della collettività in cui vive.

frutto del proprio talento, è ancor più difficile sostenere che lo meriti qualcun altro. Inoltre, nella valutazione dei risultati, non è possibile separare le doti naturali da altre azioni volontarie, a esse mescolate, come l'impegno, lo sforzo, il sacrificio, a loro volta indispensabili per coltivare le qualità naturali¹⁴⁴. E anche la fortuna, spesso indicata quale elemento che genera guadagni o vantaggi "immeritati", non può essere isolata e identificata, è troppo inestricabilmente intrecciata con le azioni umane; potrebbe accadere che alcuni ricchi siano sfortunati, nel senso che guadagnano meno della loro produttività, dunque di quanto meritano. Infine, sebbene un assetto libertario spesso premi il merito, il libertarismo non fa discendere l'assegnazione di diritti dal "merito": ad esempio, un individuo che è solo fortunato e vince a una lotteria ha diritto ai soldi della vincita. Né tantomeno il libertarismo è "meritocratico": se il termine "meritocrazia" è inteso nel suo stretto significato etimologico, e cioè il diritto a comandare, nel senso di esercitare il potere politico, da parte di chi merita, nella teoria libertaria, come si è visto, le relazioni lecite sono solo quelle volontarie, "orizzontali", non l'esercizio "verticale" (non originato da contratti) del potere da parte di alcuni soggetti su altri.

In ogni caso, a essere fragile è il concetto stesso di distribuzione "giusta" secondo proporzioni aritmetiche stabilite a tavolino. I libertari contrappongono la propria idea di distribuzione giusta: quella che nasce dal diritto delle persone ai frutti del proprio lavoro o alle risorse che hanno ricevuto in regalo a seguito di azioni volontarie. Diritto che, fanno notare, ha una forza etica superiore al diritto di alcuni di ricevere risorse sottratte con la forza ad altri. Si può dunque capovolgere l'argomento della giustizia e moralità della redistribuzione: sostenere che coloro che hanno bisogno hanno il diritto di appropriarsi di una parte dei beni di altri significa sostenere che i primi hanno il diritto di confiscare il lavoro di coloro che hanno prodotto i beni. Posto in questi termini, il contenuto di immoralità degli atti redistributivi appare molto più netto rispetto a quello denunciato nell'atteggiamento astensionista¹⁴⁵.

Di limiti logici tali da determinarne l'impossibilità del conseguimento soffre anche il concetto di uguaglianza economica (nelle sue articolazioni di uguaglianza dei risultati¹⁴⁶ e delle opportunità¹⁴⁷).

¹⁴⁴ Chi avversa il libero mercato spesso rivolge anche l'accusa opposta: i geni guadagnano meno di persone mediocri o meno intelligenti ma di successo. «L'obiezione è di solito espressa da una domanda di questo genere: "perché Elvis Presley dovrebbe guadagnare più denaro di Einstein?" La risposta è: perché gli uomini lavorano allo scopo di preservare e godere le proprie vite, e se molti attribuiscono valore a Elvis Presley, hanno diritto di spendere i propri soldi per il loro piacere. Il patrimonio di Presley non è accumulato a spese di coloro che non si interessano al suo lavoro (io tra loro) né di Einstein - né Elvis ostacola la vita di Einstein - né ad Einstein mancano i giusti riconoscimenti in una società libera». A. Rand, *Capitalismo: l'ideale sconosciuto* (1966), Liberilibri, Macerata, 2022, pp. 38-39.

¹⁴⁵ «Siamo diventati talmente insensibili al ruolo della proprietà quale più importante fattore di civilizzazione del nostro mondo, che ci hanno addestrato a considerare l'imposizione dei nostri desideri sulle vite e sulle proprietà degli altri come un comportamento "socialmente responsabile"». B. Shaffer, *Boundaries of Order*, cit., p. 5 (traduzione mia). A chi sostiene l'immoralità della disuguaglianza si può contrapporre lo stesso argomento già esaminato a proposito delle "situazioni da scialuppa di salvataggio" (v. *supra*, cap. 6): perché il sostenitore dell'uguaglianza economica non si priva di una parte delle sue ricchezze per salvare alcune persone che muoiono di fame, ad esempio in altre zone del mondo? E non basterebbe privarsi di una limitata somma di denaro, perché le implicazioni logiche del suo argomento impongono che il trasferimento debba continuare finché il suo tenore di vita è superiore a quello delle persone che stanno morendo di fame; cioè alla fine il trasferimento dev'essere di entità tale da lasciare nelle sue tasche solo la quantità di denaro che gli impedisce di morire di fame, non di più. Il fatto che non si comporti in questo modo dimostra che egli stesso non prende sul serio il suo argomento.

¹⁴⁶ In questo tipo di uguaglianza tutti gli individui possiedono il medesimo patrimonio o reddito. Poiché è praticamente impossibile che ciò si verifichi spontaneamente come esito finale dell'attività economica di tutti i soggetti, tale obiettivo può essere conseguito solo in due modi: 1) in un contesto in cui è ammessa la libera iniziativa e la proprietà privata,

Se, infatti, la ricchezza o il reddito vengono considerati non in termini monetari ma in termini sostanziali, cioè come godimento di beni e servizi acquisibili in un dato luogo¹⁴⁸, essi non sono perequabili: il mondo è infinitamente diversificato, sia dal punto di vista naturale sia a causa dell'intervento dell'uomo stratificatosi nella storia; la condizione di una persona che vive a New York è necessariamente difforme da quella di un indiano che vive sulla riva del Gange, se non altro perché il primo può godere dello *skyline* di Manhattan, impossibile per il secondo, che però a sua volta può beneficiare di un bagno nel Gange, o del paesaggio relativo, circostanza impossibile per il primo. I due beni sono non-omogenei e non esiste alcun criterio oggettivo che consenta di quantificare, e quindi confrontare, il valore di un bagno nel Gange con la vista dello *skyline* di Manhattan; per decidere poi chi debba essere tassato e chi sussidiato, in modo da ripristinare una condizione di uguaglianza. Dal momento che ogni individuo è necessariamente situato in uno spazio differente, in luoghi che possiedono caratteristiche naturali e/o artificiali diverse, il suo reddito reale *non può non* differire da quello di un altro¹⁴⁹.

Un altro limite logico della redistribuzione in funzione egalitaria è la sua realizzazione all'interno di ciascun Paese. Al di fuori di un dato Paese vi possono essere (vi sono senz'altro) persone che stanno peggio del povero residente nel Paese in questione; e non si vede perché non debbano essere aiutate. Esaminando la questione da un altro punto di vista: un residente di un Paese potrebbe scegliere di aiutare uno o più poveri di un altro Paese anziché quelli del Paese di residenza; tuttavia questo gli viene impedito: egli è costretto ad aiutare i poveri del suo Paese, dal momento che parte delle sue imposte, prelevate coercitivamente, sono destinate a loro e non ai poveri che egli avrebbe voluto aiutare.

Vi sono poi alcuni problemi specifici che investono il concetto di uguaglianza delle opportunità. Esso è poco rigoroso e non offre indicazioni precise sul piano operativo: non si può sapere quando due individui siano stati posti in una condizione tale da avere esattamente la stessa gamma di opportunità. Ma il punto principale è l'inattuabilità strutturale della condizione prefigurata dal concetto. Innanzi tutto perché, come si è visto, vi sono delle qualità naturali (biologiche, ereditarie) diverse fra individui e, ad esempio, le opportunità di guadagno negli sport professionistici non sono

attraverso il "livellamento", un gigantesco intervento redistributivo *ex post* (dopo l'attività di produzione); che, nella versione più elementare e radicale, è basato sulla divisione di tutta la ricchezza o di tutto il reddito per il numero di persone, in modo che ciascuno consegua la media (cioè tutti lo stesso valore monetario); 2) non ammettendo la proprietà privata ma solo la proprietà pubblica, e assegnando a ciascuno il medesimo reddito monetario, indipendentemente dal tipo di attività, e gli stessi servizi (sanità, istruzione ecc.).

¹⁴⁷ In questo tipo di uguaglianza tutti vengono posti nelle stesse condizioni di partenza; cioè tutti dovrebbero avere non *uguali* redditi o patrimoni, bensì *uguali chance* di conseguire qualsiasi reddito o patrimonio. Dovrebbe essere garantito il cosiddetto *level playing field*, la possibilità di competere ad armi pari. Ricorrendo alla metafora sportiva, tutti i corridori dovrebbero partire dalla stessa linea. Tale concezione, sovrapponibile per molti aspetti alla libertà positiva, si può far risalire al già menzionato liberalsocialismo inglese di fine Ottocento. Nel Novecento la versione più organica è contenuta in *Una teoria della giustizia* (1971) di John Rawls. Essendo l'egalitarismo radicale dei pari risultati ormai completamente screditato, oggi è questo il tipo di uguaglianza che ha più *appeal*. Un egalitarismo più recente è quello inerente ai *gruppi* più che agli individui, e che ha generato la politica delle cosiddette "azioni positive" a favore di categorie definite oppresse o discriminate, come le minoranze razziali, le donne, i gay, gli immigrati, i portatori di handicap ecc.

¹⁴⁸ Il reddito monetario non è sufficiente, perché la moneta è una semplice unità di conto, un numero astratto, e uguagliare il numero di unità monetarie non significa uguagliare i redditi reali. Infatti, in luoghi diversi il livello dei prezzi può essere diverso, e dunque un uguale reddito monetario non garantirebbe un pari potere d'acquisto. Se poi si considerano luoghi appartenenti a Stati diversi (e non si vede perché gli egalitaristi non debbano pretendere l'uguaglianza a livello mondiale), le cose si complicano, perché bisogna calcolare il potere d'acquisto di due monete diverse, e comunque sempre in termini di beni e servizi acquistabili.

¹⁴⁹ M.N. Rothbard, *Potere e mercato. Lo Stato e l'economia* (1970), Ibl Libri, Torino, 2017, cap. 6, par. 5.

equiripartite tra tutta la popolazione mondiale; chi ha talento avrà più opportunità di chi non ne ha. Un'altra circostanza che impedisce l'uguaglianza delle opportunità è il fatto che genitori differenti hanno abilità diverse, trasmettono un'educazione diversa ai figli e questo determina opportunità diverse per questi ultimi; in coerenza con il principio dell'uguaglianza di opportunità bisognerebbe sottrarre tutti i bambini alle famiglie e sottoporli a un'educazione unica di Stato, un esito tirannico che gli stessi sostenitori dell'uguaglianza non auspicano.

Inoltre, dal momento che le persone hanno qualità e talenti differenti, pur partendo da una stessa condizione esse conseguiranno nel tempo ricchezze e redditi di entità diversa, chi altissimi, chi medi, chi bassi ecc.; dunque, se l'uguaglianza dei punti di partenza venisse realizzata una sola volta e per sempre¹⁵⁰, dopo un certo periodo di tempo le condizioni delle persone tornerebbero ad essere notevolmente diseguali; per questo motivo anche l'uguaglianza delle opportunità è associata ad una redistribuzione della ricchezza ripetuta, e non *una tantum*.

Un altro problema della redistribuzione in funzione egualitaria è di segno consequenzialista¹⁵¹. In termini di efficienza, la redistribuzione della ricchezza ripetuta provoca disincentivi al lavoro e all'intrapresa, in quanto le persone laboriose riceveranno un reddito inferiore a quanto prodotto, mentre i pigri riceveranno un reddito superiore al loro contributo. Entrambe le categorie dunque riterranno inutile impegnarsi. Inoltre, l'azione redistributiva, modificando (riducendo) i profitti di alcuni per aumentare i redditi di altri, stravolge i segnali rappresentati dai profitti e dalle perdite, che consentono di premiare chi asseconda i desideri dei consumatori e di punire chi non lo fa e spreca risorse. L'economia di mercato viene privata del suo volante, e quindi l'allocatione delle risorse viene distorta e risulta molto meno efficiente. La disuguaglianza di ricchezze, cioè il fatto che alcuni sono premiati e altri sanzionati, non è un difetto bensì un pregio di un sistema economico. Inoltre, la maggior parte dei profitti e dei redditi dei soggetti ricchi non è destinata al consumo di beni di lusso, ma al risparmio e all'investimento, dunque all'allargamento della base produttiva. Quindi non è vero, come spesso viene ripetuto, che i poveri esistono perché ci sono i ricchi: anzi, sono coloro che trasformano il risparmio in investimento a consentire aumenti della ricchezza, della produttività e delle opportunità di lavoro.

Come detto, un importante strumento dell'uguaglianza, della libertà 'positiva' e della redistribuzione sono i cosiddetti diritti economico-sociali: le cure mediche, l'istruzione, la casa, l'assistenza, un posto di lavoro, uno stipendio dignitoso, le quote riservate¹⁵².

Questi diritti 'positivi', oltre al già menzionato problema del conflitto con la libertà negativa, vanno incontro anche ad altre difficoltà.

A differenza dei diritti "negativi", i *welfare rights* violano l'universalismo etico, in quanto dipendono dal tempo e dal luogo e non possono avere il medesimo grado di absolutezza dei diritti

¹⁵⁰ È la proposta dei *left-libertarian* H. Steiner, M. Otsuka, I. Carter, B. Ackermann e A. Alstott. Essi propugnano un'uguaglianza dei punti di partenza che si traduce in una redistribuzione egualitaria delle risorse *una sola volta e all'inizio della vita* di ciascuno. In un mondo immaginario in cui tutti avessero la stessa età, la redistribuzione *una tantum* dovrebbe avvenire quando le persone diventano agenti morali, in grado di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Essendo tale soluzione impossibile, nel mondo reale la prescrizione diventa il trasferimento consistente di risorse ai giovani, in un contesto di libero mercato non welfarista.

¹⁵¹ Come abbiamo già visto nel capitolo 5, il libertarismo non è una teoria economica o sociologica, dunque le considerazioni che seguono, di tipo economico, non riguardano la filosofia politica in senso stretto. Tuttavia, anche se l'adesione dei libertari al libero mercato avviene per via deontologica, ciò non preclude la possibilità e l'opportunità di un esame in termini di efficienza.

¹⁵² Anche il celebre "diritto alla felicità" secondo i libertari va interpretato come il diritto al perseguimento della felicità *con le proprie risorse*, non come il diritto, positivo, a ricevere risorse dagli altri per il suo conseguimento.

negativi¹⁵³: ad esempio, dipendendo in gran parte dal livello di sviluppo, società più povere non li possono garantire. Per di più, vengono limitati all'interno di un singolo Paese; ma, se sono diritti, valgono per tutti, e allora il miliardo di persone più ricche dovrebbe trasferire le risorse ai sei miliardi più poveri; tuttavia neanche i redistributivisti più accesi sostengono una tesi così assurda.

In secondo luogo, attribuendo a questi trasferimenti di risorse l'imperatività che discende dalla qualifica di diritti, sul piano etico automaticamente *non-azione* e *azione* vengono equiparate: il fatto che A *non* fornisca cibo a B che sta morendo di fame è equiparato alla situazione in cui A uccide B attraverso una condotta attiva; ma ciò è inaccettabile sul piano della logica applicata¹⁵⁴.

Infine, alcuni “diritti” economico-sociali non sono azionabili, o perché necessariamente vaghi e dal contenuto opinabile – come il diritto a una corretta (?) informazione, o a una retribuzione dignitosa (?)¹⁵⁵ – o perché dipendenti dalla libera volontà dei contraenti o dall'assetto complessivo del sistema economico – come il cosiddetto ‘diritto al lavoro’. Le aspirazioni degli esseri umani - il benessere, la ricchezza, la salute, un lavoro, i figli, la casa, la fama – sono cose profondamente diverse dai diritti.

Qualche autore ha fronteggiato l'accusa di insensibilità attenuando l'assolutezza dei diritti in casi specifici: Eric Mach attraverso una ridefinizione provvisoria dei confini della proprietà¹⁵⁶; Nicolàs Maloberti introducendo una nuova categoria, gli *exception rights*, che, attribuiti ai beneficiari, automaticamente attenuano il diritto del titolare. Le condizioni sono che 1) il titolare del “diritto di eccezione” si trovi in una situazione di serio pericolo, 2) la quale non derivi da una sua colpa e 3) il costo (della compressione del diritto) per il titolare sia ragionevole. Tale correzione consentirebbe di fronteggiare alcuni casi-limite ideati per mettere in difficoltà i libertari, come ad esempio quello di un bambino che sta annegando e per salvare il quale a una persona è sufficiente allungare una mano. L'autore legittima anche alcuni moderati trasferimenti economici coercitivi¹⁵⁷.

In ogni caso, gran parte del pensiero libertario è assestato su una posizione non “rettificativa”, e una diversa distribuzione della ricchezza è lecita solo se effetto della libera scelta di alcuni di donare ad altri.

¹⁵³ Brian Barry ha osservato che una tipica formulazione di un diritto positivo quale è “un adeguato tenore di vita”, confrontata con la formulazione di un diritto negativo sarebbe analoga a “un moderato ammontare di libertà di espressione”, enunciato che nessuno accoglierebbe mai in una costituzione o in qualsiasi dichiarazione dei diritti. B. Barry, *Political Argument*, Routledge & Kegan Paul, Londra, 1965, p. 150.

¹⁵⁴ Nei Paesi di *civil law* questa concezione “solidaristica” si è estesa anche al diritto penale, moltiplicando le fattispecie omissive. Non è un caso che il *common law*, in ossequio ai suoi principi maggiormente individualistici, ha storicamente avvertito la sanzionabilità delle condotte omissive, che incide sull'autonomia e sulle libertà individuali attraverso l'imposizione di obblighi di agire. Per il libertarismo responsabilità per comportamenti omissivi sorgono solo se tali comportamenti violano accordi contrattuali.

¹⁵⁵ Perché allora non introdurre un “diritto a viaggiare comodi in treno”, o un “diritto a non prendere storte camminando sul marciapiede” e via celiando? Oltre tutto, trasformare tutto in diritto significa generare una giungla normativa che di per sé fa venir meno la certezza del diritto stesso.

¹⁵⁶ E. Mach, *Elbow Room for Right*, in D. Sobel, P. Valentine, S. Wall (a cura di), *Oxford Studies in Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 194-221.

¹⁵⁷ N. Maloberti, *Libertarianism and Exception Rights*, in J. Brennan, B. van der Vossen, D. Schmidtz, (a cura di), *op. cit.*, pp. 155-168.

8. Altre implicazioni della teoria

Esaminiamo in sintesi come i principi esaminati modellino sul piano teorico e pratico alcuni settori della vita associata di particolare rilievo¹⁵⁸.

La sanzione

I libertari di impronta deontologica sostengono in prevalenza un sistema retributivo, proporzionalistico e risarcitorio solo verso la vittima. La punizione del reo è stretta conseguenza dell'atto ingiusto commesso (*retribuzione*; il criminale perde i suoi diritti nella misura in cui ne ha privato la vittima), ma tale sanzione coincide con il *risarcimento* diretto della vittima, in una misura pari al danno provocato (*proporzionalità*)¹⁵⁹.

Nel caso di reati che investono un valore economico (furto, rapina, estorsione ecc.), la proporzionalità è rispettata con la restituzione di un valore complessivo pari a qualcosa più del doppio del valore del bene o della somma di denaro sottratti. La semplice restituzione (*restitution-only stance*), infatti, non è sufficiente. La restituzione del bene o della somma rappresenta il risarcimento; poi va aggiunto un importo equivalente al valore del bene o alla somma rubati, perché il criminale perde i suoi diritti *nella stessa misura* in cui ne ha privato la vittima; infine bisogna aggiungere un ulteriore ammontare che incorpora due elementi: compensare la vittima degli aspetti di paura e incertezza derivanti dall'aggressione e privazione della proprietà (la vittima ora si sente meno sicura relativamente alla sua proprietà, teme future invasioni ecc.; è il danno, non misurabile in termini certi, della violazione *in sé* del diritto di proprietà); e le spese processuali e di polizia (i costi della cattura e/o del ritrovamento del bene rubato).

In caso di omicidio la proporzionalità è rispettata con la pena capitale. Nel caso di percosse o lesioni, la vittima ha il diritto di percuotere (o far percuotere da funzionari) l'aggressore in una misura maggiore di quanto abbia subito; nel caso in cui le lesioni provochino danni fisici severi e duraturi o perenni, il risarcimento monetario può consistere in una somma pari al valore presente del flusso di mancati redditi futuri della vittima.

Un aspetto importante nel sistema sanzionatorio di una società libertaria è costituito dalla circostanza che la vittima può ridurre a propria discrezione la sanzione per il reo, o condonarla completamente, o commutare un tipo di sanzione in un altro. Questa possibilità è particolarmente rilevante in caso di pena di morte. Se la vittima è contraria per propri principi morali, può, attraverso una volontà testamentaria, esplicitare il tipo di pena alternativa per i suoi eventuali

¹⁵⁸ Per un'analisi sulla collocazione del libertarismo rispetto alla tradizionale bipartizione destra-sinistra si veda P. Vernaglione, *Il libertarismo applicato ai singoli temi - Destra, sinistra*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/temi-lib/destra-sinistra.doc>, 31 luglio 2009.

¹⁵⁹ Una teoria della pena alternativa è quella *conseguenzialista* (sostenuta dai libertari utilitaristi), che si concentra sull'effetto deterrente della sanzione, in quanto l'obiettivo è un risultato socialmente ottimale, la maggior riduzione possibile dei crimini. I libertari retributivisti obiettano che, se l'obiettivo è quello di scoraggiare il crimine, bisognerebbe applicare pene più afflittive per i crimini più diffusi e pene più blande per i crimini più rari. Con l'effetto paradossale che il piccolo furto dovrebbe essere sanzionato più duramente dell'omicidio. Oppure si potrebbe pubblicamente giustiziare un innocente (purché l'innocenza resti un segreto per l'opinione pubblica): se il solo scopo è scoraggiare, tale esecuzione eserciterebbe un effetto deterrente tanto quanto l'esecuzione del colpevole. Ma tutto ciò si scontra con i più elementari principi di giustizia, e dunque la deterrenza, sebbene rappresenti un effetto ineliminabile della sanzione, non offre una giustificazione indipendente di essa. Il retributivismo è coerente con l'impostazione libertaria secondo cui esistono solo individui e responsabilità di individui, e nessun singolo dev'essere sacrificato in nome dell'ottimizzazione sociale.

assassini, ad esempio la reclusione¹⁶⁰. In caso di percosse, la pena può essere convertita in un'ammenda in denaro, in tal caso in accordo con il reo. Dunque, la proporzionalità stabilisce il limite *massimo* della pena, non rappresenta un tariffario tassativo¹⁶¹.

Infine, in una società libertaria solo la vittima può intraprendere un'azione giudiziaria contro gli aggressori, non un procuratore in nome di entità astratte quali la "società" o lo "Stato". Il diritto penale confluirebbe nel diritto basato sull'illecito civile (*tort law*), in cui la vittima intenta la causa contro l'aggressore in vista del risarcimento del danno. Lo stesso *crimine* come categoria scomparirebbe, essendo una nozione tipicamente statalista e collettivista, che ha origine dall'idea di un danno provocato non a una persona specifica, ma soprattutto alla personalità dello Stato (e in passato del sovrano), che diventa il querelante.

Teoria del Contratto

Abbiamo già visto che la volontarietà è un elemento centrale in qualsiasi scambio; tuttavia non è sufficiente a garantire la validità di un contratto. Nell'impostazione libertaria è dominante il criterio del *trasferimento di titolo*: un negozio è valido solo quando vi è la cessione *di fatto* del bene o della somma di denaro o quando è stata realizzata la prestazione oggetto del negozio. In tal caso, se l'altra parte disattende il suo obbligo alla controprestazione, si configura il furto implicito. In tutti gli altri casi non si può pretendere l'esecutività del contratto. E nemmeno il risarcimento. Perché promesse e aspettative non sono vincolanti; sono stati mentali soggettivi, e non si può essere proprietari delle promesse altrui dal momento che non si può essere proprietari della *volontà* di un altro. La promessa o l'aspettativa non hanno comportato il trasferimento di un bene alienabile, cioè materiale. «Supponiamo che Smith e Jones concludano un contratto, secondo il quale Smith cede adesso 1000 dollari a Jones in cambio di un "pagherò" di 1100 dollari con scadenza a un anno. Quello che è successo è che Smith ha trasferito il suo titolo di proprietà attuale sui 1000 dollari in cambio dell'assicurazione che Jones, entro un anno, trasferirà a Smith il titolo su 1100 dollari. Supponiamo che alla scadenza del contratto John rifiuti di pagare. Perché il diritto libertario dovrebbe far rispettare l'impegno di pagare? Il diritto vigente [...] sostiene che Jones debba pagare 1100 dollari perché ha "promesso" di pagare e che tale promessa ha fatto nascere in Smith l'"aspettativa" di ricevere il denaro. La nostra tesi è che le semplici *promesse* non costituiscono un trasferimento di un titolo di proprietà, ossia che, anche se mantenere le proprie promesse può certamente essere un comportamento *morale*, l'imposizione della moralità (nel nostro caso del

¹⁶⁰ Per W. Block, se tale volontà manca, la decisione spetta all'erede più prossimo della vittima.

¹⁶¹ Oggi invece gli Stati sanzionano la maggior parte dei reati con la reclusione, che, oltretutto, implica un onere per i contribuenti (e quindi anche per la vittima). Circa la riduzione della pena da parte della vittima, si è obiettato che il criminale potrebbe minacciare la vittima per imporle la riduzione o il condono. Ma questo atteggiamento sarebbe un reato così come lo è nei sistemi contemporanei (es. il testimone intimidito dai criminali). Secondo W. Block questa obiezione può essere fronteggiata attraverso accordi contrattuali limitativi fra la vittima e l'agenzia di protezione, in base ai quali sarà l'agenzia a stabilire la punizione, in modo che la vittima non possa essere minacciata. In generale Rothbard ammette che il criterio di proporzionalità può incontrare delle difficoltà in alcune situazioni concrete, ma ciò avviene per molti principi giuridici, e per questo motivo esistono i tribunali e gli arbitri; è importante però avere un principio orientativo corretto, sebbene con qualche dilemma applicativo, anziché non avere alcun principio o avere altri principi (es. deterrenza o riabilitazione) che conducono a esiti completamente illogici e paradossali. M.N. Rothbard, *L'etica della libertà*, Parte seconda, cap. 13, pp. 139-152, Liberilibri, Macerata, 1996; *King on Punishment: A Comment*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 4, no. 2, primavera 1980, pp. 167-172. Per quanto riguarda eventuali controversie su un titolo di proprietà risalente molto indietro nel tempo, dunque di difficile valutazione (perché ad esempio manca un documento scritto), i libertari ritengono che l'onere della prova debba ricadere su chi contesta la legittimità dell'attuale proprietà. In caso di rettifica, la proprietà spetta agli eredi.

rispetto delle promesse fatte) non è, e non può essere, la funzione della legge (cioè della violenza legale) in un sistema libertario. La nostra tesi è che Jones debba versare 1100 dollari a Smith perché egli ha già accettato di trasferire il suo titolo di proprietà: il mancato pagamento significherebbe che Jones sarebbe un ladro, che avrebbe rubato la proprietà di Smith. In sintesi: il trasferimento originario dei 1000 dollari da parte di Smith non era assoluto, ma *condizionale*, dipendeva cioè dal fatto che Jones restituisse entro un anno 1100 dollari»¹⁶². In sintesi, un contratto è esecutivo solo quando la sua violazione costituisce un furto implicito.

In ogni caso, per quanto riguarda i contratti che prevedono prestazioni (servizi), una soluzione potrebbe essere l'inserimento di una *garanzia di adempimento*. Chi è tenuto alla prestazione si impegna a trasferire una certa somma di denaro alla controparte in caso di mancata esecuzione della prestazione.

Immigrazione

Bisogna distinguere l'ipotesi di un assetto anarcocapitalista, in cui qualsiasi sezione di territorio è proprietà privata di qualcuno, dalla situazione contemporanea, caratterizzata da ampie zone di proprietà statale. Nel primo caso la posizione dei libertari è univoca. Nel modello anarcocapitalista, infatti, in cui l'intero territorio è privatizzato, l'accesso di una persona a una determinata area dipende dalla volontà del proprietario (a lui conferita dalla libertà di associazione e di esclusione), come avviene oggi per unità quali le case, i negozi, i terreni recintati, i comprensori chiusi, le imbarcazioni. Un Paese in cui ogni metro quadrato di territorio appartiene a privati è "chiuso" o "aperto" a chi proviene dall'esterno quanto i singoli abitanti e proprietari delle diverse sezioni di territorio desiderano. In tale assetto dunque non si configura una posizione pregiudiziale dei libertari nei confronti dell'immigrazione, né a favore né contro.

Nel secondo caso i libertari esprimono due posizioni diverse.

Autori come Walter Block, David Friedman, Joseph Carenis¹⁶³ e Michael Huemer predicano l'abolizione di qualsiasi restrizione alla libera circolazione delle persone fra gli Stati¹⁶⁴. Ogni individuo deve godere della libertà di spostarsi fisicamente ovunque desideri, con l'unico limite rappresentato dalla proprietà altrui. Le attività di emigrazione e immigrazione non violerebbero l'assioma di non-aggressione. Le barriere imposte dagli Stati sono illegittime. «Come le tariffe e i controlli sugli scambi, barriere alle migrazioni di qualsiasi tipo rappresentano gravi violazioni del capitalismo di *laissez faire*. [...] Per il libertario rigoroso, i confini nazionali sono solo linee su una mappa, che demarcano un "Paese" da un altro; non esiste l'entità stato-nazione legittima»¹⁶⁵.

A maggior ragione se la persona a cui è vietato l'ingresso ha un accordo con un residente. Huemer e J. Hidalgo¹⁶⁶ osservano che un datore di lavoro ha il diritto di assumere chi vuole,

¹⁶² M.N. Rothbard, *L'etica della libertà*, cit., pp. 201-202.

¹⁶³ J.H. Carenis, *Aliens and Citizens: The Case for Open Borders*, in "Review of Politics" 49, no. 2, 1987, pp. 255-262. L'autore non è un libertario in senso stretto ma in questo saggio difende la libera migrazione attraverso alcune categorie concettuali contenute in *Anarchia, Stato e Utopia* di Nozick.

¹⁶⁴ Anche Ludwig von Mises era favorevole a una completa libertà di immigrazione: cfr. L. von Mises, *Libertarismo* (1927), Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 1997; *The Freedom to Move as an International Problem* (1935), in *The Clash of Group Interests and Other Essays*, Center for Libertarian Studies, New York, 1978.

¹⁶⁵ W. Block, *A Libertarian Case for Free Immigration*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 13, n. 2, estate 1998, pp. 168, 172 (traduzione mia). V. anche Hoppe, *Kinsella and Rothbard II on Immigration: A Critique*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 22, n. 1, 2011, pp. 593-623.

¹⁶⁶ J. Hidalgo, *The Libertarian Case for Open Borders*, in J. Brennan, B. van der Vossen, D. Schmidtz (a cura di), *The Routledge Handbook of Libertarianism*, Routledge, New York, 2018, pp. 377-389.

compresi residenti all'estero, così come il proprietario di un'abitazione ha il diritto di affittare a chi vuole; in questi casi vi sarebbe il consenso fra le parti coinvolte nello scambio, senza aggressioni a terzi¹⁶⁷.

Da un punto di vista consequenzialista, l'assenza di restrizioni agli spostamenti consentirebbe una migliore allocazione dei fattori produttivi, in questo caso il lavoro, una maggiore divisione del lavoro e dunque maggiore efficienza¹⁶⁸. Nei Paesi ricchi le abilità delle persone sono maggiormente valorizzate perché tali Paesi hanno istituzioni migliori (*rule of law*, protezione dei diritti di proprietà, minore corruzione)¹⁶⁹ e superiore tecnologia; di conseguenza l'immigrato è più produttivo che non nel suo Paese di origine. L'immigrazione beneficia anche gli indigeni: secondo D. Friedman «un'immigrazione senza restrizioni ci renderebbe tutti più ricchi, come è avvenuto in passato. La nostra ricchezza è nelle persone, non nelle cose; l'America non è il Kuwait. Cosa ci rimetterebbe una donna che lavora a prendere alle proprie dipendenze una “colf” indiana, che guadagnava 200 dollari l'anno in India, e a dargliene 6000, se questo, contemporaneamente, le permettesse di impiegare il proprio tempo in un lavoro da 30000 dollari l'anno?»¹⁷⁰. L'economista Sam Bowman articola così tale posizione: «Gli immigrati apportano al Paese nuove competenze, consentono una maggiore specializzazione, tendono a essere più intraprendenti della media delle persone, contribuiscono al Welfare più di quanto non prelevino e rendono i beni meno cari accettando i lavori che gli inglesi non vogliono più fare»¹⁷¹.

Altri argomenti a sostegno della libera circolazione sono il riequilibrio demografico, con la conseguente sostenibilità dei sistemi previdenziali, e la diversificazione culturale (artistica, culinaria, nei costumi)¹⁷².

Naturalmente tale opzione verso l'“apertura” riguarda solo i confini del territorio statale e le aree pubbliche, perché relativamente alla proprietà privata anche questi autori ribadiscono la piena sovranità del titolare, e dunque l'eventuale diritto di esclusione.

Anche la posizione a favore della libera circolazione è però integrata con la richiesta dell'eliminazione, non solo per gli immigrati, di tutti i benefici del *Welfare State* e di tutte le regolamentazioni. Ciò consentirebbe di ridurre notevolmente i conflitti oggi connessi con l'immigrazione. Un mercato del lavoro deregolamentato infatti permette anche agli immigrati di ottenere un'occupazione, evitando che si dedichino ad attività criminose; mentre l'eliminazione

¹⁶⁷ Come si vedrà in seguito, questa posizione non è incompatibile con quella di libertari ostili alla libera immigrazione come Hoppe.

¹⁶⁸ Un argomento frequentemente addotto dai contrari all'immigrazione è la riduzione dei salari provocata in alcuni settori dalla concorrenza degli immigrati. Esito che non presenta difficoltà o contraddizioni per i libertari, favorevoli ai liberi accordi contrattuali. D'altra parte, questa eventuale riduzione del costo del lavoro consente prezzi più bassi e dunque vantaggi per i consumatori. I contrari all'immigrazione su basi nazionaliste affermano che la protezione economica dei residenti è giustificata dalla tesi secondo cui gli Stati hanno *obblighi speciali* verso i compatrioti, i cui interessi devono essere tutelati in misura maggiore rispetto a quelli degli immigrati (Michael Sandel). I libertari replicano che il sostegno ai residenti non può comportare una violazione dei diritti di altre persone, i non-cittadini.

¹⁶⁹ Una delle ragioni esposte contro un'immigrazione estesa è il peggioramento della qualità delle istituzioni: molti immigrati provengono da culture autoritarie o illiberali; potrebbero votare per leggi che riducono le libertà civili ed economiche; potrebbero generare un assottigliamento della fiducia sociale, importante base per buone istituzioni.

¹⁷⁰ D. Friedman, *L'ingranaggio della libertà* (1973), Liberilibri, Macerata, 1997, p. 108.

¹⁷¹ S. Bowman, in <https://www.adamsmith.org/blog/tax-spending/abandon-hope-all-ye-who-enter-this-immigration-debate>, 25 marzo 2013 (traduzione mia). Posizioni simili sono espresse dal libertario consequenzialista Jeffrey A. Miron, in *Libertarianism from A to Z*, Basics Books, New York, 2010, pp. 105-107.

¹⁷² Una motivazione sostenuta dal terzomondismo della *cancel culture*, quindi lontano dall'universo libertario, è fondata sulla convinzione che gli immigrati siano “migliori” dell'Uomo Bianco, che vengano da una sorta di Età dell'Innocenza, non contaminata dalle brutture immorali del capitalismo.

degli istituti dello Stato assistenziale evita ulteriori oneri tributari per i cittadini¹⁷³ e i contrasti fra immigrati e locali per l'attribuzione delle risorse (si pensi all'assegnazione delle abitazioni).

Esponenti del pensiero libertario quali Hans-Hermann Hoppe, l'ultimo Rothbard¹⁷⁴, John Hospers, Stephan Kinsella¹⁷⁵ e Peter Brimelow¹⁷⁶ invece sono contrari alle frontiere aperte alle persone.

Per Hoppe, con suolo prevalentemente pubblico e sistemi di *Welfare* estesi, una totale libertà di immigrazione sarebbe una catastrofe. Milioni di persone si riverserebbero in Paesi come gli Stati Uniti o la Svizzera. L'argomento utilizzato per confutare la libera circolazione delle persone è il seguente. Mentre lo spostamento di beni e servizi da un luogo a un altro richiede necessariamente il consenso di chi spedisce e di chi riceve, lo spostamento di una persona può avvenire senza che nessun altro lo voglia. I movimenti di esseri umani, a differenza dello scambio di merci, non sono necessariamente reciprocamente vantaggiosi, perché può mancare l'accordo di chi riceve. Gli individui, come i beni e i servizi, devono essere richiesti. Libera immigrazione per Hoppe significa allora invasione non voluta e integrazione forzata.

Quanto maggiore è l'ampiezza della proprietà pubblica - strade, piazze, parchi, edifici, mezzi di trasporto - tanto maggiore è la coabitazione forzata fra l'immigrato e il residente, in quanto c'è poca proprietà privata (soprattutto della terra) a rappresentare un limite agli spostamenti interni degli immigrati. La proprietà pubblica viene in genere considerata proprietà "di tutti". Essa però è diventata tale in seguito alla confisca originaria di proprietà un tempo private e successivamente grazie ai tributi sottratti ai residenti. Questi ultimi quindi hanno il maggior titolo per essere considerati simil-proprietari delle zone in cui risiedono. Lo Stato, di conseguenza, si dovrebbe comportare come un amministratore fiduciario che opera per conto dei residenti contribuenti, gestendo la proprietà pubblica come questi gestirebbero una loro proprietà privata; dunque, ammettendo solo le persone da loro positivamente valutate e/o in grado di mantenere o incrementare il valore della proprietà, ed escludendo tutti gli altri.

Hoppe tuttavia si rende conto che in tal modo si espone all'accusa di violare un principio libertario come la libertà di negoziazione, che può sorgere tra due individui appartenenti a due Paesi diversi, un residente e uno straniero disposto a recarsi nel Paese del primo¹⁷⁷. Quindi propone la seguente soluzione: l'obbligo per ogni immigrato del possesso di un invito da parte di un proprietario residente, il quale garantisca all'immigrato, gratuitamente o dietro compenso, soprattutto l'alloggio, ed eventualmente un lavoro. Chi ricevesse l'immigrato sarebbe onerato della responsabilità legale per le azioni compiute dal suo ospite, cioè per eventuali crimini contro persone o beni di terzi. Dunque il governo, lungo i confini, dovrebbe controllare che tutti gli individui che

¹⁷³ Gary Becker e Julian Simon sostengono la possibilità di *acquistare* la cittadinanza, in modo da compensare gli oneri fiscali per i residenti.

¹⁷⁴ Il testo che colloca Rothbard su un versante non più favorevole alla libera immigrazione è *Nations by Consent: Decomposing the Nation-State*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 11, n. 1, autunno 1994, pp. 1-10; in italiano *Nazioni per consenso: decomporre lo Stato nazionale*, in E. Renan, M. Rothbard, *Nazione, cos'è*, Faccio, Treviglio (Bg), 1996, pp. 44-53.

¹⁷⁵ S. Kinsella, *A Simple Libertarian Argument Against Unrestricted Immigration and Open Borders*, in "Lewrockwell.com", <http://archive.lewrockwell.com/kinsella/kinsella18.html>, 1 settembre 2005.

¹⁷⁶ P. Brimelow, *Alien Nation: Common Sense About America's Immigration Disaster*, Random House, New York, 1995.

¹⁷⁷ Ad esempio, un datore di lavoro intende assumere uno straniero ben identificato, perché costui possiede competenze superiori ai lavoratori nazionali o perché è disposto a lavorare a un salario inferiore.

entrano nel Paese siano muniti di questo invito valido, altrimenti dovrebbe procedere all'espulsione. Il requisito per ottenere la cittadinanza è l'acquisto di una proprietà, immobiliare o residenziale¹⁷⁸.

Secondo Hospers va riconosciuta la distinzione, operata dal filosofo David Ross nel 1930, tra diritti assoluti e diritti *prima facie*, cioè "fino a prova contraria", finché non vi sono altri diritti che prevalgono. Il libero movimento tra Paesi appartiene alla seconda categoria. Una politica delle frontiere restrittiva genererebbe violazioni dei diritti "veri" solo sotto condizioni politiche ideali. Ma dal momento che ci si trova in condizioni politiche diverse da quelle ideali perché gli immigrati possono arrecare danni ai residenti (criminalità, malattie, maggiori imposte, sovraffollamento demografico, quote riservate), i diritti eventualmente incisi non sono diritti inviolabili¹⁷⁹.

Mark D. Friedman, un libertario complessivamente favorevole alle frontiere aperte, sostiene che è legittimo impedire l'ingresso a persone che esprimono culture che minacciano la libertà di espressione o religiosa: «se un simile timore non è inventato ma realistico, allora, in base ai principi libertari, la limitazione dell'immigrazione dovrebbe essere consentita. Altrimenti ci troveremmo nella paradossale posizione di affermare che la nostra adesione ai diritti naturali implica il loro abbandono»¹⁸⁰.

Da un punto di vista consequenzialista, Stati multietnici e multilingue tendono a mostrare performance di qualità inferiore. Gli economisti Alberto Alesina, Enrico Spolaore e Romain Wacziarg hanno riassunto così la letteratura sulla questione: «il costo di una popolazione eterogenea è ben documentato, specialmente nel caso in cui la frammentazione etnolinguistica sia usata come proxy per l'eterogeneità delle preferenze. Easterly e Levine (1997), La Porta et al. (1999) e Alesina et al. (2003) dimostrano che il frazionamento etno-linguistico è inversamente correlato al successo economico e a vari indicatori di qualità del governo, alla libertà economica e alla democrazia»¹⁸¹.

Come si vede, gli argomenti dei libertari contrari alle frontiere aperte sono diversi da quelli tipici delle impostazioni anti-immigrazione, che sono prevalentemente due, l'argomento nazionalista secondo cui la maggioranza ha il diritto di decidere per tutti chi ammettere e chi escludere e l'argomento della concorrenza fatta dagli stranieri ai lavoratori nazionali.

Politica estera

Nei rapporti fra Stati, e in generale fra comunità separate da sistemi giuridici distinti, il cuore della politica libertaria è il *non-interventismo*¹⁸²: una trasposizione a livello internazionale dell'antistatalismo in politica interna. La posizione libertaria è efficacemente sintetizzata dalla frase di Thomas Jefferson: «commerciare con tutte le nazioni, stringere alleanze con nessuna».

¹⁷⁸ H.-H. Hoppe, *The Case for Free Trade and Restricted Immigration*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 13, n. 2, estate 1998, pp. 221-233, trad. it. *Libertà di accogliere, diritto di escludere*, in "Biblioteca della libertà", n. 145, maggio-agosto 1998, pp. 3-15; *Natural Order, the State, and the Immigration Problem*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 16, n. 1, inverno 2002, pp. 75-97.

¹⁷⁹ John Hospers, *A Libertarian Argument Against Open Borders*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 13, n. 2, estate 1998, pp. 153-165.

¹⁸⁰ M.D. Friedman, *Libertarian Philosophy in the Real World: the Politics of Natural Rights*, Bloomsbury, New York, 2014, pp. 162-163 (traduzione mia). In particolare, Friedman si riferisce ai musulmani, citando i dati di un importante sondaggio effettuato dal Pew Research Center nel 2013 (38.000 islamici intervistati in 39 Paesi), che evidenzia maggioranze a favore della *sharia* come legge di Stato, della lapidazione per le adultere, dell'uccisione per chi abbandona l'Islam.

¹⁸¹ A. Alesina, E. Spolaore, R. Wacziarg, *Trade, Growth and the Size of Countries*, in P. Aghion, S. Durlauf (a cura di), *Handbook of Economic Growth*, vol. 1B, Elsevier, Amsterdam, 2005, p. 1505 (traduzione mia).

¹⁸² *Isolazionismo*, termine che pure è stato utilizzato, non è corretto perché estende il suo significato anche ai rapporti commerciali, che invece per i libertari non devono essere ostacolati da misure protezionistiche.

Un intervento all'estero rappresenta un'aggressione verso tre gruppi di persone: i civili e i militari¹⁸³ del Paese aggredito, non colpevoli della condotta del loro governo; i contribuenti dello Stato aggressore, che si vedono aumentare le imposte per finanziare la guerra; e, se esiste la leva obbligatoria, i coscritti dello Stato aggressore¹⁸⁴. Inoltre, in un contesto bellico si estende la presenza pubblica, a volte associata a una restrizione delle libertà civili (intercettazioni indiscriminate, perquisizioni senza mandato, detenzioni per i sospettati); e si espongono i propri cittadini al pericolo di un'azione di rappresaglia, soprattutto di tipo terroristico, da parte di esponenti del Paese aggredito. Pertanto, l'interventismo è immorale.

La politica estera libertaria, sebbene persegua la pace come obiettivo primario, non è pacifista¹⁸⁵. Nel caso in cui uno Stato venga aggredito, i suoi cittadini hanno il diritto di ricorrere all'uso della forza per difendersi. Esiste la Guerra Giusta: è quella che possiede i seguenti requisiti: difensiva¹⁸⁶; colpisce solo i militari e non i civili; è basata sulla volontarietà, della partecipazione e del finanziamento. Per i libertari, sostenitori dell'autodeterminazione nazionale¹⁸⁷, un caso tipico di *bellum iustum* è quello eventualmente intrapreso da una comunità per secedere da uno Stato¹⁸⁸.

Alla luce di quanto detto diventa chiara anche l'ostilità dei libertari nei confronti di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite o l'Unione Europea (se ambisce a diventare un superstato e non limita sé stessa a un'area di libero scambio), che tendono a intrecciarsi e sovrapporsi alla sovranità nazionale, comprimendo ulteriormente la libertà individuale. E in generale diventa più comprensibile l'avversione verso tutte le proposte di integrazione e centralizzazione politica a livello internazionale, fino all'estremo del "governo mondiale". Tale suggestione cosmopolitica è pernicioso perché quanto più si allontanano le scelte dal livello locale e individuale tanto più l'esito della decisione risulta inefficiente. Decisioni indivisibili come sono quelle a maggioranza della sfera politica, infatti, deviano l'uso delle risorse sottraendone il possesso e l'impiego a coloro che le hanno prodotte e meritate. Se tale meccanismo è applicato a un ambito territoriale e demografico sempre più ampio, fino all'estremo di decisioni centralizzate a livello mondiale, più ampia sarà la distorsione prodotta.

¹⁸³ Se nel Paese aggredito la coscrizione è obbligatoria, anche i militari che combattono sono innocenti.

¹⁸⁴ M.N. Rothbard, *War, Peace, and the State*, in "The Standard", aprile 1963, pp. 2-5, 15-16; ristampato in *Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays*, Libertarian Review Press, Washington, 1974; ristampato da L. von Mises Institute, Auburn, AL, 2000, pp. 115-132.

¹⁸⁵ Il *pacifismo sentimentale* (secondo l'espressione di Rothbard) è la versione "politica" della nonviolenza: secondo tale dottrina gli Stati non devono mai intraprendere una guerra, anche se attaccati.

¹⁸⁶ Tale requisito esclude anche le guerre "preventive", espressione abusata dall'11 settembre 2001 in poi. Come ha fatto notare Walter Block, da Stalin a Hitler ad Attila, «nel corso dell'intera storia umana non vi è stato un dittatore o uno sterminatore che non avrebbe potuto aderire alla tesi dell'azione preventiva. [...] La confusione fra offesa e difesa è la ricetta giusta per il disastro». W. Block, *Libertarian Warmongers: A Contradiction in Terms*, in <http://archive.lewrockwell.com/block/block22.html>, 6-1-2003.

¹⁸⁷ Il nazionalismo non è sempre negativo, bisogna distinguere: il nazionalismo aggressivo deve essere avversato, mentre il nazionalismo come liberazione da occupazioni altrui va sostenuto. M.N. Rothbard, *National Liberation*, in "The Libertarian Forum" 1, no. 11, 1 settembre 1969; ristampato in *Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays*, cit., pp. 195-198.

¹⁸⁸ «Per un libertario la secessione fino a quale punto dovrebbe spingersi? Chiedere questo è come chiedere: qual è il numero ottimo di paesi nel mondo? La risposta conclusiva è: uno per ciascuna persona, cioè sei miliardi di nazioni. In una società giusta, ciascuno di noi è un individuo sovrano. L'ideologia dominante naturalmente rende un simile corso di azione oggi impraticabile. Ma tale principio chiarisce in ogni caso la questione, indipendentemente dal fatto che essa sia politicamente irrealizzabile. Esso pone un punto fermo negli affari del mondo: ovunque una minoranza desideri secedere da una maggioranza, le dovrebbe essere consentito. A parità di altre condizioni, più sono i paesi, meglio è. [...] La separazione volontaria è parte integrante della libertà di associazione». W. Block, *War and Current Foreign Policy*, in <http://www.lewrockwell.com/block/block16.html>, 20 giugno 2002.

Strategie per la libertà

Sebbene questo lavoro si concentri sugli aspetti filosofici e teorici, non è incongruo completarlo con una breve illustrazione degli orientamenti strategici emersi tra i libertari al fine di combattere lo statalismo, incrementare gli spazi di libertà e/o procedere più radicalmente verso una società libertaria¹⁸⁹.

Premettendo che l'elemento culturale e propagandistico è un fronte da mantenere sempre attivo, sul piano politico-istituzionale la maggior parte degli autori, e soprattutto quelli di ispirazione rothbardiana, si è orientata verso la strategia del decentramento.

Negli Stati Uniti, come “male minore”, i libertari sostengono i “diritti degli stati” contro il potere federale¹⁹⁰ e tendono a valorizzare il Decimo Emendamento. Naturalmente essi non ritengono che gli stati possiedano diritti – solo gli individui li possiedono – ma pensano che la concorrenza fra sistemi legislativi alla lunga generi esiti migliori per la libertà rispetto all'uniformità dello Stato centrale¹⁹¹. L'intera posizione può essere sintetizzata con la frase di Rothbard: “diritti universali, applicati localmente”.

I motivi per cui nel lungo periodo il decentramento genera maggiore libertà sono almeno quattro. Innanzi tutto, la concorrenza per acquisire residenti e capitali disincentiva il dispotismo. Secondariamente, la tirannia a livello locale minimizza i danni rispetto a una macro-tirannia. In terzo luogo, i governi centrali inventano sempre “buoni” motivi per intervenire; se si attribuisce loro potere, si offre loro un imprimatur legale per pianificare dall'alto. Infine, una separazione verticale dei poteri crea una resistenza da parte delle giurisdizioni inferiori verso quelle superiori, scongiurando un'eccessiva accumulazione di potere nel governo centrale.

¹⁸⁹ Naturalmente le opzioni strategiche possono divergere, nella sostanza e nella gradualità, in relazione agli obiettivi finali. Dunque anarcocapitalisti e minarchici possono differire nelle scelte e nei giudizi sulla percorribilità politica delle diverse strategie (e tattiche) politiche.

¹⁹⁰ A tal fine è stata riproposta in chiave liberale la dottrina della *nullificazione*, secondo cui va garantita a ogni stato la facoltà di non rendere vigente sul proprio territorio una norma federale, se questa è contraria ai principi e agli interessi dello stato in questione.

¹⁹¹ «Un'importante conseguenza negativa di molte politiche statali è che possono produrre una società polarizzata e incattivita. Ciò avviene perché le persone sono costrette a obbedire a politiche che disapprovano o vedono i soldi delle proprie imposte utilizzati per attività che giudicano offensive o inefficienti. Un buon esempio di tale situazione è la sentenza *Roe v. Wade*, grazie alla quale la Corte Suprema nel 1973 vietò agli stati di proibire l'aborto. La decisione generò fra gli oppositori dell'aborto una collera che si sarebbe potuta evitare se la disciplina dell'aborto fosse stata lasciata ai singoli stati. [...] Un altro esempio è rappresentato dalle scuole pubbliche, che per loro natura devono assumere decisioni univoche su temi come le quote, la preghiera, le regole sull'abbigliamento e sul linguaggio, i contenuti dei programmi, i metodi d'insegnamento e così via. Per prendere un caso specifico, alcuni genitori sono accaniti sostenitori della preghiera a scuola, altri ardenti oppositori. Le scuole pubbliche non hanno margini di compromesso su questo tema; devono accettare il divieto imposto dalla Corte Suprema a seguito della sua interpretazione del Primo Emendamento. [...] Esempi simili abbondano. Poiché si occupa dei matrimoni, lo stato deve assumere una posizione univoca su che cosa costituisce matrimonio e quindi stabilire se essere favorevole o contrario ai matrimoni gay. Poiché finanzia la ricerca scientifica, lo stato deve assumere una posizione univoca sul sostegno alla ricerca sulle cellule staminali. Poiché finanzia le arti, lo stato deve decidere se un'opera che alcuni trovano profonda e altri offensiva è effettivamente arte. Poiché finanzia la televisione e la radio, lo stato implicitamente sostiene alcune opinioni a scapito di altre, generando risentimento in coloro che dissentono dalle opinioni espresse. Il fatto che le politiche hanno una tendenza alla polarizzazione è un motivo per mantenere l'intervento a livello statale anziché federale. Ciò garantisce varietà, che a sua volta ammorbidisce i sentimenti ostili generati dall'imposizione federale di un'unica politica a tutti. Anche coloro che risiedono in uno stato che pratica politiche sgradite possono trarre conforto dalla possibilità di spostarsi in un altro stato». J.A. Miron, *Libertarianism from A to Z*, Basics Books, New York, 2010, pp. 131-132 (traduzione mia).

L'apparente paradosso è che molti libertari preferiscono difendere la sovranità di uno stato che introduca nell'immediato anche una misura antilibertaria, in conflitto con il potere federale, pur di mantenere, ed estendere sempre più, il processo di decentralizzazione.

I libertari "centralisti", invece, preferiscono usare il potere federale contro le misure antilibertarie dei singoli stati¹⁹². La strategia è prevalentemente quella dell'"attivismo giudiziario", consistente nel sollecitare le corti statali e locali a imporre con le sentenze la protezione dei diritti individuali¹⁹³.

Se la prospettiva è quella anarchica, il decentramento si radicalizza fino a prefigurare la secessione. Per i singoli stati e per entità territoriali interne agli Stati. Secondo Hoppe l'innesco e la proliferazione di secessioni successive è la strategia più plausibile¹⁹⁴. Tutte le rivoluzioni, fa notare l'economista tedesco, vengono avviate da minoranze (attive). Le secessioni rientrerebbero in questa più realistica dinamica sociale, in quanto consistono necessariamente nella separazione di un numero ridotto di persone da un numero maggiore. È meno difficile convincere una quota di persone concentrata in un particolare distretto territoriale, che risulta minoritaria nel Paese ma maggioritaria nel proprio territorio. Considerando l'asfissia, l'elefantiasi e l'inefficienza che decenni di socialdemocrazia hanno indotto nei sistemi economico-sociali, le attuali tendenze a reclamare forme di autonomia potranno in futuro rafforzarsi. Se energiche élite libertarie riusciranno a utilizzare anche parole d'ordine appartenenti al bagaglio tematico democratico, come il concetto di "autodeterminazione", mettendo dunque in ulteriore difficoltà l'avversario, «non sembra affatto irrealistico che maggioranze secessionistiche esistano o possano essere create in migliaia di luoghi in tutto il mondo»¹⁹⁵.

Un altro tema è rappresentato dall'alternativa tra gradualismo e radicalità della transizione. Escludendo eventi traumatici come un *default* statale o conflitti bellici, in situazioni di normalità il filosofo Michael Huemer privilegia evoluzioni morbide. Lo scenario presuppone, ottimisticamente, società già orientate su valori liberali o disposte razionalmente a farsi convincere e a riconoscere la superiore efficienza dei meccanismi privatistici rispetto a quelli pubblici, nonché la dubbia legittimità dello Stato. Le istituzioni alternative si svilupperebbero in contemporanea con la riduzione delle omologhe istituzioni pubbliche, con il consenso, o addirittura la partecipazione attiva, della classe politica¹⁹⁶.

Diffidenti verso il gradualismo sono invece autori come M. Rothbard¹⁹⁷ e H.-H. Hoppe.

¹⁹² Un importante esponente di tale posizione è Walter Block: «La mia posizione è questa: io sono a favore della libertà. Quando il governo federale è più libertario di uno stato, io sostengo, relativamente a tale alternativa, il primo. Quando il singolo stato è più orientato alla libertà rispetto all'apparato centrale, io sono dalla parte dello stato. Ad esempio, una volta il presidente Reagan minacciò di non inviare fondi allo stato di New York, che ne aveva diritto, a meno che la città di New York non avesse abolito il controllo degli affitti. Poiché il controllo degli affitti è anti-libertario, io in quel caso sostenni Washington contro New York. Viceversa, molti stati, come la California, ora consentono la marijuana per usi medicali. I federali hanno interrotto tali programmi. Qui io difendo il singolo stato contro il governo federale, perché l'azione dello stato è più libertaria, dal momento che le persone dovrebbero avere il diritto di usare questa droga». W. Block, *Review of Huebert's 'Libertarianism Today'*, in "Libertarian Papers" 2, 19, 2010 (traduzione mia).

¹⁹³ Particolarmente attivo in questo campo è l'"Institute for Justice", con sede principale ad Arlington, in Virginia.

¹⁹⁴ H.-H. Hoppe, *Democracy: The God That Failed*, Transaction, New Brunswick, NJ, 2001; trad. it. *Democrazia: il dio che ha fallito*, Liberilibri, Macerata, 2005, pp. 397-402.

¹⁹⁵ *Ivi*, p. 400.

¹⁹⁶ M. Huemer, *The Problem of Political Authority*, Palgrave Macmillan, New York, 2013; trad. it. *Il problema dell'autorità politica*, Liberilibri, Macerata, 2015.

¹⁹⁷ Rothbard ha accennato agli aspetti strategici nel capitolo 15 di *Per una nuova libertà*, cit., e nella parte quinta de *L'etica della libertà*, cit.

La discussione si è concentrata anche sull'adeguatezza dell'attivismo all'interno delle strutture politico-istituzionali contemporanee e dunque sul problema della democrazia e delle procedure a essa connesse. I libertari, in ciò mai così distanti dall'opinione dominante, non ritengono che, al fine della tutela della libertà, la democrazia sia il miglior sistema. L'assetto sociale più efficiente e più libero - la miglior allocazione delle risorse - non viene conseguito attraverso decisioni collettive prese a maggioranza, e imposte a tutti, bensì attraverso le decisioni individuali e la loro composizione sul mercato. Si pone dunque il dilemma della partecipazione al voto.

I libertari favorevoli (Ron Paul) ritengono che la partecipazione alle elezioni, pur con scarse o nulle possibilità di vittoria, consenta di far conoscere ai cittadini le idee libertarie e, in caso di buoni risultati elettorali, di contrastare le politiche stataliste e illiberali.

I contrari (Lew Rockwell jr.) non vogliono legittimare in alcun modo lo Stato. La dinamica stessa della democrazia rappresentativa premia chi propone di "fare qualcosa", il che perlopiù coincide con un sempre più esteso intervento pubblico¹⁹⁸. Quanto più ampia è l'astensione, tanto minore sarà la possibilità per i governanti di perpetuare la finzione del consenso e del mandato. Circa poi la diffusione delle idee libertarie, essi ritengono che oggi il Web e i social siano a tal fine più efficaci di qualsiasi campagna elettorale, dato lo spazio limitato in genere concesso ai candidati libertari.

¹⁹⁸ Sulle difficoltà di far comprendere molte posizioni libertarie nei dibattiti delle campagne elettorali, Jacob H. Huebert ha scritto: «In un breve intervento di trenta secondi o meno è molto più facile sostenere che abbiamo bisogno dello Stato per combattere le cose negative – il terrorismo, la dipendenza dalle droghe ecc. – che non spiegare in che modo lo Stato ha causato queste cose e che non è necessario intervenire. Se si tratta poi di questioni connesse con aspetti razziali, è necessaria una spiegazione particolarmente articolata, e una campagna politica può essere la peggior tribuna per offrire tale spiegazione». J.H. Huebert, *Libertarianism Today*, Praeger ABC-CLIO, Santa Barbara, Cal., 2010, p. 236 (traduzione mia).

Appendice

I DIVERSI APPROCCI AL LIBERTARISMO

Morale o 'dei diritti'

diritti naturali

Leonard Read, Murray Rothbard, Roy Childs jr., Jerome Tuccille, Walter Block, Charles Curley, Justin Raimondo, David Boaz, K. Sanders, David Bergland, Lew Rockwell Jr., Jorg G. Hülsmann

oggettivismo

Ayn Rand, Morris e Linda Tannehill, Tibor Machan, John Hospers, David Kelley, Peter Schwartz, Leonard Peikoff, Paul Beaird, Eric Mack

aristotelismo

Douglas Den Uyl, Douglas Rasmussen, Gary Chartier

kantismo debole

Robert Nozick, Mark D. Friedman

a priori della logica

Hans-Hermann Hoppe, Stephen Kinsella, Mark R. Crovelli, Frank van Dun

logico-empirici

Randy Barnett, David Osterfeld, Tom Palmer, Pierre Lemieux

dialettica

Chris Sciabarra

intuizionismo

Michael Huemer

Utilitarismo, consequenzialismo

David R. Steele, Leland Yeager, Raymond W. Bradford, Richard Epstein, Charles Murray, John Kelley, Jeffrey A. Miron

utilitarismo indiretto

David Schmidtz

analisi economica del diritto

David Friedman

Contrattualismo

Jan Narveson, Anthony de Jasay, John Thrasher

non-interferenza reciproca

Loren E. Lomasky

Teoria della proprietà basata sull'azione

Justin M. Altman

Razionalismo critico

Jan C. Lester

Eclettici

Fred Foldvary, Bruce Benson, Bertrand Lemennicier

Left-libertarians

risorse naturali comuni

Hillel Steiner, Philippe Van Parijs, Michael Otsuka, Peter Vallentyne

Bleeding heart libertarianism

Matt Zwolinski, John Tomasi

Per un esame delle posizioni e delle impostazioni metodologiche dei singoli autori, con le relative bibliografie, v. P. Vernaglione, *Autori libertari*, in Rothbardiana, <http://www.rothbard.it/autori-libertari/autori-libertari.html>, 31 luglio 2009.

Riferimenti bibliografici

AA.VV.

- *Libertarianism*, numero monografico di "Critical Review", vol. 11, n. 3, estate 1997.

AA.VV.

- *Libertarianism Debated*, numero monografico di "Critical Review", vol. 12, n. 3, estate 1998.

AA.VV.

Liberalismo e Anarcocapitalismo, numero speciale monografico di "Nuova civiltà delle macchine", XXIX, n. 1-2, 2011.

Ackerman B., Alstott A.

The Stakeholder Society, Yale University Press, New Haven, CT, 1999.

Antiseri, D.

- *Contro Rothbard. Elogio dell'ermeneutica*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2011.

Barnett, R.E.

- *The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

Barry, N.P.

- *Del liberalismo classico e del libertarianismo* (1986), Elidir, Roma, 1993.

Bassani, L.M.

- *L'anarco-capitalismo di Murray Newton Rothbard*. Introduzione a M.N. Rothbard, *L'etica della libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996, pp. XI-XLIV.

Bastiat, F., Molinari, G.

- *Contro lo statalismo* (1848-'49), Liberilibri, Macerata, 1994.

Benson, B.L.

- *The Enterprise of Law: Justice Without The State*, Pacific Research Institute, San Francisco, 1990.

- *To Serve and Protect: Privatization and Community in Criminal Justice*, New York University Press, New York, 1998.

Bergland, D.

- *Libertarianism in One Lesson*, Orpheus Publications, Costa Mesa, CA, 1997.

Block, W.

- *Defending the Undefendable*, Fleet Press Corporation, New York, 1976; trad. it. *Difendere l'indifendibile*, Liberilibri, Macerata, 1996.

- *Libertarianism and Libertinism*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 11, n. 1, autunno 1994.

- *A Libertarian Case for Free Immigration*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 13, n. 2, estate 1998.

- *Compromising the Uncompromisable: A Private Property Rights Approach to Resolving the Abortion Controversy*, in "Appalachian Journal of Law", vol. 4 (1), 2005, pp. 1-45.

- *Anarchism and Minarchism; No Rapprochement Possible: Reply to Tibor Machan*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 21, no. 1, primavera 2007, pp. 61-90.

- *Milton Friedman on Intolerance: A Critique*, in "Libertarian Papers", 2, 41, 2010, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/article/2010/lp-2-41.pdf>.

- *Klein and Clark are Mistaken on Direct, Indirect, and Overall Liberty*, in "Libertarian Papers", 5, 1, 2012, pp. 89-110, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/article/2013/lp-5-1-4.pdf>.

- *Defending the Undefendable II: Freedom in All Realms*, Terra Libertas, Eastbourne, UK, 2013.

Block, W., O'Neill, B., *Inchoate Crime, Accessories and Constructive Malice in Libertarian Law*, in "Libertarian Papers", 5, 2, 2013, pp. 219-250, <http://libertarianpapers.org/wp-content/uploads/article/2013/lp-5-2-3.pdf>.

Boaz, D.

- *Libertarianism: a primer*, Free Press, New York, 1997.
- (a cura di), *The Libertarian Reader: Classic and Contemporary Writings from Lao-tzu to Milton Friedman*, Free Press, New York, 1997.
- *No Contradiction Between Rights and Consequences*, in "Liberty magazine", vol. 13, n. 5, maggio 1999.

Boaz, D., Crane, D. (a cura di)

- *Market Liberalism: A Paradigm for the Twenty-First Century*, The Cato Institute, Washington DC, 1993.

Bouillon, H. (a cura di)

- *Libertarians and Liberalism: Essays in Honour of Gerard Radnitzky*, Ashgate, Aldershot, 1996.

Bradford, R.W.

- *The Rise of the New Libertarianism*, in "Liberty magazine", vol. 13, n. 3, marzo 1999.

Brennan, J.

- *Libertarianism: What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, New York, 2012.

Brennan, J., van der Vossen, B., Schmidtz, D. (a cura di)

- *The Routledge Handbook of Libertarianism*, Routledge, New York, 2018.

Browne, H.

- *Why Government Doesn't Work*, St. Martin's Press, New York, 1995.
- *How I Found Freedom in an Unfree World* (1973), Liam Works, Great Falls, MT, 1997.
- *The Great Libertarian Offer*, Liam Works, Great Falls, MT, 2000.

Buchanan, A.

- *Ethics, Efficiency, and the Market*, Rowman & Allenheld, Totowa, NJ, 1984.
- *Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumpter to Lithuania and Quebec*, Westview Press, Boulder, CO, 1991.

Carabini, L.E.

- *Nati per la libertà* (2008), IBL Libri, Torino, 2018.

Carey, G.W. (a cura di)

- *Freedom and Virtue: The Conservative/Libertarian Debate*, University Press of America, Lanham, MD, 1998.

Carter, I., Ricciardi, M. (a cura di)

- *L'idea di libertà*, Feltrinelli, Milano, 1996.

Casey, G.

- *Murray Rothbard*, Continuum, New York, 2010.
- *Libertarian Anarchy*, Continuum, New York, 2012.

Chartier, G.

- *Anarchy and Legal Order: Law and Politics for a Stateless Society*, Cambridge University Press, New York, 2013.

Childs, R. Jr.

- *Liberty Against Power*, Fox & Wilkes, San Francisco, CA, 1994.

Chodorov, F.

- *The Rise and Fall of Society*, Devin Adair, New York, 1959.
- *Fugitive Essays*, Liberty Press, Indianapolis, IN, 1980.

Conway, D.

- *A Farewell to Marx*, Penguin Books, New York, 1987.

- *Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal*, St. Martin's, New York, 1995.

Cornuelle, R.

- *Reclaiming the American Dream*, Random House, New York, 1965.

- *The Power and Poverty of Libertarian Thought*, in "Critical Review", vol. 6, n. 1, inverno 1992.

Cubeddu, R.

- *Estremisti per le libertà*, in "Ideazione", n. 5, settembre-ottobre 1996.

- *Atlante del liberalismo*, Ideazione, Roma, 1997.

- voce *Murray N. Rothbard* in *Enciclopedia del pensiero politico*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

De Jasay, A.

- *The State*, Blackwell, Oxford, 1985.

- *Social Contract, Free Ride*, Oxford University Press, New York, 1986.

- *Against Politics*, Routledge, London, 1997.

De Jouvenel, B.

- *Il potere* (1945), Rizzoli, Milano, 1947.

- *L'etica della redistribuzione* (1951), Liberilibri, Macerata, 1992.

Den Uyl, D.J., *The Virtue of Prudence*, Peter Lang, New York, 1991.

Den Uyl, D.J., Rasmussen, D.B.

- *Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order*, Open Court, LaSalle, IL, 1991.

- "Rights" as *Metanormative Principles*, in T. Machan, D.B. Rasmussen (a cura di), *Liberty for the Twenty-First Century: Contemporary Libertarian Thought*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 1995.

- *Liberalism Defended*, Edward Elgar, Brookfield, VT, 1998.

- *Norms of Liberty*, Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 2005.

Epstein, R.

- *Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1985.

- *Simple Rules for a Complex World*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.

- *Principles for a Free Society: Reconciling Individual Liberty with the Common Good*, Perseus Books, Cambridge, MA, 1998.

Foldvary, F.

- *The Soul of Liberty*, Gutenberg Press, New York, 1980.

- *Public Goods and Private Communities: The Market Provision of Social Services*, Edward Elgar, Brookfield, VT, 1994; trad. it. *Beni pubblici e comunità private*, IBL Libri, Torino, 2010.

Freeman, S.

- *Illiberal Libertarians: Why Libertarianism Is Not a Liberal View*, in "Philosophy and Public Affairs", 30 (2), 2001, pp. 105-151.

Friedman, D.

- *The Machinery of Freedom*, Harper and Row, New York, 1973; trad. it. *L'ingranaggio della libertà*, Liberilibri, Macerata, 1997.

Friedman, M.

- *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press, Chicago, IL, 1962; trad. it. *Capitalismo e libertà*, Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1995.

Friedman, M. e R.

- *Free to Choose*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1980; trad. it. *Liberi di scegliere*, TeaDue, Milano, 1994.

Friedman, M.D.

- *Libertarian Philosophy in the Real World: the Politics of Natural Rights*, Bloomsbury, New York, 2014.

Gordon, D. (a cura di)

- *Secession, State and Liberty*, Transaction, New Brunswick, NJ, 1998.

Gordon, D., Modugno, R.A.

- *Individualismo metodologico: dalla Scuola austriaca all'anarco-capitalismo*, Luiss, Roma, 2001.

Hamowy, R. (a cura di)

- *The Encyclopedia of Libertarianism*, Sage, Thousand Oaks, CA, 2008.

Hayek, F.A. von

- *La via della schiavitù* (1944), Rusconi, Milano, 1995.

- *L'abuso della ragione* (1952), Vallecchi, Firenze, 1967.

- *La società libera* (1960), Seam, Formello (RM), 1999;

- *Legge, legislazione e libertà* (1973), il Saggiatore, Milano, 1994.

- *Nuovi Studi di Filosofia, Politica, Economia e Storia delle Idee* (1978), Armando, Roma, 1988.

- *The Fatal Conceit. The Errors of Socialism*, Routledge, London, 1988.

Herbert, A.

The Right and Wrong of Compulsion by the State and Other Essays (1880-1908), Liberty Classics, Indianapolis, IN, 1978.

Hoppe, H.-H.

- *A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics*, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1989.

- *The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and Philosophy*, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1993.

- *Libertà di accogliere, diritto di escludere*, in "Biblioteca della libertà", n.145, maggio-agosto 1998.

- *Austrians and the Private-Property Society – An Interview With Hans-Hermann Hoppe*, in "The Austrians Economic Newsletter", vol. 18, n. 1, 1998.

- *Property, Causality, and Liability*, in "The Quarterly Journal of Austrian Economics", vol. 7, n. 5, inverno 2004.

- *Democracy: The God That Failed*, Transaction, New Brunswick, NJ, 2001; trad. it. *Democrazia: il dio che ha fallito*, Liberilibri, Macerata, 2005.

- *The Ethics of Entrepreneurship and Profit*, in <http://www.lewrockwell.com/2014/06/hans-hermann-hoppe/entrepreneurs-are-moral-heroes/>, 23 giugno 2014.

Hospers, J.

- *Libertarianism: A Political Philosophy for Tomorrow*, Nash, Los Angeles, CA, 1971.

Huebert, J.H.

- *Libertarianism Today*, Praeger ABC-CLIO, Santa Barbara, CA, 2010.

Huemer, M.

- *The Problem of Political Authority*, Palgrave Macmillan, New York, 2013; trad. it. *Il problema dell'autorità politica*, Liberilibri, Macerata, 2015.

Hulsmann, J.G.

- *The A Priori Foundations of Property Economics*, in "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 7, no. 4, inverno 2004.

Hulsmann, J.G., Kinsella, S. (a cura di)

- *Property, Freedom, & Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe*, Mises Institute, Auburn, AL, 2009.

Karsten, F., Beckman, K.

- *Beyond Democracy*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012; trad. it. *Oltre la democrazia*, Usemlab, Massa, 2012.

Kinsella, S.

- *Estoppel: A New Justification for Individual Rights*, in "Reason Papers", 17, autunno 1992.

- *Legislation and the Discovery of Law in a Free Society*, "Journal of Libertarian Studies", vol. 11, n. 2, estate 1995, pp. 132-181.

- *Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 12, n. 1, primavera 1996.

- *New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 12, n. 2, autunno 1996.

- *A Libertarian Theory of Punishment and Rights*, in "Loyola of Los Angeles Law Review", v. 30, 1997.

- *Against Intellectual Property*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 15, n. 2, primavera 2001; trad. it., *Contro la proprietà intellettuale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

- *The Limits of Libertarianism: A Dissenting View*, in <http://www.stephankinsella.com/2014/04/the-limits-of-libertarianism-a-dissenting-view/>, 20 aprile 2014.

S. Kinsella, P. Tinsley

- *Causation and Aggression*, in "The Quarterly Journal of Austrian Economics", vol. 7, n. 4, inverno 2004.

Kinsella, S., Tucker, J.A

- *Goods, Scarce and Nonscarce*, in <http://mises.org/daily/4630>, 25 agosto 2010.

Klein, D.B.

- *Three Libertarian Essays*, Foundation for Economic Education, New York, 1998.

Kibbe, M.

Don't Hurt People and Don't Take Their Stuff: A Libertarian Manifesto, Harper Collins, New York, 2014.

Iannello, N.

- *Liberisti, liberali, liberal, libertari...*, in "Biblioteca della libertà", n.133, gennaio-febbraio 1996.

- *La ribellione dell'individuo*, in "Ideazione", n.6, novembre-dicembre 1997.

- *Libertari: il diritto naturale tra anarchia e stato minimo*, in "élites", n. 2, aprile-giugno 2003, in particolare pp. 34-39.

Iannello, N., Lottieri, C. (a cura di)

- *Nazione, cos'è*, L. Facco, Treviglio (BG), 1996.

Iannello, N. (a cura di)

- *La società senza Stato*, Rubbettino-Facco, Soveria Mannelli (CZ), 2004.

- *Nessuna anarchia, poco Stato e molta utopia*, IBL Libri, Torino, 2014.

LaConca, R.

- *Democrazia, mercato e concorrenza*, SugarCo, Milano, 1988.

Lane, R.W.

- *The Discovery of Freedom. Man's Struggle Against Authority* (1943), Laissez Faire Books, New York, 1984.

Leeson, P. T.

- *Anarchy Unbound: Why Self-Governance Works Better Than You Think*, Cambridge University Press, New York, 2014.

Lemennicier, B.

- *Droits Individuels et Défense Nationale*, in Leube K.R., Petroni A.M., Sadowsky J.S. (a cura di), *An Austrian in France. Essais rédigés en l'honneur de Jacques Garelli*, La Rosa Editrice, Torino, 1997.

Lemieux, P.

- *Du libéralisme à l'anarcho-capitalisme*, Presses Universitaires de France, Parigi, 1983.
- *L'anarcho-capitalisme*, Presses Universitaires de France, Parigi, 1988.

Leoni, B.

- *La libertà e la legge* (1961), Liberilibri, Macerata, 1995.

Lester, J.C.

- *Escape from Leviathan*, St. Martin's Press, New York, 2000.

Liggio, L.

- *Why the Futile Crusade?*, Center for Libertarian Studies, New York, 1978.

Lomasky, L., *Persons, Rights, and the Moral Community*, Oxford University Press, New York, 1987.

Lottieri, C.

- *Famiglia, società e mercato*, in "Biblioteca della libertà", n. 132, novembre-dicembre 1995.
- *Anarchici per il capitalismo*, in "Ideazione", n. 5, settembre-ottobre 1996.
- *Il pensiero libertario contemporaneo*, Liberilibri, Macerata, 2001.
- *La ragionevolezza della proprietà*, Introduzione a H. Lepage, M. Rothbard, *Il diritto dei proprietari*, Rubbettino-Facco, Soveria Mannelli (Cz), 2005, pp. 5-16.
- *Beni comuni, diritti individuali e ordine evolutivo*, IBL Libri, Torino, 2020.

Lottieri, C., Piombini, G.

- *Privatizziamo il chiaro di luna! Le ragioni dell'ecologia di mercato*, L. Facco, Treviglio (BG), 1997.

Lottieri, C., Diciotti, E.

- *Il libertarismo di Murray N. Rothbard. Un confronto*, Dip. Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, Università di Siena, Siena, 2002.

Long, R.T.

- *Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections*, Mises Institute, Auburn, AL, 2004.

Long, R. T., Machan, T. (a cura di)

- *Anarchism/Minarchism: Is Government Part of a Free Country?*, Ashgate, Aldershot, 2008.

Machan, T.

- *The Libertarian Alternative*, Nelson-Hall, Chicago, IL, 1973.
 - *Human Rights and Human Liberties*, Nelson-Hall, Chicago, IL, 1975.
 - (a cura di), *The Libertarian Reader*, Rowman & Littlefield, Totowa, NJ, 1982.
 - (a cura di), *The Main Debate: Communism versus Capitalism*, Random House, New York, 1987.
 - (a cura di), *Commerce and Morality*, Rowman & Littlefield, Totowa, NJ, 1988.
 - *Individuals and Their Rights*, Open Court, La Salle, IL, 1989.
 - *Capitalism and Individualism*, St. Martin's Press, New York, 1990.
 - *Private Rights, Public Illusions*, Transaction Books, New Brunswick, NJ, 1994.
 - *Classical Individualism*, Routledge, New York, 1998.
 - *Anarchism and Minarchism: A Rapprochement*, in "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", 12, n. 4, dicembre 2002, pp. 569-588.
 - *The Passion for Liberty*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2003.
 - *Putting Humans First: Why We Are Nature's Favorite*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2004.
 - *Libertarianism, For and Against*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2005.
 - *Backing the Founders: The Case for Unalienable Individual Rights*, in "Libertarian Papers", 2, 42, 2010, www.libertarianpapers.org.
- Machan, T., Johnson, M.B. (a cura di)
- *Rights and Regulation*, Ballinger, Cambridge, MA, 1983.

Machan, T., Rasmussen, D.B. (a cura di)

- *Liberty for the Twenty-First Century: Contemporary Libertarian Thought*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 1995.

Mack, E.

- *Libertarianism*, Polity Press, Cambridge, UK, 2018.

Madison, G.B.

- *The Logic of Liberty*, Greenwood Press, New York, 1986.

Martino, A.

- *Stato padrone*, Sperling & Kupfer, Milano, 1997.

Mazzone, S.

- *Stato e anarchia*, Giuffrè, Milano, 2000.

McElroy, W. (a cura di)

- *Freedom, Feminism, and the State*, Cato Institute, Washington, DC, 1982.

McKenzie, E.

- *Privatopia: Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government*, Yale University Press, New Haven, CT, 1994.

Mencken, H.L.

- *The American Credo*, A.A. Knopf, New York, 1920.

- *A Mencken Crestomathy*, A.A. Knopf, New York, 1948.

Mingardi, A.

- *Estremisti della libertà*, L. Facco, Treviglio (BG), 1999.

- *L'intelligenza del denaro*, Marsilio, Venezia, 2013.

Miron, J.A.

- *Libertarianism from A to Z*, Basics Books, New York, 2010.

Mises, L. von

- *Liberalismo* (1927), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2021 [1997].

- *Lo Stato onnipotente* (1944), Rusconi, Milano, 1995.

- *L'azione umana* (1949), Utet, Torino, 1959.

- *La Mentalità Anticapitalistica* (1972), Armando, Roma, 1988.

Modugno, R.A.

- *Murray N. Rothbard e l'anarco-capitalismo americano*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 1998.

- *La teoria politica anarco-capitalista di M.N. Rothbard nel suo contesto storico e intellettuale*, in "Nuova civiltà delle macchine", anno XVI, nn. 3-4, luglio-dicembre 1998, pp. 150-161.

- *Legge e natura nel pensiero politico di Murray N. Rothbard*, Introduzione a M.N. Rothbard, *Diritto, natura e ragione*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2005, pp. 5-48.

- *Murray N. Rothbard*, IBL Libri, Torino, 2022.

Murphy, R.T.

- *Chaos Theory*, Mises Institute, Auburn, AL, 2002, 2ª ed. 2010.

Murray, C.

- *Losing Ground: American Social Policy 1950-1980*, Basic Books, New York, 1985.

- *In Pursuit: Of Happiness and Good Government*, Simon & Schuster, New York, 1988.

- *What It Means to Be a Libertarian*, Broadway Books, New York, 1997.

Narveson, J.

- *The Libertarian Idea*, Temple University Press, Philadelphia, PA, 1988.

- *You and the State: A Short Introduction to Political Philosophy*, Rowman & Littlefield, New York, 2008.

Nicosia, F.M.

- *Libertarismo italiano, non solo Re Nudo*, in "Ideazione", n. 5, settembre-ottobre 1996.

- *Il diritto di essere liberi*, L. Facco, Treviglio (BG), 1997.

- "Giusnaturalisti" e "utilitaristi" nel libertarianism contemporaneo: un contrasto insolubile?, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", a. XXVII, n. 1, giugno 1997.

Nock, A.J.

- *Il nostro nemico, lo Stato* (1935), Liberilibri, Macerata, 1994.

Norton, D.L.

- *Personal Destinies: A Philosophy of Ethical Individualism*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1976.

Nozick, R.

- *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York, 1974; trad.it. *Anarchia, Stato e Utopia*, Le Monnier, Firenze, 1981; il Saggiatore, Milano, 2000.

Osterfeld, D.

- *Freedom, Society, and the State: An Investigation into the Possibility of Society Without Government*, University Press of America, Lanham, MD, 1983.

Otsuka, M.

- *Libertarianism Without Inequality*, Clarendon Press, Oxford, 2003.

Palmer, T.

- *The Case of the Missing Premise; or the Axiom That Wasn't Categorical*, in "Liberty magazine", vol. 13, n. 5, maggio 1999.

- *Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects*, in "Harvard Journal of Law & Public Policy", 13, n. 3, estate 1990.

Papafava, N.

- *Proprietari di sé e della natura*, Liberilibri, Macerata, 2004.

Paterson, I.

- *The God of the Machine* (1943), Transaction Books, New Brunswick, NJ, 1993.

Piombini, G.

- *Per l'anarco-capitalismo*, in "A-Rivista anarchica", n. 218, 1995, pp. 17-20.

- *La città privata. Casi di federalismo radicale*, in "Federalismo & Società", III, n. 2, 1996.

- *L'ultima frontiera del libertarismo: le città e le prigioni private*, relazione al convegno "Stato o libertà? Un'Enclave per il libertarismo", Milano, 29 maggio 1999.

- *Murray N. Rothbard e il movimento paleolibertario*, in "Etica & Politica", 2, Università di Trieste, 2003.

- *Prima dello stato – Il medioevo delle libertà*, Facco, Treviglio (Bg), 2004.

Powell, A.R., Babcock, G. (a cura di)

- *Arguments for Liberty*, Cato Institute, Washington, DC, 2016.

Raimondo, J.

- *Reclaiming the American Right: The Lost Legacy of the Conservative Movement*, Center for Libertarian Studies, Burlingame, CA, 1993.

Rand, A.

- *For the New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand*, Random House, New York, 1961.

- *The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism*, New American Library, New York, 1964; trad. it. *La virtù dell'egoismo*, Liberilibri, Macerata, 1999.

- *Capitalism: The Unknown Ideal*, New American Library, New York, 1966; trad. it. *Capitalismo: l'ideale sconosciuto*, Liberilibri, Macerata, 2022.
- *The New Left: The Anti-Industrial Revolution*, New American Library, New York, 1971.
- *Introduction to Objectivist Epistemology*, New American Library, New York, 1979.

Rasmussen, D.B.

- *Liberalism and Natural End Ethics*, in "American Philosophical Quarterly", 27, 1990.

Read, L.E.

- *Anything That's Peaceful*, Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, NY, 1992.

Rockwell, L.H. Jr.

- *The Case for Paleolibertarianism*, in "Liberty", n. 3, 1990; trad. it. *Il manifesto del paleolibertarismo*, in "Enclave", n. 17, ottobre 2002.
- *Freedom of Association*, in <http://www.mises.org/daily/4465/Freedom-of-Association>, 18 luglio 2012.
- *Against the State: An Anarcho-Capitalist Manifesto*, Rockwell Communication, Auburn, AL, 2014.

Rose, L.

- *The most dangerous superstition*, Amazon, 2011.

Rothbard, M. N.

- *Power and Market*, Institute for Humane Studies, Menlo Park, CA, 1970; trad. it. *Potere e mercato. Lo Stato e l'economia*, IBL Libri, Torino, 2017.
- *For a New Liberty: the Libertarian Manifesto*, Macmillan, New York, 1973; trad. it. *Per una nuova libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996.
- *Egalitarianism as a Revolt against Nature, and other essays*, Libertarian Review Press, Washington, DC, 1974.
- *The Ethics of Liberty*, Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ, 1982; trad. it. *L'etica della libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996.
- *Law, Property Rights, and Air Pollution*, in "Cato Journal" 2, no. 1, primavera 1982, pp. 55-99; trad. it. *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, in Rothbardiana, <https://www.rothbard.it/essays/diritto-diritti-proprietà-e-inquinamento.pdf>, 31 luglio 2009.
- *Nations by Consent: Decomposing the Nation-State*, in "Journal of Libertarian Studies", vol. 11, n. 1, autunno 1994; trad. it. *Nazioni per consenso: decomporre lo Stato nazionale*, in N. Ianniello e C. Lottieri (a cura di), *Nazione, cos'è*, L. Facco, Treviglio (BG), 1996.

Sanders, J.T.

- *The Ethical Argument Against Government*, University Press of America, Washington, DC, 1980.

Sanders, J.T., Narveson, J. (a cura di)

- *For and against the State: New Philosophical Readings*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 1996.

Schmidtz, D.

- *The Limits of Government*, Westview Press, Boulder, CO, 1991.
- *Elements of Justice*, Cambridge University Press, New York, 2006.

Sciabarra, C.M.

- *Total Freedom: Toward a Dialectical Libertarianism*, Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 2000.

Shaffer, B.

- *Boundaries of Order: Private Property As a Social System*, Mises Institute, Auburn, AL, 2009.
- *A Libertarian Critic of Intellectual Property*, Mises Institute, Auburn, AL, 2013.

Spencer, H.

- *Social Statics* (1850), Schalkenbach Foundation, New York, 1995.
 - *L'individuo contro lo Stato* (1884), Bariletti, Roma, 1989.
- Spooner, L.
- *The Collected Works of Lysander Spooner*, M & S Press, Weston, MA, 1971.
 - *The Lysander Spooner Reader*, Fox & Wilkes, San Francisco, CA, 1992.
 - *No Treason n. 6 - La Costituzione senza autorità* (1870), Il melangolo, Genova, 1997.
- Steiner, H., *An Essay on Rights*, Blackwell, Oxford, 1994.
- Steiner, H., Vallentyne, P. (a cura di)
- *Left-Libertarianism and Its Critics: The Contemporary Debate*, Macmillan, London, 2000.
- Tannehill, M. e L.
- *The Market for Liberty* (1970), Fox & Wilkes, San Francisco, CA, 1993.
- Thornton, M.
- *L'economia della proibizione* (1992), Liberilibri, Macerata, 2009.
- Touchstone, K.
- *Rand, Rothbard, and Rights Reconsidered*, in "Libertarian Papers", 2, 18, 2010.
- Tuccille, J.
- *Radical Libertarianism: A Right-Wing Alternative*, Bobbs-Merrill, Indianapolis, IN, 1970.
 - *It Usually Begins With Ayn Rand*, Fox & Wilkes, San Francisco, CA, 1973.
- Tucker, A.
- *Individual Liberty*, Vanguard Press, New York, 1926.
- van der Vossen, B.
- Libertarianism*, in "The Stanford Encyclopedia of Philosophy", 2019, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/libertarianism/>
- Vernaglione, P.
- *Il libertarismo. La teoria, gli autori, le politiche*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2003.
 - *Paleolibertarismo. Il pensiero di Hans-Hermann Hoppe*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2007.
 - *Anarcocapitalismo*, Amazon Media, 2016, e-book.
- Wiśniewski, J.B.
- *Libertarian Quandaries*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
- Yeager, L.B.
- *In Defense of Utility*, in "Liberty magazine", vol. 13, n. 5, maggio 1999.
 - *Rights, Contracts, and Utility in Policy Espousals*, in "Cato Journal", 6, 1985.
- Zanotto, P.
- *Il movimento libertario americano dagli anni Sessanta ad oggi: radici storico-dottrinali e discriminanti ideologico-politiche*, Dip. Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, Università di Siena, Siena, 2001, pp. 107-137.
- Zwolinski, M., Tomasi, J.
- *A Brief History of Libertarianism*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2018.